

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 453

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Indice

1. DDL S. 453 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 453	4
1.2.2. Testo approvato 453 (Bozza provvisoria)	230
1.3. Trattazione in Commissione	231
1.3.1. Sedute	232
1.3.2. Resoconti sommari	233
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	234
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 31/01/2023	235
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 16 (ant.) del 01/03/2023	241
1.4. Trattazione in consultiva	246
1.4.1. Sedute	247
1.4.2. Resoconti sommari	248
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	249
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023	250
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	252
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (pom.) del 31/01/2023	253
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 01/02/2023	261
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	271
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023	272
1.5. Trattazione in Assemblea	279
1.5.1. Sedute	280
1.5.2. Resoconti stenografici	281
1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023	282

1. DDL S. 453 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 453

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 453

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)
con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)
e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019, come di seguito si illustra.

1. Contesto dell'accordo

La firma dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo di protezione degli investimenti (30 giugno 2019) certifica un processo di costante intensificazione dei rapporti tra Unione europea e Vietnam, in parallelo con i processi di liberalizzazione economica avviati da Hanoi nel 1986 e con la progressiva integrazione commerciale del Paese (a seguito dell'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 1997), che ne hanno trainato la rapida e sostenuta crescita.

Originariamente disciplinati dall'Accordo quadro di cooperazione del 1995, i rapporti tra Unione europea e Vietnam sono oggi inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. L'APC ha conferito un più ampio respiro al partenariato, estendendone la portata alla cooperazione in materia di diritti umani, *good governance* e di migrazione, di lotta alla corruzione, al crimine organizzato e al terrorismo e ai settori dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'energia.

Dalla prospettiva di Bruxelles, il Paese si è pertanto progressivamente affermato quale *partner* di un'agenda comune - anche nella cornice dei rapporti tra Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) - per stimolare la crescita e l'occupazione, rafforzare i processi di riforma in atto e combattere la povertà.

Sul piano economico, le opportunità offerte dal Paese agli operatori dell'Unione europea sono confermate dall'intensità dei flussi commerciali e degli investimenti e dall'articolata rete di accordi preferenziali commerciali del Vietnam. Il Paese è oggi il secondo *partner* commerciale dell'Unione europea nell'ASEAN (dopo Singapore), grazie ad un tasso di crescita media del PIL di circa il 6 per cento negli ultimi dieci anni, con scambi di merci per un valore di 48 miliardi (1) di euro all'anno. Con uno *stock* totale di investimenti esteri diretti pari a 6,1 miliardi di euro (2017) (2), l'Unione europea è inoltre uno dei maggiori investitori stranieri in Vietnam.

In tale cornice, l'Accordo di protezione degli investimenti (API) e l'Accordo di libero scambio (ALS) rappresentano gli strumenti specifici atti a integrare le disposizioni in materia di scambi commerciali e

investimenti dell'Accordo di partenariato e cooperazione, con l'obiettivo di realizzarne l'agenda di crescita e sviluppo.

In particolare, l'ALS ha inteso assicurare le migliori condizioni di accesso per gli operatori dell'Unione europea al mercato del Vietnam, superando gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui i servizi, gli appalti, gli ostacoli non tariffari e la protezione della proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG).

L'API mira a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione europea e del Vietnam a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

2. *Iter* procedurale di firma dell'accordo

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati per un Accordo di libero scambio interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN, prevedendo comunque la possibilità di avviare negoziati bilaterali qualora il negoziato collettivo con un gruppo di Stati membri dell'ASEAN si fosse rivelato non percorribile.

In ragione delle difficoltà effettivamente riscontrate, il 22 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha convenuto di avviare negoziati bilaterali con singoli Stati membri dell'ASEAN, pur mantenendo in prospettiva l'obiettivo strategico di un accordo interregionale.

L'Unione europea ha successivamente avviato negoziati bilaterali di libero scambio con il Vietnam nel 2012. Il 15 ottobre 2013, sulla base di una nuova competenza dell'Unione in virtù del Trattato di Lisbona, il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad ampliare i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.

Originariamente, i negoziati tra Unione europea e Vietnam prevedevano la conclusione di un unico accordo su commercio e investimenti. Tuttavia, il parere 2/15 del 16 maggio 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea (reso in merito all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore) ha escluso la competenza esclusiva dell'Unione in relazione agli investimenti non diretti (di portafoglio), e alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti), che a giudizio della Corte configurano una competenza concorrente dell'Unione europea e degli Stati membri. Pertanto, il testo originariamente negoziato è stato rivisto al fine di creare due accordi separati: un Accordo di libero scambio (sulle materie di competenza esclusiva dell'Unione (ai sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) e un Accordo sulla protezione degli investimenti, che include sia materie di competenza esclusiva che di competenza concorrente degli Stati membri (cosiddetto « accordo misto »).

In particolare per quanto concerne l'API e in base al sopramenzionato parere della Corte, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti diretti esteri nonché per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati. L'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti (di portafoglio) e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti.

A seguito della firma, avvenuta il 30 giugno 2019 ad Hanoi, gli Accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti sono stati approvati dal Parlamento europeo il 12 febbraio 2020.

L'ALS è stato concluso dall'Unione europea in forza di una decisione del Consiglio europeo del 30 marzo 2020, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. Il parlamento vietnamita lo ha ratificato l'8 giugno 2020 e l'entrata in vigore è avvenuta il 1° agosto 2020.

L'API, in quanto accordo misto, deve essere concluso dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa ratifica degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne. In seno all'Unione europea l'accordo è stato ratificato, al momento, dalla Repubblica Ceca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Romania, dalla Svezia e dall'Ungheria. Il Parlamento vietnamita lo ha ratificato l'8 giugno 2020 notificandolo all'Unione europea il successivo 18 giugno.

La Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'API, offrendo comunque la disponibilità a muoversi in questo senso in caso di richiesta degli Stati membri.

3. Finalità dell'accordo

L'API intende assicurare un significativo miglioramento del clima degli investimenti - offrendo maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e tutele - rafforzando al contempo le prerogative dello Stato di regolare al proprio interno le materie di interesse generale e di perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica.

L'Accordo contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'Unione europea per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei precedenti 21 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Vietnam e Stati membri dell'Unione, tra cui quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990. A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, tali trattati bilaterali cesseranno di produrre effetti e saranno sostituiti dal regime normativo stabilito con l'Accordo in oggetto.

In linea con gli obiettivi stabiliti dalle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto che gli investitori dell'Unione europea e i loro investimenti in Vietnam ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti del Vietnam in condizioni analoghe. Nel contempo, l'API protegge gli investitori dell'Unione e i loro investimenti in Vietnam da forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

L'API incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'accordo e i Governi dell'altra parte (*Investment Court System-ICS*) in sostituzione del meccanismo tradizionale ISDS (*Investor-State dispute settlement*). In sostanza, mentre nell'ISDS tradizionale spettava all'investitore e allo Stato (le parti della disputa, appunto) individuare i componenti del *panel* di arbitri, con l'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.

Lo sviluppo di tale sistema va inquadrato nel contesto delle radicate e diffuse critiche relative al meccanismo tradizionale di ISDS, ritenuto arbitrario, frammentario ed eccessivamente sbilanciato a favore degli interessi dei grandi investitori privati. Al riguardo, il tribunale bilaterale dovrebbe assicurare l'imparzialità dei giudici, la loro precostituzione rispetto alla causa, la trasparenza e pubblicità delle procedure, che prevedono sempre una possibilità di appello. La tenuta dell'innovativo ICS resta un elemento essenziale per il definitivo superamento dell'ampiamente criticato meccanismo ISDS che Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea chiaramente considerano un punto di non ritorno.

L'API tra Unione europea e Vietnam menziona infine (articolo 3.41) l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti, meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti, come quello contenuto nell'API tra Unione europea e Singapore. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle direttive negoziali per la predisposizione di una Convenzione istitutiva della suddetta Corte, il dibattito sulla riforma dei meccanismi tradizionali bilaterali (ISDS e lo stesso ICS) è tuttora in fase di « esplorazione concettuale » presso il terzo Gruppo di lavoro della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

4. Esame delle disposizioni dell'accordo

L'Accordo si compone di 4 capi e 93 articoli, introdotti dal preambolo e ripartiti come segue:

- obiettivi e definizioni generali (capo 1, 2 articoli);
- protezione degli investimenti (capo 2, 9 articoli);
- risoluzione delle controversie (capo 3, 59 articoli), diviso in sezione A - risoluzione delle

controversie tra le Parti (26 articoli) e sezione B - risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (33 articoli);

- disposizioni istituzionali, generali e finali (capo 4, 23 articoli).

L'Accordo comprende inoltre i seguenti 13 allegati:

- allegato 1: Autorità competenti;
- allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale;
- allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti;
- allegato 4: Intesa sull'espropriazione;
- allegato 5: Debito pubblico;
- allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti;
- allegato 7: Regolamento di procedura;
- allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori;
- allegato 9: Meccanismo di mediazione;
- allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti;
- allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori;
- allegato 12: Procedimenti paralleli;
- allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Preambolo:

Il riferimento nelle premesse al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile, alla trasparenza nel commercio è collegato all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente « subordinazione » della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea - TUE) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile.

Capo I - Obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2)

Il capo individua all'articolo 1.1 l'obiettivo dell'Accordo nel miglioramento delle relazioni tra le Parti per quanto concerne gli investimenti, e stabilisce all'articolo 1.2, le definizioni di applicazione generale nonché, ove necessario, le definizioni specifiche per ciascuna Parte.

Capo II - Protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.9)

L'articolo 2.1 definisce l'ambito di applicazione del capo, formulando le eccezioni generali (riferite ai regimi previdenziali, attività svolte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, alle misure concernenti persone fisiche che vogliono accedere al mercato del lavoro, a quelle riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente); le eccezioni specifiche nell'applicazione dei principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e definendo il rapporto del capo e dell'Accordo con gli obblighi di cui al Capo 9 (Appalti pubblici) dell'ALS.

L'articolo 2.2 rappresenta una delle disposizioni cardine dell'Accordo, poiché ribadisce il diritto fondamentale delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'API, per conseguire legittimi obiettivi politici, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la promozione e la tutela della diversità culturale. In tale spirito, l'Accordo evidenzia come le norme sulla protezione degli investimenti non possano essere interpretate come un impegno dei Governi a non modificare il proprio quadro normativo, compresa l'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2.3, l'API prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale, secondo la quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti regolati

dall'Accordo, per quanto concerne la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti, e ne elenca le deroghe all'applicazione.

L'articolo 2.4 prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati dall'Accordo, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti. La disposizione elenca le deroghe all'applicazione.

In base all'articolo 2.5, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati dall'Accordo un trattamento giusto ed equo, garantendone la piena protezione e sicurezza. La terminologia (*wording*) utilizzata intende qualificare chiaramente le obbligazioni della Parte « ospite » e fornisce una definizione specifica di quali aspettative l'investitore possa legittimamente vantare a ricevere un certo trattamento o che la normativa rilevante non verrà modificata.

In coerenza con le precedenti disposizioni, l'articolo 2.6, accorda agli investitori dell'altra Parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un paese terzo.

L'articolo 2.7 dell'API stabilisce che nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata per un fine pubblico, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria, e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. La disposizione definisce precise condizioni di ammissibilità per eventuali deroghe.

Ai sensi dell'articolo 2.8, le Parti assicurano che i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato dall'Accordo (in particolare: conferimenti di capitale, utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato, redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero) vengano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile.

Il riconoscimento della surrogazione è previsto dall'articolo 2.9 dell'API, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, una garanzia o un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte.

Capo III - Risoluzione delle controversie (Articoli 3.1-3.59)

Sezione A- *Risoluzione delle controversie tra le Parti* (articoli 3.1-3.26)

Sottosezione I - *Obiettivo e ambito di applicazione* (articolo 3.1-3.2)

Come indicato dall'articolo 3.1, obiettivo della sezione è quello di istituire un meccanismo per evitare o risolvere in maniera concordata controversie tra le Parti che possano nascere dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo.

L'articolo 3.2 individua l'ambito di applicazione della sezione nella prevenzione e nella risoluzione delle controversie tra le Parti come definite nella disposizione precedente.

Sottosezione II - *Consultazione e mediazione* (articoli 3.3-3.4)

L'Accordo impegna le Parti ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata (disciplinate dall'articolo 3.3) o mediante la procedura di mediazione, regolata dall'articolo 3.4 con un rinvio per le procedure specifiche all'Allegato 9 (Meccanismo di mediazione).

Sottosezione III - *Procedure di risoluzione delle controversie* (articolo 3.5-3.22)

Qualora le consultazioni si concludano con esito negativo, la parte attrice può richiedere, secondo le modalità previste dall'articolo 3.5, la costituzione di un collegio arbitrale, composto da tre membri. Il mandato del collegio e le procedure per la sua costituzione sono regolati rispettivamente negli articoli

3.6 e 3.7.

I successivi articoli riguardano norme e procedure del processo arbitrale: modalità delle riunioni del collegio arbitrale con le Parti per individuare tutte le questioni da affrontare, sede dell'udienza, sua apertura al pubblico, ricezione delle comunicazioni *amicus curiae* (articolo 3.8, con rinvio ai pertinenti Allegati 7 e 8); pronuncia in via preliminare del collegio arbitrale circa l'effettiva urgenza del caso (articolo 3.9); relazione interinale, che deve di norma essere presentata dal collegio arbitrale alle Parti entro 90 giorni dalla sua costituzione (articolo 3.10); relazione finale, che deve di norma essere presentata dal collegio arbitrale entro 120 giorni dalla sua costituzione (articolo 3.11) e alla quale la parte convenuta deve dare esecuzione senza indugio e in buona fede (articolo 3.12), ferma restando la possibilità delle Parti di concordare un periodo ragionevole di tempo per l'esecuzione della relazione finale qualora non sia possibile darne esecuzione immediata (articolo 3.13).

L'articolo 3.14 definisce la procedura, che termina con un lodo del collegio arbitrale, da seguire nel caso in cui, allo scadere del periodo ragionevole di tempo, la parte attrice non ritenga validamente attuate da parte del convenuto le misure necessarie per conformarsi alle raccomandazioni ricevute dal collegio arbitrale.

In caso di mancata esecuzione del lodo da parte della Parte convenuta, l'adozione di misure compensative temporanee della Parte attrice - rispetto alle quali la Parte convenuta può comunque chiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi - è disciplinata all'articolo 3.15 mentre il successivo articolo 3.16 disciplina le procedure per il riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee ai sensi dell'articolo 3.15.

Le successive disposizioni definiscono: la procedura per la sostituzione degli arbitri nel corso dei procedimenti arbitrali (articolo 3.17); la possibile sospensione e chiusura del procedimento arbitrale (articolo 3.18); la possibilità per le Parti di concordare in qualsiasi momento la composizione della controversia (articolo 3.19); la possibilità del collegio arbitrale di richiedere informazioni e consulenza tecnica (articolo 3.20); le norme di interpretazione di riferimento (articolo 3.21); le modalità di adozione delle decisioni da parte del collegio arbitrale, contenuti e pubblicità di relazioni e lodi (articolo 3.22).

Sottosezione IV - *Disposizioni Generali* (articoli 3.23 -3.26)

La sezione si chiude con una parte dedicata alle disposizioni generali, in cui vengono regolate la composizione dell'elenco degli arbitri, le relative qualifiche e gli obblighi, con rinvio al codice di condotta di cui all'Allegato 8 - Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori (articolo 3.23); le modalità per la scelta del foro in cui presentare ricorso contro una determinata misura (articolo 3.24); le modalità di calcolo e modifica dei termini temporali fissati nella sezione (articolo 3.25).

È infine previsto dall'articolo 3.26 che gli allegati all'Accordo n.7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per arbitri e mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione) possano essere oggetto di riesame e modifica da parte del Comitato previsto all'art. 4.1.

Sezione B - *Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti* (articoli 3.27-3.59)

Sottosezione I - *Ambito di applicazione e definizioni* (articoli.3.27-3.28)

L'articolo 3.27 fissa l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte in caso di asserita violazione del capo 2, mentre l'articolo 3.28 chiarisce alcune definizioni contenute nella sezione.

Sottosezione II - *Risoluzione alternativa delle controversie e consultazioni* (articoli. 3.29-3.31)

L'articolo 3.29, richiama le Parti all'esigenza di risolvere qualsiasi controversia, per quanto possibile, amichevolmente mediante negoziati o mediazione, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione della controversia previsto negli articoli seguenti.

L'articolo 3.30 disciplina la fase delle consultazioni tra le due parti qualora il tentativo di soluzione amichevole non abbia avuto esito positivo definendone gli elementi salienti (quali contenuti, termini temporali, modalità).

In qualsiasi momento nell'ambito della controversia, le parti possono concordare di fare ricorso alla mediazione, prevista e disciplinata dall'articolo 3.31, con rinvio all'Allegato 10 (Meccanismo di

mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti).

Sottosezione III - Presentazione di una domanda e condizioni preliminari (articoli 3.32-3.37)

Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo 3.32 fissa le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per notificare l'intenzione di presentare domanda di risoluzione della controversia.

Decorsi almeno sei mesi dalla presentazione di richiesta di consultazioni e tre mesi dalla notifica ai sensi dell'articolo 3.32, l'articolo 3.33 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: *a)* la convenzione ICSID; *b)* il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (« regolamento del meccanismo supplementare ICSID »), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera *a)*; *c)* il regolamento arbitrale UNCITRAL; oppure *d)* qualsiasi altro quadro normativo, con l'accordo delle Parti della controversia. L'articolo 3.34 esclude la possibilità per il ricorrente di presentare una domanda al tribunale qualora *a)* abbia già domande pendenti dinanzi ad altri organi giurisdizionali sulla stessa controversia o *b)* qualora una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata - direttamente o indirettamente - dal ricorrente, abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura contestata e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno.

L'articolo 3.35 stabilisce le condizioni per la presentazione della domanda al tribunale, mentre l'articolo 3.36 prevede che convenuto e ricorrente comunichino il proprio consenso alla presentazione della domanda, astenendosi in tal modo dal dare esecuzione alla sentenza prima che diventi definitiva, e dall'impugnare in appello, chiedere il riesame, l'annullamento o la revisione della sentenza o avviare qualsiasi altro procedimento analogo dinanzi ad organi giurisdizionali interni o internazionali.

Ai sensi dell'articolo 3.37, la parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale l'esistenza e la natura dell'accordo, il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.

Sottosezione IV - Sistema giurisdizionale per gli investimenti (articoli. 3.38 - 3.41)

L'articolo 3.38 stabilisce i criteri per l'istituzione del tribunale, con specifico riferimento alla designazione dei membri, al suo funzionamento, alla durata del mandato e alla retribuzione dei giudici, alla definizione delle procedure di lavoro. È prevista la nomina da parte del Comitato (articolo 4.1) di 9 membri, tre cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, 3 del Vietnam e 3 di paesi terzi (tra questi ultimi saranno designati il Presidente e il Vice Presidente del tribunale). Nomine supplementari possono essere concordate dal Comitato a multipli di 3. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da 3 membri, fatta salva la possibilità delle parti di una controversia di convenire che la causa sia esaminata da un solo membro, cittadino di un Paese terzo.

Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici, per la definizione delle procedure di lavoro, con rinvio all'Allegato 13 - Procedure di lavoro del tribunale d'appello (articolo 3.10). È prevista una composizione di 6 membri, nominati secondo gli stessi criteri previsti per il tribunale di primo grado e parimenti incrementabile a multipli di tre.

L'articolo 3.40 stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, con rinvio all'Allegato 11 - Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori. È prevista la possibilità di invio di un avviso di ricasazione - qualora una parte della controversia ritenga che un membro presenti un conflitto di interessi - al Presidente del tribunale o al Presidente del tribunale d'appello nonché la possibilità di una decisione di destituzione del membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi sopramenzionati. Secondo quanto previsto dall'articolo 3.41, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso ad un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie o distinto dallo stesso, in materia di investimenti internazionali, applicabile alle

controversie nel quadro dell'Accordo. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti potranno adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie.

Sottosezione V - *Svolgimento dei procedimenti* (articoli 3.42 - 3.59)

L'articolo 3.42 stabilisce il diritto applicabile e le regole di interpretazione, chiarendo altresì i precisi vincoli nell'interpretazione del diritto interno per il tribunale e il tribunale d'appello.

In base a quanto previsto dall'articolo 3.43, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente abbia acquistato la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di aprire una controversia.

I seguenti articoli riguardano: le procedure da seguire qualora siano sollevate dal convenuto eccezioni di manifesta infondatezza della domanda (articolo 3.44) o di infondatezza giuridica (articolo 3.45); la trasparenza del procedimento (articolo 3.46); la facoltà del tribunale di adottare decisioni provvisorie (articolo 3.47); la possibile costituzione da parte del ricorrente, su richiesta del tribunale, di una garanzia a copertura delle spese (articolo 3.48); la rinuncia agli atti qualora il ricorrente sia inattivo nel procedimento per 180 giorni o per un periodo diversamente concordato (articolo 3.49); la lingua da utilizzare nel procedimento (articolo 3.50); la partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.51); la possibile nomina di esperti da parte del tribunale (articolo 3.52). Secondo quanto previsto dall'articolo 3.53, la sentenza provvisoria del tribunale, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni. La disposizione stabilisce il pagamento e la ripartizione delle spese.

I termini temporali, le motivazioni e le procedure per l'impugnazione della sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello sono definiti nell'articolo 3.54 che circonda altresì la durata del procedimento d'appello, in linea di principio, entro i 180 giorni. Il passaggio della sentenza da provvisoria a definitiva, sia in caso di mancata impugnazione della sentenza del tribunale che di impugnazione davanti al tribunale d'appello, è trattato nell'articolo 3.55.

L'articolo 3.56 esclude la possibilità di accogliere quale difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o altro titolo il fatto che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia mentre l'articolo 3.57 disciplina l'esecuzione delle sentenze definitive.

L'articolo 3.58 esclude la possibilità di offrire protezione diplomatica o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione mentre l'articolo 3.59 definisce le procedure per la possibile riunione di due o più domande presentate separatamente che abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o circostanze simili.

Capo IV - Disposizioni istituzionali, generali e finali (Articoli 4.1-4.23)

L'articolo 4.1 disciplina l'istituzione ed elenca i settori di attività del Comitato dell'Accordo, che comprende rappresentanti delle Parti, si riunisce di norma una volta l'anno ed è copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio. In particolare, il Comitato provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora e facilita l'attuazione e l'applicazione, si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo medesimo. Con specifico riferimento al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), il Comitato esamina le criticità, valuta eventuali miglioramenti e, su richiesta di una delle Parti, considera l'attuazione di eventuali soluzioni concordate.

Il Comitato può valutare e raccomandare alle Parti modifiche dell'Accordo, adottare decisioni e interpretazioni vincolanti o raccomandazioni, (si veda anche l'articolo 4.2) mediante accordo tra le Parti. Inoltre, in base alle pertinenti disposizioni dell'Accordo, il Comitato è titolare di specifiche attribuzioni, in particolare in merito alla nomina e alla retribuzione dei membri del tribunale e del tribunale d'appello.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 4.3, le Parti possono apportare modifiche all'Accordo, che entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

I diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione europea e il Vietnam o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Vietnam restano impregiudicati ai sensi dell'articolo 4.4. Nello stesso spirito, nell'Accordo viene ribadita la prevalenza di tali convenzioni fiscali in caso di conflitto di una di esse con l'Accordo medesimo nonché la possibilità per le Parti di adottare o mantenere in vigore misure fiscali atte a realizzare specifiche finalità. L'articolo 4.5 individua le condizioni entro le quali le Parti possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (quali la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, polizze; la tutela dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario). Le misure non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.

L'articolo 4.6 disciplina le eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo necessarie in particolare alla tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica, dell'ordine pubblico, della vita e salute dell'uomo, della conservazione delle risorse naturali, della tutela del patrimonio nazionale. Viene ribadito l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti.

Ulteriori eccezioni sono previste per la politica monetaria o di cambio (articolo 4.7) e in merito alla sicurezza (l'articolo 4.8).

L'articolo 4.9 chiarisce il rapporto tra le previsioni dell'articolo 2.8 (trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato) e l'applicazione delle disposizioni nazionali legislative e regolamentari in materie a diverso titolo connesse, con l'obiettivo di preservare l'attuazione equa e non discriminatoria di queste ultime, ove non costituiscano una restrizione dissimulata degli investimenti.

L'articolo 4.10 stabilisce che, in circostanze di eccezionale gravità e difficoltà nelle politiche monetarie e (per il Vietnam) di cambio, possano essere adottate misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore ad un anno. Analogamente le misure restrittive sui trasferimenti connessi agli investimenti sono ammesse in casi di gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna (articolo 4.11). Esse devono tuttavia rispettare specifiche condizioni: non possono essere discriminatorie, devono avere carattere temporaneo, assicurare la necessaria proporzionalità (« non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna ») e la conformità con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. Sono infine previsti obblighi di notifica e consultazione in seno al Comitato dell'Accordo, per le valutazioni e le conclusioni sul caso di specie.

L'articolo 4.12 disciplina la divulgazione delle informazioni ed il trattamento delle informazioni riservate da parte del Comitato.

L'articolo 4.13 stabilisce che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo, e definisce le procedure per l'eventuale applicazione provvisoria.

A tale proposito appare opportuno ricordare che la Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'API, offrendo comunque la disponibilità a muoversi in questo senso in caso di richiesta degli Stati membri.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4.14, l'Accordo ha durata illimitata, fatto salvo il diritto delle parti di denunciarlo. In tal caso, talune disposizioni dell'Accordo individuate nell'articolo 4.15 continueranno a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo.

Gli articoli successivi trattano dell'adempimento degli obblighi da parte delle Parti (articolo 4.16); dell'obbligo delle persone esercenti poteri pubblici delegati di esercitarli conformemente agli obblighi

definiti nell'Accordo (articolo 4.17); dell'impossibilità di interpretare le disposizioni dell'Accordo nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Per il Vietnam resta ferma la possibilità di disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno (articolo 4.18).

Secondo quanto previsto dall'articolo 4.19, gli allegati all'Accordo ne costituiscono parte integrante. L'inserimento a pieno titolo dell'API nel quadro giuridico complessivo delle relazioni tra Unione europea e Vietnam è richiamato dall'articolo 4.20 (Relazioni con altri accordi). In particolare l'API si configura quale accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'Accordo di partenariato e cooperazione, comunque compatibilmente con gli obblighi assunti dalle Parti in forza dell'accordo OMC.

La medesima disposizione definisce gli effetti giuridici dell'entrata in vigore e dell'applicazione provvisoria dell'API sugli accordi preesistenti tra gli Stati membri dell'Unione e Vietnam elencati nell'Allegato 6, nonché gli effetti della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente Accordo senza tuttavia che quest'ultimo entri in vigore.

In principio, al momento dell'entrata in vigore dell'API, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione ed il Vietnam elencati all'Allegato 6 cesseranno di produrre effetti e saranno sostituiti dall'API mentre, in caso di applicazione a titolo provvisorio, la loro applicazione verrà sospesa, salvo deroghe previste nello stesso articolo. Vengono tuttavia formulate specifiche deroghe in base alle distinte fattispecie. L'articolo 4.21 disciplina il processo di adesione all'Accordo di altri Paesi che dovessero eventualmente aderire all'Unione europea, mentre l'articolo 4.22 definisce l'applicazione territoriale dell'API per l'Unione europea e per il Vietnam.

L'articolo 4.23, infine, segnala che l'Accordo è redatto in due versioni originali nelle lingue italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

1) Fonti: « Guide to the EU-Vietnam trade and investment agreements », aggiornato al marzo 2019

2) Fonti: sito della Commissione, aggiornato al maggio 2020
<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/>

Relazione tecnica

L'Accordo sulla Protezione degli Investimenti (API) tra l'Unione europea e il Vietnam non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri.

Risulta infatti che nessuno degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, dal funzionamento del Comitato ex art. 4.1 e del meccanismo di risoluzione delle controversie comporterà contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

- Con riferimento ai compiti assegnati al **Comitato** in base all'art. 4.1, la partecipazione al funzionamento del Comitato è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.
- Con specifico riferimento al **meccanismo di risoluzione delle controversie**, si prevede che l'API tra l'UE e il Vietnam determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Un importo pari a 700 000 EUR di spese annuali supplementari era stato previsto sin dal 2019 (ma con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione) per l'espletamento delle mansioni previste.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



- PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
- PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale
- PARTE III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

PARTE I - Aspetti tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, volta ad ampliare - anche attraverso accordi dell'Unione Europea per le materie di competenza esclusiva e concorrente dell'UE - la rete di intese, degli scambi commerciali e degli investimenti dell'Italia, creando condizioni più favorevoli per l'intensificazione delle relazioni economiche e garantendo la certezza del diritto agli operatori delle Parti interessate. Tali obiettivi sono perseguiti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali e nel rispetto del diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo disciplina la protezione degli investimenti esteri e la soluzione delle controversie sugli investimenti tra investitori e Stato e tra le due Parti dell'accordo. Rispetto a tale materia, il parere vincolante 2/15 del 16 maggio 2017 reso dalla Corte di Giustizia in merito all'Accordo di Protezione degli Investimenti UE-Singapore ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti. La Corte ha inoltre confermato la competenza

esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Al contempo, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti. Con riferimento a tali materie, l'Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo **sostituisce** 21 Accordi bilaterali tra Vietnam e Stati membri UE, tra cui **quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam** per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990 ed attualmente in vigore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea, anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto Speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistere giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato, la firma e la conclusione degli accordi con Paesi terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'intesa e ne richiama esplicitamente alcuni (ad es., l'Accordo OMC).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

con il diritto dell'Unione del sistema giurisdizionale degli investimenti (Investment Court System, ICS) previsto dall'Accordo economico e commerciale globale UE- Canada («CETA»). Tale sistema, che riflette l'aggiornato approccio della Commissione in materia, è previsto anche dall'Accordo sulla Protezione degli Investimenti UE-Vietnam di cui trattasi.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituita dal CETA è compatibile con il diritto dell'Unione. In particolare, la Corte ha rilevato che il diritto dell'Unione non osta né alla creazione di un tribunale, di un tribunale d'appello e, successivamente, di un tribunale multilaterale degli investimenti, né al fatto che il CETA attribuisca loro la competenza a interpretare e applicare le disposizioni dell'accordo alla luce delle norme e dei principi di diritto internazionale applicabili tra le parti del CETA. Resta inteso, poiché questi tribunali si pongono all'esterno del sistema giurisdizionale dell'Unione, che essi non possono essere legittimati a interpretare o applicare le disposizioni del diritto dell'Unione diverse da quelle dell'Accordo che li ha istituiti o a pronunciare decisioni che possano avere l'effetto di impedire alle istituzioni dell'Unione di funzionare conformemente al quadro costituzionale di quest'ultima.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo misto, che **include sia materia di competenza esclusiva che di competenza concorrente degli Stati Membri.**

PARTE III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell'Accordo rispettano quanto previsto dalla normativa comunitaria.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Secondo quanto previsto all'art. 4.20, l'Accordo, una volta in essere, sostituirà 21 accordi bilaterali in vigore tra Vietnam e Stati membri della UE, tra cui quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990 ed attualmente in vigore.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo data la natura dell'atto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'Unione Europea e non comportano quindi costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione italiana.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'“Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall'altra”, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31/10/2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 16 NOV 2022

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam,

dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА,
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
ОТ ДРУГА СТРАНА

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM,
POR OTRA

DOHODA O OCHRANĚ INVESTIC
MEZI EVROPSKOU UNIÍ
A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ
A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU
NA STRANĚ DRUHÉ

INVESTERINGSBESKYTTELSAFTALE
MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION
OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM
PÅ DEN ANDEN SIDE

INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER SOZIALISTISCHEN REPUBLIK VIETNAM
ANDERERSEITS

ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU
JA SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLT

ACCORD
DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,
D'AUTRE PART

SPORAZUM O ZAŠTITI ULAGANJA
IZMEĐU EUROPSKE UNIJE
I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE,
I SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA,
S DRUGE STRANE

ACCORDO
SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,
DALL'ALTRA

IEGULDĪJUMU AIZSARDZĪBAS NOLĪGUMS
STARP EIROPAS SAVIENĪBU
UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN VJETNAMAS SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU,
NO OTRAS PUSES

EUROPOS SAJUNGOS BEI
JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR
VIETNAMO SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS
INVESTICIJŲ APSAUGOS SUSITARIMAS

UMOWA O OCHRONIE INWESTYCJI
MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ
I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A SOCJALISTYCZNĄ REPUBLIKĄ WIETNAMU,
Z DRUGIEJ STRONY

ACORDO
DE PROTEÇÃO DOS INVESTIMENTOS
ENTRE A UNIÃO EUROPEIA
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA SOCIALISTA DO VIETNAME,
POR OUTRO

ACORD PRIVIND PROTECȚIA INVESTIȚIILOR
ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE,
ȘI REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM,
PE DE ALTĂ PARTE

DOHODA O OCHRANE INVESTICIÍ
MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU
A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE
A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU
NA STRANE DRUHEJ

SPORAZUM O ZAŠČITI NALOŽB
MED EVROPSKO UNIJO
IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI
TER SOCIALISTIČNO REPUBLIKO VIETNAM
NA DRUGI STRANI

EUROOPAN UNIONIN
JA SEN JÄSENVÄLTIÖIDEN SEKÄ
VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN

ACCORDO
SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,
DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata "Unione",

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

da una parte, di seguito denominati congiuntamente la "parte UE", e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,

dall'altra, di seguito denominata "Vietnam",

di seguito denominate congiuntamente le "parti",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ("accordo di partenariato e cooperazione"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Hanoi il 30 giugno 2019 ("accordo di libero scambio");

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo completerà e promuoverà iniziative di integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi dei quali sono parti e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere gli investimenti;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei rispettivi impegni nel quadro dell'accordo di libero scambio;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ("accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie, in particolare l'accordo di libero scambio;

DESIDEROSE di promuovere la competitività delle loro aziende garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni di investimento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivo

Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento delle relazioni di investimento tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.

ARTICOLO 1.2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "persona fisica di una parte", nel caso della parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente alle rispettive disposizioni legislative¹ e regolamentari interne e, nel caso del Vietnam, un cittadino del Vietnam, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne;

¹ Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di nessun altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

- b) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- c) "persona giuridica di una parte", una persona giuridica della parte UE o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam, che eserciti un'attività commerciale sostanziale¹ rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam;

una persona giuridica è:

- i) "di proprietà di" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam; o

¹ Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'Organizzazione mondiale del commercio (WT/REG39/1), l'Unione e i suoi Stati membri riconoscono che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri estendono i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia del Vietnam.

- ii) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle parti, se le persone, rispettivamente, della parte UE o del Vietnam hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;

- d) "servizi prestati e attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

- e) "attività economiche", le attività di natura industriale, commerciale, professionale e artigianale, esclusi i servizi prestati e le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

- f) "esecuzione", in relazione a un investimento, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento, la vendita o altri atti di disposizione dell'investimento¹;

- g) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte", le misure prese da:
 - i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

¹ Si precisa che la definizione non comprende le misure in corso nel momento o prima dell'espletamento delle procedure necessarie per effettuare l'investimento connesso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

- h) "investimento", qualunque tipo di attività di proprietà diretta o indiretta di un investitore di una parte o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore nel territorio¹ dell'altra parte, che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
- i) beni materiali o immateriali, beni mobili o immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;
 - ii) un'impresa², come pure quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;
 - iii) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;
 - iv) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;

¹ Si precisa che il territorio di una parte comprende la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (di seguito "UNCLOS").

² Ai fini della definizione di "investimento", il termine "impresa" non comprende un ufficio di rappresentanza. Si precisa che il fatto che un ufficio di rappresentanza sia stabilito nel territorio di una parte non è di per sé considerato prova dell'esistenza di un investimento.

- v) crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale¹; e

- vi) diritti di proprietà intellettuale² e avviamento;

i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti, purché presentino le caratteristiche di un investimento, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti, purché mantengano le caratteristiche di un investimento;

¹ Si precisa che i crediti monetari non comprendono crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o giuridica nel territorio di una parte a una persona fisica o giuridica nel territorio dell'altra parte, né dal finanziamento di contratti simili, diverso da un prestito di cui al punto iii), né da ordinanze, sentenze o lodi arbitrali connessi.

² Ai fini del presente accordo, i "diritti di proprietà intellettuale" si riferiscono perlomeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare:

- a) il diritto d'autore e i diritti connessi;
- b) i marchi;
- c) le indicazioni geografiche;
- d) i disegni e modelli industriali;
- e) i brevetti;
- f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati);
- g) la protezione di informazioni segrete; e
- h) le varietà vegetali.

- i) "investitore di una parte", una persona fisica o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte;
- j) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;
- k) "misura", qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- l) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;
- m) "paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 4.22 (Applicazione territoriale);
- n) "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- o) "parte", la parte UE o il Vietnam;

- p) "interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri¹ e del Vietnam, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale; e
- q) "investimento disciplinato", un investimento di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o realizzato o acquisito in seguito, che è stato effettuato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra parte.

CAPO 2

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 2.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:
- a) agli investimenti disciplinati, e
- b) agli investitori di una parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati.

¹ Si precisa che le disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri dell'Unione comprendono le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione.

2. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano:
- a) ai servizi audiovisivi;
 - b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione¹ di materiali nucleari;
 - c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - d) al cabotaggio marittimo nazionale²;
 - e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

¹ Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.

² Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il "cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sottosezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.

- ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione;
 - iv) i servizi di assistenza a terra; e
 - v) i servizi di gestione degli aeroporti;
 - e
 - f) ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
3. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti¹.
4. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

¹ Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6. A eccezione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).

ARTICOLO 2.2

Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione

1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale.

2. Si precisa che il presente capo non può essere interpretato come un impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e regolamentare, anche in un modo tale da incidere negativamente sull'esecuzione degli investimenti o sulle aspettative di profitto di un investitore.
3. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 4, nei seguenti casi la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione del presente capo:
 - a) in assenza di un impegno specifico, nei confronti di un investitore dell'altra parte o di un investimento disciplinato dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
 - b) in conformità di condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione.
4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione¹ o di richiederne il rimborso, oppure nel senso di imporre a tale parte di compensare l'investitore per tale interruzione o rimborso, se questi ultimi sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti di cui all'allegato 1 (Autorità competenti).

¹ Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti.

2. In deroga al paragrafo 1 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 2 (Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale), una parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui, rispettivamente, all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio, qualora si tratti di:
 - a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
 - b) misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purché tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o

- c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purché non siano applicate a investimenti effettuati nel territorio della parte prima della data di entrata in vigore di tali misure¹ o in modo tale da causare danni o perdite a tali investimenti.

ARTICOLO 2.4

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:
 - a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi ricreativi, culturali e sportivi;

¹ Ai fini della presente lettera, le parti convengono che, se una parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite agli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura.

c) pesca e acquacoltura;

d) silvicoltura e caccia; e

e) attività estrattive, compresi il petrolio e il gas.

3. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o internazionale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di:

a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici¹;

b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

¹ Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunità economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale.

c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi¹ o al suo allegato sui servizi finanziari.

5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali quelli di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), previsti da altri accordi bilaterali, regionali o internazionali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per sé come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una parte a norma di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento".

6. Il presente articolo è interpretato conformemente al principio *eiusdem generis*².

¹ Quale contenuto nell'allegato 1b dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

² Si precisa che il presente paragrafo non può essere interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio *eiusdem generis*.

ARTICOLO 2.5

Trattamento degli investimenti

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti).
2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce:
 - a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
 - b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
 - c) un comportamento manifestamente arbitrario;
 - d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
 - e) un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o
 - f) una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti conformemente al paragrafo 3.

3. Un trattamento non elencato al paragrafo 2 può costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le parti abbiano così concordato secondo le procedure di cui all'articolo 4.3 (Modifiche).

4. Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore dell'altra parte per indurlo a effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento.

5. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.

6. Qualora una parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra parte o con investimenti disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale parte non può violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti:
 - a) l'accordo scritto è concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo¹;

¹ Si precisa che un accordo scritto che è concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non comprende il rinnovo o la proroga di un accordo conformemente alle disposizioni dell'accordo originario e a condizioni identiche o sostanzialmente identiche all'accordo originario che è stato concluso ed è entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

- b) l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento;
 - c) l'accordo scritto¹ crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti in relazione a detto investimento; e
 - d) l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale.
7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 2.6

Indennizzo delle perdite

1. Gli investitori di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale altra parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo.

¹ Per "accordo scritto" si intende un accordo scritto concluso da una parte con un investitore dell'altra parte o con un suo investimento, negoziato ed eseguito da entrambe le parti, per mezzo di uno o più strumenti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, è accordata una restituzione o un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva dall'altra parte, qualora tali perdite derivino:

- a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o
- b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte,

senza che la situazione lo richiedesse.

ARTICOLO 2.7

Espropriazione

1. Nessuna parte può nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori dell'altra parte, né direttamente né indirettamente, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:

- a) per un fine pubblico;
- b) conformemente al principio del giusto procedimento;

- c) su base non discriminatoria; e

 - d) dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi a un tasso ragionevole determinati in base a criteri commerciali e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile conformemente all'articolo 2.8 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il Vietnam sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni deve essere:
- a) effettuata per uno scopo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili¹; e
 - b) accompagnata dal pagamento di un'indennità pari al prezzo di mercato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili.
4. Il rilascio di licenze obbligatorie in relazione ai diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC ("accordo TRIPS").

¹ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili del Vietnam sono la legge fondiaria n. 45/2013/QH13 e il decreto n. 44/2014/ND-CP, che disciplina i prezzi dei terreni.

5. Un investitore interessato da un'espropriazione ha il diritto, conformemente alla legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della sua domanda e della valutazione del suo investimento.

6. Il presente articolo deve essere interpretato conformemente all'allegato 4 (Intesa sull'espropriazione).

ARTICOLO 2.8

Trasferimento

Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

- a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
- b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
- c) pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;

- d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
- e) redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento;
- f) versamenti a norma degli articoli 2.6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione); e
- g) il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti).

ARTICOLO 2.9

Surrogazione

Qualora una parte, o un organismo che opera per conto della parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra parte, quest'ultima riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte può far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore unicamente previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.

CAPO 3

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

SOTTOSEZIONE 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3.1

Obiettivo

La presente sezione ha per obiettivo l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire a una soluzione concordata.

ARTICOLO 3.2

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alla prevenzione e alla risoluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo.

SOTTOSEZIONE 2

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 3.3

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato istituito a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo.

3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle.

5. La parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può avvalersi dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se:

- a) l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
- b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4;
- c) le parti decidono di non tenere le consultazioni; o
- d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 3.4

Meccanismo di mediazione

Le parti possono convenire in qualsiasi momento di avviare un procedimento di mediazione a norma dell'allegato 9 (Meccanismo di mediazione) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.

SOTTOSEZIONE 3

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 3.5

Avvio del procedimento arbitrale

1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), la parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte, una cui copia è presentata al comitato. La parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 3.6

Mandato del collegio arbitrale

Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 3.10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale).".

ARTICOLO 3.7

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Se le parti non giungono a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). Se una parte non nomina un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra parte, viene estratto a sorte dal presidente del comitato o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale parte istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri).
4. Se le parti non giungono a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato o un suo delegato, su richiesta di una parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri).
5. Il presidente del comitato o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura).

7. Se, quando è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non è ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le parti o da una parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.

ARTICOLO 3.8

Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale

1. Le norme e le procedure di cui al presente articolo e agli allegati 7 (Regolamento di procedura) e 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale.

2. Salvo diversa decisione delle parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare tutte le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario del procedimento e i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

3. La sede dell'udienza è decisa di comune accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Vietnam e ad Hanoi se la parte attrice è la parte UE.

4. Le udienze sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 7 (Regolamento di procedura).

5. Conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), alle parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una parte sono messe a disposizione dell'altra parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte del collegio arbitrale alle domande e osservazioni di una parte su tali risposte.

6. Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni *amicus curiae*) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una parte.

7. Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale può tuttavia autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti a esso presentati rimangono riservati.

ARTICOLO 3.9

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'effettiva urgenza del caso.

ARTICOLO 3.10

Relazione interinale

1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.
2. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica.

4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

ARTICOLO 3.11

Relazione finale

1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione.

3. La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle parti.

ARTICOLO 3.12

Esecuzione della relazione finale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.

ARTICOLO 3.13

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per decidere di comune accordo il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione ("periodo di tempo ragionevole").

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) ("collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato.
3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Le parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 3.14

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.

2. Se le parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilità di tali misure, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato. La parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione).

3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 3.15

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alla parte attrice e al comitato alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.

2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, nel quadro degli impegni commerciali e di investimento preferenziali applicabili tra le parti, che hanno un effetto equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può applicare dette misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Se ritiene che l'effetto delle misure adottate dalla parte attrice non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice, con copia al comitato, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il collegio arbitrale originario notifica alle parti e al comitato il proprio lodo sulle misure adottate dalla parte attrice. Le misure di cui al paragrafo 2 non devono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le misure adottate devono essere compatibili con tale lodo.

4. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano:
- a) una volta che le parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.19 (Soluzione concordata);
 - b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione); o
 - c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto a norma dall'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.

ARTICOLO 3.16

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito delle misure applicate dalla parte attrice o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca le misure adottate conformemente all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato.

3. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), sono revocate, a seconda dei casi, le misure di cui all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) o la compensazione. Se del caso, il livello delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3.15, paragrafo 2, o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.17

Sostituzione degli arbitri

Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o più dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, è prorogato di 20 giorni.

ARTICOLO 3.18

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione, su richiesta scritta di entrambe le parti. Le parti ne informano di conseguenza il comitato. Il collegio arbitrale può inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade e il procedimento è chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nella presente sezione sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 3.24 (Scelta del foro).

2. Le parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.19

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente sezione. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.

ARTICOLO 3.20

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate e presentate alle parti affinché possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.21

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 ("convenzione di Vienna"). Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC ("organo di conciliazione dell'OMC"). Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

ARTICOLO 3.22

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico in alcun caso.

2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

SOTTOSEZIONE 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3.23

Elenco degli arbitri

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco per il Vietnam;
- b) un sottoelenco per l'Unione e i suoi Stati membri; e

- c) un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, né vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale.
2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.
 3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori).
 4. Il comitato può istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tale elenco supplementare è utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale).

ARTICOLO 3.24

Scelta del foro

1. Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie.

2. In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, una parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del presente articolo:

- a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;
- b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1; e
- c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Né l'accordo OMC né l'accordo di libero scambio possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione).

ARTICOLO 3.25

Termini

1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 3.26

Riesame e modifica

Il comitato può riesaminare e decidere di modificare gli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE B

Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti

SOTTOSEZIONE 1

Ambito di applicazione e definizioni

ARTICOLO 3.27

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte, da un lato, e l'altra parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura¹ che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una società stabilita in loco di proprietà del ricorrente o da questi controllata, alla società stabilita in loco.
2. Si precisa che un ricorrente non presenta una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento è stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.

¹ Si precisa che il termine "misura" può comprendere anche le omissioni.

3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 3.38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo.
4. Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una parte è trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).

ARTICOLO 3.28

Definizioni

Ai fini della presente sezione, salvo diversamente indicato, si intende per:

- a) "procedimenti", i procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello a norma della presente sezione;
- b) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;
- c) "ricorrente di una parte":
 - i) un investitore di una parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per proprio conto; o

- ii) un investitore di una parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per conto di una società stabilita in loco, di proprietà di tale investitore o da questi controllata; si precisa che una domanda presentata a norma del presente punto si considera relativa a una controversia tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID;

- d) "convenzione ICSID", la convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

- e) "parte non coinvolta nella controversia", il Vietnam, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, o l'Unione, qualora il convenuto sia il Vietnam;

- f) "convenuto", il Vietnam oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda).

- g) "società stabilita in loco", una persona giuridica, stabilita nel territorio di una parte, di proprietà di un investitore dell'altra parte o da questi controllata;

- h) "Convenzione di New York del 1958", la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958;

- i) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia, oppure i finanziamenti erogati da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia sotto forma di una donazione o di una sovvenzione;
- j) "UNCITRAL", la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale;
e
- k) "norme di trasparenza UNCITRAL", le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.

SOTTOSEZIONE 2

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E CONSULTAZIONI

ARTICOLO 3.29

Risoluzione amichevole

Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni). È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio dei procedimenti di cui alla presente sezione.

ARTICOLO 3.30

Consultazioni

1. Se non è possibile risolvere una controversia amichevolmente come previsto all'articolo 3.29 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, presenta all'altra parte una richiesta di consultazioni. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una società stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della società stabilita in loco;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate;
- c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1;
- d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e
- e) gli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra parte, che possiede o controlla l'investimento disciplinato, compresa, se del caso, la società stabilita in loco in relazione alla quale è stata presentata una richiesta di consultazioni.

Se la richiesta di consultazioni è presentata da uno o più ricorrenti o per conto di una o più società stabilite in loco, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o società stabilita in loco.

2. La richiesta di consultazioni è presentata:

a) entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione:

i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o

ii) dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco; o

b) entro due anni dalla in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, abbia cessato di esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dal diritto interno e, in ogni caso, non oltre sette anni dalla data in cui il ricorrente per la prima volta sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione:

i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o

- ii) dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco¹;
3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:
- a) ad Hanoi, se le consultazioni vertono su misure del Vietnam;
 - b) a Bruxelles, se le consultazioni vertono su misure dell'Unione; o
 - c) nella capitale dello Stato membro dell'Unione interessato, se la richiesta di consultazioni verte unicamente su misure adottate da tale Stato membro.

Le consultazioni possono tenersi anche tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo, in particolare se è coinvolta una piccola o media impresa.

4. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni.
5. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia rinunciato al procedimento nel quadro della presente sezione e non possa presentare una domanda a norma della stessa. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni.

¹ Il paragrafo 2, lettera b), non si applica qualora si applichi l'allegato 12 (Procedimenti paralleli).

6. I termini di cui ai paragrafi 2 e 5 non rendono le domande irricevibili se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dalla parte interessata, purché il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo.

7. La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. Se vengono individuate misure adottate da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa anche allo Stato membro interessato.

ARTICOLO 3.31

Mediazione

1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.

2. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.

3. Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

4. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore può a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione né del Vietnam.

5. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale è stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

SOTTOSEZIONE 3

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA E CONDIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 3.32

Avviso dell'intenzione di presentare una domanda

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso in cui specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di presentare la domanda di risoluzione della controversia a norma della presente sezione e contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una società stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della società stabilita in loco;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate;
 - c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; e

- d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto.

L'avviso dell'intenzione di presentare una domanda viene inviato all'Unione o al Vietnam, a seconda dei casi. Se viene individuata una misura adottata da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa anche allo Stato membro interessato.

2. Se l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda è stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto e, una volta effettuata tale determinazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso comunica al ricorrente se ad agire in qualità di convenuto è l'Unione o uno Stato membro dell'Unione.

3. Qualora il ricorrente non sia stato informato della determinazione del convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda:

- a) se le misure indicate nell'avviso sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto; o
- b) se le misure indicate nell'avviso comprendono misure adottate dall'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.

4. Il ricorrente può presentare una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) basandosi sulla determinazione di cui al paragrafo 2 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro i termini di cui al paragrafo 2, conformemente al paragrafo 3.

5. Qualora, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 2, il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, né l'Unione né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità della domanda o della sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.

6. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 2.

7. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

ARTICOLO 3.33

Presentazione di una domanda

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente può presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda).

2. Una domanda può essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie:
 - a) la convenzione ICSID;
 - b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti ("regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a);
 - c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o
 - d) qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo può presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c).
3. Tutte le richieste specificate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c).
4. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello.

5. Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtù delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.

6. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

ARTICOLO 3.34

Altre domande

1. Un ricorrente non presenta una domanda al tribunale se ha una domanda pendente dinanzi a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente.

2. Il ricorrente che agisca per proprio conto non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.

3. Il ricorrente che agisca per conto di una società stabilita in loco non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della società stabilita in loco oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dalla società stabilita in loco abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.

4. Prima di presentare una domanda il ricorrente fornisce:

a) elementi di prova atti a dimostrare che egli stesso e, ove pertinente a norma dei paragrafi 2 e 3, qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente o della società stabilita in loco, oppure qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata dal ricorrente o dalla società stabilita in loco, hanno ritirato le domande pendenti di cui al paragrafo 1, 2 o 3; e

b) una rinuncia al suo diritto e, se del caso, al diritto della società stabilita in loco, di avviare qualunque domanda di cui al paragrafo 1.

5. Il presente articolo si applica in combinato disposto con l'allegato 12 (Procedimenti paralleli).

6. La rinuncia presentata a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di nazionalità richieste per avviare un procedimento a norma del presente accordo.

7. I paragrafi da 1 a 4, compreso l'allegato 12 (Procedimenti paralleli), non si applicano quando le domande depositate dinanzi a un organo giurisdizionale interno sono avviate al solo scopo di ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori e non comportano il pagamento di un risarcimento pecuniario.

8. Se le domande sono presentate a norma sia della presente sezione sia della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), oppure a norma sia della presente sezione sia di un altro accordo internazionale riguardante un trattamento analogo a quello che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), una divisione del tribunale istituita a norma della presente sezione, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, tiene in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza i procedimenti a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) o di un altro accordo internazionale. A tal fine essa può anche sospendere il procedimento, qualora lo ritenga necessario. Nell'agire a norma della presente disposizione il tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6.

ARTICOLO 3.35

Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda

1. È possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale secondo le procedure di cui alla presente sezione ed è accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie;

- b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda);
 - c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1;
 - d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni);
 - e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e
 - f) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.34 (Altre domande).
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 3.36

Consenso

1. Il convenuto presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione.
2. Al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) il ricorrente comunica il proprio consenso secondo le procedure di cui alla presente sezione.
3. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 implica che:
 - a) le parti della controversia si astengono dal dare esecuzione a una sentenza pronunciata a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale); e
 - b) le parti della controversia si astengono dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza¹.
4. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 è ritenuto conforme:
 - a) all'articolo 25 della convenzione ICSID e alle disposizioni del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e
 - b) all'articolo II della Convenzione di New York del 1958 per quanto concerne una convenzione scritta.

¹ Si precisa che la presente lettera si applica in combinato disposto con l'articolo 3.57 (Esecuzione delle sentenze definitive).

ARTICOLO 3.37

Finanziamento da parte di terzi

1. In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che si avvale di tale finanziamento notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonché il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2. Tale notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo di finanziamento è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa.
3. Nell'applicare l'articolo 3.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

SOTTOSEZIONE 4

SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 3.38

Tribunale

1. È istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).
2. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, tre del Vietnam e tre di paesi terzi¹.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

¹ Anziché proporre la nomina di tre membri che siano suoi cittadini, ciascuna parte può proporre di nominare fino a tre membri di altre nazionalità. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati cittadini della parte che ne ha proposto la nomina.

4. I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. Il mandato dei membri del tribunale è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di cinque delle nove persone nominate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirla un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale.

6. Nell'esame delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.

7. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.

8. Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e saranno nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

9. In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro cittadino di un paese terzo, che deve essere designato dal presidente del tribunale. Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).

10. Il tribunale può stabilire le proprie procedure di lavoro. Tali procedure sono compatibili con le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e con la presente sezione. Se il tribunale decide di procedere in tal senso, il presidente del tribunale stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale e lo presenta al comitato. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato, a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione.

11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali norme integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

12. La divisione del tribunale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale sono anonime.

13. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.

14. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un onorario giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 16, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale a norma della presente sezione.

15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

16. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 17, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo, determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID, in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate.

18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

ARTICOLO 3.39

Tribunale d'appello

1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze del tribunale.

2. Il tribunale d'appello è composto da sei membri, dei quali due sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, due del Vietnam e due di paesi terzi.
3. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina i sei membri del tribunale d'appello¹.
4. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste ai paragrafi 2 e 3.
5. Il mandato dei membri del tribunale d'appello è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.

¹ Anziché proporre la nomina di due membri che hanno la sua nazionalità, ciascuna parte può proporre di nominare fino a due membri con un'altra nazionalità. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati in possesso della nazionalità della parte che ne ha proposto la nomina.

6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente, estratti a sorte per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. I membri del tribunale d'appello possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico e le qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più elevate funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

8. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.

9. La composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale d'appello.

10. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. Le procedure di lavoro sono compatibili con la presente sezione e le istruzioni di cui all'allegato 13 (Procedure di lavoro del tribunale d'appello). Il presidente del tribunale d'appello stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale d'appello e lo presenta al comitato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale d'appello apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale d'appello presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione.

11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali disposizioni integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale d'appello può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

12. La divisione del tribunale d'appello si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale d'appello pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale d'appello sono anonime.

13. I membri del tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.

14. I membri del tribunale d'appello ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un compenso giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente al paragrafo 16 per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello a norma della presente sezione.

15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

16. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione che stabilisce l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello. Tali onorari e spese sono suddivisi dal tribunale d'appello, tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate.

18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

ARTICOLO 3.40

Norme etiche

1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo¹, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia né partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne.

¹ Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo, sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.

2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di rikusazione della nomina. Tale avviso di rikusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di rikusazione contiene i motivi della rikusazione.

3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di rikusazione, il membro rikusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunità di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di rikusazione e senza indugio dà notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.

4. Se la rikusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.

5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

ARTICOLO 3.41

Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie

Le parti avviano negoziati per un accordo internazionale volto a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso a un meccanismo multilaterale d'appello o distinto da quest'ultimo, applicabile alle controversie nel quadro del presente accordo. Le parti possono pertanto decidere di non applicare determinate parti della presente sezione. Il comitato può adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie.

SOTTOSEZIONE 5

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 3.42

Diritto applicabile e norme di interpretazione

1. Il tribunale e il tribunale d'appello decidono se, come asserito dal ricorrente, le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti).

2. Nel pronunciare le proprie decisioni il tribunale e il tribunale d'appello applicano le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e altre disposizioni del presente accordo, ove applicabili, nonché altre norme o altri principi di diritto internazionale applicabili tra le parti e tengono in considerazione, come una questione di fatto, il pertinente diritto interno della parte coinvolta nella controversia.

3. Si precisa che il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dall'interpretazione del diritto interno condivisa dagli organi giurisdizionali o dalle autorità competenti a interpretare il pertinente diritto interno, e qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale e dal tribunale d'appello non è vincolante per gli organi giurisdizionali e le autorità delle parti. Il tribunale e il tribunale d'appello non sono competenti a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte coinvolta nella controversia.

4. Il tribunale e il tribunale d'appello interpretano il presente accordo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

5. Se insorgono gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative alla presente sezione, il comitato può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

ARTICOLO 3.43

Misure antielusione

Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilità, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

ARTICOLO 3.44

Eccezioni pregiudiziali

1. Il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda è manifestamente infondata entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione.

2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.

3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima riunione della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione motivandole debitamente. Se l'eccezione perviene dopo la prima riunione della divisione del tribunale, il tribunale emette tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria non appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nell'emettere la decisione il tribunale presume che i fatti addotti siano veri e può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia.

4. La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 3.45 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda e lascia impregiudicato il potere di un tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali. Si precisa che tale eccezione può essere sollevata anche per dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella competenza del medesimo.

ARTICOLO 3.45

Domande giuridicamente infondate

1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali, quali un'eccezione volta a dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella sua competenza, e fatto salvo il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto volta a dimostrare che, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria) anche qualora i fatti adottati fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia.

2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Tale eccezione non può essere presentata nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.44 (Eccezioni preliminari), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito a tale eccezione, motivandole debitamente.

ARTICOLO 3.46

Trasparenza del procedimento

1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8.
2. La richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di rikusazione e la decisione in merito a tale rikusazione a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche) nonché la richiesta di riunione delle domande a norma dell'articolo 3.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

3. Fatto salvo l'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo.

4. Fatto salvo l'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilità di espungere informazioni riservate o protette¹.

5. I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalità.

6. Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle parti il comitato può adottare una decisione a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilità di tale articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo.

¹ Si precisa che le informazioni riservate o protette, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL, comprendono informazioni governative classificate.

7. Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, né le parti della controversia né il tribunale possono divulgare a qualsiasi parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite¹.

8. Una parte della controversia può divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinché dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

¹ Si precisa che, se una parte della controversia che ha presentato le informazioni decide di ritirare, in tutto o in parte, la sua comunicazione contenente tali informazioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'altra parte della controversia ripresenta, ove necessario, documenti completi ed espunti provvedendo a sopprimere le informazioni ritirate dalla parte della controversia che per prima le ha presentate o a ridesignare le informazioni in modo coerente con la designazione fornita dalla parte della controversia che per prima le ha presentate.

ARTICOLO 3.47

Decisioni provvisorie

Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro di beni né impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.

ARTICOLO 3.48

Garanzia a copertura delle spese

1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale può ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti.
2. Se la garanzia a copertura delle spese non è costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

ARTICOLO 3.49

Rinuncia agli atti

Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti del procedimento tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorità del tribunale cessa. Il ricorrente non può in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

ARTICOLO 3.50

Lingua del procedimento

1. Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento.

2. Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinché la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale¹.

ARTICOLO 3.51

parte non coinvolta nella controversia

1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia:
 - a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e

¹ Nel valutare l'efficacia economica del procedimento, il tribunale dovrebbe tenere conto delle spese sostenute dalle parti della controversia e dal tribunale nell'esame della giurisprudenza e della dottrina suscettibili di essere invocate dalle parti della controversia.

- b) su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento).

2. La parte non coinvolta nella controversia può assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.

ARTICOLO 3.52

Relazioni di esperti

Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, può nominare uno o più esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

ARTICOLO 3.53

Sentenza provvisoria

1. Se conclude che una misura oggetto della controversia viola una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), il tribunale, sulla base di una richiesta del ricorrente e sentite le parti della controversia, può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:

- a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e

- b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, anziché provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di corrispondere il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, determinati in modo coerente con le pertinenti disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti).

Se la domanda è stata presentata per conto di una società stabilita in loco, qualsiasi sentenza a norma del presente paragrafo stabilisce che:

- a) il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili sono corrisposti alla società stabilita in loco; e
- b) le eventuali restituzioni sono corrisposte alla società stabilita in loco.

Il tribunale non può disporre l'abrogazione del trattamento in questione.

2. Il risarcimento pecuniario non può eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua società stabilita in loco, a seguito della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Si precisa che, nel momento in cui presenta una domanda per proprio conto, l'investitore può recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in relazione al proprio investimento disciplinato.

3. Il tribunale non può riconoscere risarcimenti di carattere punitivo.

4. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento¹. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese spese di rappresentanza e di assistenza legale ragionevoli, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo.
5. Il comitato può adottare regole supplementari in materia di onorari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o una piccola o media impresa. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
6. Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non può essere rispettato, il tribunale adotta una decisione a tal fine indicando i motivi di tale ritardo.

¹ Si precisa che l'espressione "spese del procedimento" comprende: a) spese ragionevoli per la consulenza di esperti e altre tipologie di assistenza richieste dal tribunale, e b) spese ragionevoli per i viaggi e altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale.

ARTICOLO 3.54

Procedura d'appello

1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:
 - a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;
 - b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; o
 - c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).
2. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato.
3. Se il tribunale d'appello rileva che l'appello è fondato, la sua decisione modifica o annulla, in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale.

4. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora ciò non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale.

5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello fino alla data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. Salvo quando circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del procedimento non può in alcun caso superare i 270 giorni.

6. La parte della controversia che impugna la sentenza costituisce una garanzia atta a coprire le spese dell'appello e un importo ragionevole che deve essere determinato dal tribunale d'appello alla luce delle circostanze del caso.

7. Per quanto riguarda la procedura d'appello si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3.37 (Finanziamento da parte di terzi), 3.46 (Trasparenza del procedimento), 3.47 (Decisioni provvisorie), 3.49 (Rinuncia agli atti), 3.51 (parte non coinvolta nella controversia), 3.53 (Sentenza provvisoria) e 3.56 (Indennizzo o altre forme di riparazione).

ARTICOLO 3.55

Sentenza definitiva

1. Una sentenza provvisoria pronunciata a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna parte della controversia l'ha impugnata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 1.
2. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia respinto tale appello a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 2, la sentenza provvisoria diventa definitiva alla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione.
3. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui è stata emessa la decisione definitiva del tribunale d'appello.
4. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e abbia rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, una volta sentite, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia.

5. Ai fini della presente sezione l'espressione "sentenza definitiva" comprende qualsiasi decisione definitiva del tribunale d'appello pronunciata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 4.

ARTICOLO 3.56

Indennizzo o altre forme di riparazione

Il tribunale non accetta come difesa, domanda riconvenzionale, compensazione o domanda analoga valida, il fatto che l'investitore abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione in relazione alla totalità o a parte della riparazione richiesta in una controversia promossa a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.57

Esecuzione delle sentenze definitive

1. Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione:
 - a) vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e
 - b) non può essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso.

2. Le parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto è il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'articolo 3.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam è il convenuto.

4. Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam è il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo più lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustifichino.

5. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.

6. Si precisa che l'articolo 4.18 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.

7. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.

8. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.58

Ruolo delle parti

1. Le parti non offrono protezione diplomatica né avviano un ricorso internazionale in relazione a una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione di cui alla presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione a una misura di applicazione generale, qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo e in relazione a tale misura sia stata presentata una domanda per quanto riguarda un investimento specifico a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 3.51 (parte non coinvolta nella controversia) e all'articolo 5 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

ARTICOLO 3.59

Riunione delle domande

1. Qualora due o più domande presentate a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il convenuto può presentare al presidente del tribunale una richiesta di riunione di tali domande o di parti di esse. La richiesta contiene:

- a) i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si richiede la riunione;
- b) la portata della riunione richiesta; e
- c) i motivi alla base della richiesta.

Il convenuto trasmette la richiesta a ciascun ricorrente interessato da una domanda in relazione alla quale il convenuto intende ottenere la riunione.

2. Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si intende ottenere la riunione concordano sulla riunione delle domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Dopo aver ricevuto tale richiesta congiunta, il presidente del tribunale costituisce una nuova divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) ("divisione incaricata di riunire le domande"), competente sulla totalità o su parte delle domande che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione.

3. Se le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non sono giunte a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale). La divisione incaricata di riunire le domande dichiara la propria competenza a conoscere della totalità o di parte delle domande se, una volta esaminate le osservazioni formulate dalle parti della controversia, decide che ciò permetterebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze.

4. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento sulla base delle norme in materia di risoluzione delle controversie scelte di comune accordo dai ricorrenti tra quelle di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2.

5. Se i ricorrenti non hanno raggiunto un accordo sulle norme in materia di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione delle domande, la divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento conformemente al regolamento arbitrale UNCITRAL.

6. Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) si dichiarano incompetenti a conoscere delle domande o di parti delle domande in relazione alle quali è competente la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande; i procedimenti istruiti da tali divisioni sono sospesi o aggiornati, a seconda dei casi. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande pronuncia in relazione alle parti delle domande su cui ha dichiarato la propria competenza è vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale).

7. Un ricorrente può ritirare la domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo e tale domanda non può essere ripresentata, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).
8. Su richiesta del convenuto, la divisione incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi 3 e 6, può decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalità o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.
9. Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere misure opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

CAPO 4

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 4.1

Comitato

1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti della parte UE e del Vietnam.

2. Il comitato si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Vietnam, salvo diversa decisione delle parti. Il comitato è copresieduto dal ministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

3. Il comitato:

- a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo;
- b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
- c) esamina le questioni relative al presente accordo sottoposte da una parte;
- d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
- e) valuta eventuali miglioramenti del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;

- f) su richiesta di una delle parti, esamina l'attuazione di eventuali soluzioni concordate per quanto riguarda una controversia nel quadro del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
 - g) esamina i progetti di procedure di lavoro stabiliti dal presidente del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
 - h) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
 - i) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato può:
- a) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
 - b) valutare e raccomandare alle parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo;

- c) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, anche a norma dell'articolo 3.42 (Diritto applicabile e regole di interpretazione), paragrafo 4, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e i tribunali istituiti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
 - d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
 - e) adottare il proprio regolamento interno; e
 - f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo.
5. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo e previo espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge delle parti, il comitato può:
- a) adottare decisioni di nomina dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3; aumentare o diminuire il numero di membri a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 3, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 4; e destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche), paragrafo 5;

- b) adottare e, successivamente, modificare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 4; tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello;
- c) adottare una decisione in forza della quale si applica l'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo dell'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento), paragrafo 3;
- d) fissare l'importo dell'onorario mensile di cui all'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 14, e all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 14, nonché degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafi 14 e 16, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafi 14 e 16;
- e) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e le altre spese dei membri del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 17, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 17;
- f) adottare o respingere i progetti di procedure di lavoro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
- g) adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.41 (Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie); e

- h) adottare regole supplementari in materia di onorari a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 5.

ARTICOLO 4.2

Processo decisionale del comitato

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato può formulare appropriate raccomandazioni alle parti.
3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate di comune accordo.

ARTICOLO 4.3

Modifiche

1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 4.13 (Entrata in vigore).

2. In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilità lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte.

ARTICOLO 4.4

Fiscalità

1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 4.5

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali:
 - a) la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 4.6

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

- e) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita), ivi comprese quelle relative:
- i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza;
- o

- f) incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attività economiche o di investitori dell'altra parte¹.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte;
- ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
- iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
- iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

ARTICOLO 4.7

Eccezioni specifiche

Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).

ARTICOLO 4.8

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;

- ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
o
- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 4.9

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari

L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

- a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;

- b) emissione o commercio di strumenti finanziari;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
- f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

ARTICOLO 4.10

Misure di salvaguardia temporanee

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

ARTICOLO 4.11

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna

1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali:

- a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
- b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
- c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
- d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
e
- e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione.

2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) natura e portata delle difficoltà;
- b) ambiente economico e commerciale esterno; o
- c) interventi correttivi alternativi a disposizione.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

ARTICOLO 4.12

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 4.13

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data.

3. Le notifiche conformemente al paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Vietnam.

4. Il presente accordo può essere applicato provvisoriamente, con l'accordo delle parti. In tal caso il presente accordo si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e il Vietnam si sono dati reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria. Le parti possono concordare un'altra data.

5. Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga al paragrafo 4, purché l'altra parte abbia espletato le procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria e non sollevi obiezioni a tale applicazione entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono applicate provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica.

6. Una parte può porre fine all'applicazione provvisoria dandone notifica scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Il comitato e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

ARTICOLO 4.14

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. L'Unione o il Vietnam possono notificare per iscritto all'altra parte la loro intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 4.15

Denuncia

In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.14 (Durata), le disposizioni del capo 1 (Obiettivi e definizioni generali), degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), le pertinenti disposizioni del capo 4 nonché le disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) continuano a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

ARTICOLO 4.16

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte può adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

ARTICOLO 4.17

Persone esercenti poteri pubblici delegati

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

ARTICOLO 4.18

Mancanza di efficacia diretta

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.

ARTICOLO 4.19

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 4.20

Relazioni con altri accordi

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi precedenti tra l'Unione o i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra.
2. Il presente accordo è parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

4. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo¹.
5. In caso di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), nonché dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo². In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) riprendono a produrre effetti³.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) conformemente alle regole e secondo le procedure di cui tale accordo, purché:
- a) la domanda derivi da una presunta violazione dell'accordo avvenuta prima della data di sospensione dell'applicazione dello stesso a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dell'accordo non è sospesa a norma del paragrafo 5, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e

¹ Le parti convengono che anche le clausole di temporaneità contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) cessano di produrre effetti.

² Le parti convengono che anche le clausole di temporaneità contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) sono sospese.

³ Si precisa che questa frase non rende efficaci gli accordi che non sono ancora entrati in vigore o sono stati denunciati conformemente alle loro disposizioni.

- b) non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'applicazione dell'accordo a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dello stesso non è sospesa a norma del paragrafo 5, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda.
7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, una domanda può essere presentata a norma del presente accordo conformemente alle regole e secondo le procedure ivi stabilite, purché:
- a) la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria dello stesso; e
- b) non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda.
8. Si precisa che non possono essere presentate domande a norma del presente accordo e nel rispetto delle regole e delle procedure in esso stabilite se la domanda deriva da una presunta violazione del presente accordo avvenuta prima della data di entrata in vigore dello stesso o, qualora il presente accordo sia applicato provvisoriamente, prima della data di applicazione provvisoria.
9. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 7.

ARTICOLO 4.21

Future adesioni all'Unione

1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per:
 - a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam.
3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.

5. Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.

ARTICOLO 4.22

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
- b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi conformemente alle lettere a) et b), salvo espressa disposizione contraria.

ARTICOLO 4.23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma inn calce al presente accordo.

ALLEGATI

DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA

- Allegato 1: Autorità competenti
- Allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale
- Allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti
- Allegato 4: Intesa sull'espropriazione
- Allegato 5: Debito pubblico
- Allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti
- Allegato 7: Regolamento di procedura
- Allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori
- Allegato 9: Meccanismo di mediazione

-
- Allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti
- Allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori
- Allegato 12: Procedimenti paralleli
- Allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello

AUTORITÀ COMPETENTI

Nel caso della parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea o un'amministrazione, un'autorità o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi il diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. Nel caso del Vietnam, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono il governo del Vietnam o il primo ministro del Vietnam, nonché un'amministrazione, un'autorità o un organo giurisdizionale.

ESENZIONE PER IL VIETNAM IN MATERIA DI TRATTAMENTO NAZIONALE

1. Nei seguenti settori o sottosettori o nelle seguenti attività il Vietnam può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato non conforme all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio:
 - a) quotidiani e agenzie di stampa, servizi di stampa, editoria e teleradiodiffusione, in qualsiasi forma;
 - b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese le videoregistrazioni;
 - c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche;
 - d) servizi di investigazione e vigilanza;
 - e) geodesia e cartografia;
 - f) servizi di istruzione secondaria e primaria;
 - g) ricerca, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas nonché di risorse minerali e naturali;

- h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione o distribuzione di energia;
 - i) servizi di trasporto di cabotaggio;
 - j) pesca e acquacoltura;
 - k) silvicoltura e caccia;
 - l) lotterie, gioco d'azzardo e scommesse;
 - m) servizi di amministrazione giudiziaria, tra cui i servizi connessi alla nazionalità;
 - n) applicazione in ambito civile;
 - o) produzione di materiali o attrezzature militari;
 - p) esercizio e gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e
 - q) sovvenzioni.
2. Qualora adottati o mantenga in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam non può imporre a un investitore della parte UE, a motivo della sua nazionalità, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente nel momento in cui tale misura entra in vigore.
-

INTESA SUL TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Le parti confermano la loro intesa comune sull'applicazione dell'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6:

1. In deroga alla condizione di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettera a), un investitore di una parte che ha in corso una controversia rientrante nell'ambito di applicazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), con la parte con cui ha concluso un accordo scritto che è stato perfezionato e ha preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo può beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, secondo le procedure e conformemente alle condizioni di cui al presente allegato.
2. Gli accordi scritti che sono stati conclusi e hanno preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo e che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo possono essere notificati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Tali accordi scritti:
 - a) soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d); e

- b) sono stati conclusi:
 - i) dal Vietnam con gli investitori degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato, o con i loro investimenti disciplinati; o
 - ii) da uno degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato con investitori del Vietnam o con i loro investimenti disciplinati.
3. La procedura di notifica degli accordi scritti di cui al paragrafo 1 è la seguente:
- a) la notifica comprende:
 - i) il nominativo, la nazionalità e l'indirizzo dell'investitore che è parte dell'accordo scritto oggetto di notifica, la natura dell'investimento disciplinato di tale investitore e, se il contratto scritto è concluso dall'investimento disciplinato di tale investitore, il nominativo, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'investimento; e
 - ii) una copia dell'accordo scritto, compresi tutti i suoi strumenti;

e

 - b) gli accordi scritti sono notificati per iscritto alla seguente autorità competente:
 - i) nel caso del Vietnam, il ministero della Pianificazione e degli investimenti; e

ii) nel caso della parte UE, la Commissione europea.

4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 non crea diritti sostanziali per l'investitore che è parte di tale accordo scritto notificato né per il suo investimento.
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, lettera b), stilano un elenco degli accordi scritti notificati conformemente ai paragrafi 2 e 3.
6. Qualora insorga una controversia in relazione a uno degli accordi scritti notificati, la pertinente autorità competente verifica se l'accordo soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d), e le procedure di cui al presente allegato.
7. Un investitore non può affermare che l'articolo 2.5 (Trattamento degli Investimenti), paragrafo 6, si applica all'accordo scritto qualora la verifica in conformità del paragrafo 6 del presente allegato permetta di concludere che le prescrizioni di cui a detto paragrafo non sono soddisfatte.
8. Gli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente allegato sono la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, l'Austria, la Romania e il Regno Unito.

INTESA SULL'ESPROPRIAZIONE

Le parti confermano la loro intesa comune sull'espropriazione:

1. l'espropriazione di cui all'articolo 2.7 (Espropriazione), paragrafo 1, può essere diretta o indiretta, in base ai seguenti criteri:
 - a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca; e
 - b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprietà.

2. Per stabilire se una misura o una serie di misure che una parte ha adottato in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
 - a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure che una parte ha adottato incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a dimostrare che si è verificato tale tipo di espropriazione;
 - b) la durata della misura o della serie di misure o dei relativi effetti; e
 - c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa.

 3. Una misura o una serie di misure non discriminatorie di una parte concepite per tutelare legittimi obiettivi di politica pubblica non costituisce un'espropriazione indiretta, a eccezione dei rari casi in cui l'impatto di tale misura o di tale serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.
-

DEBITO PUBBLICO

1. Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può essere portata avanti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita).
2. In deroga al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita)¹ o qualsiasi obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni).

¹ Si precisa che il solo fatto che una parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato per motivi legati a differenze di impatto macroeconomico, per esempio onde evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi legati all'ammissibilità alla ristrutturazione del debito, non configura una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita).

3. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati tramite:
 - i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o
 - ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale parte o da soggetti di proprietà di tale parte o da essa controllati;

e

- b) "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare di un paese applicabile a tale strumento di debito.

4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso della parte UE, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.

ELENCO DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

	Accordi	Clausole di temporaneità
1	Accordo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica d'Austria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 marzo 1995.	Articolo 11, paragrafo 3
2	Accordo tra l'Unione economica Belgio-Lussemburgo e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 24 gennaio 1991.	Articolo 14, paragrafo 2
3	Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproche degli investimenti, firmato il 19 settembre 1996.	Articolo 13, paragrafo 2
4	Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 novembre 1997, quale modificato il 21 marzo 2008.	Articolo 10, paragrafo 3

EU/VN/IPA/Allegato 6/it 1

	Accordi	Clausole di temporaneità
5	Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 agosto 1993.	Articolo 16, paragrafo 2
6	Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 24 settembre 2009 e modificato il 3 gennaio 2011.	Articolo 16, paragrafo 3
7	Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 21 febbraio 2008.	Articolo 16, paragrafo 4
8	Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 maggio 1992.	Articolo 12
9	Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 3 aprile 1993.	Articolo 13, paragrafo 3
10	Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 13 ottobre 2008.	Articolo 13, paragrafo 3
11	Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 agosto 1994.	Articolo 12, paragrafo 3
12	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990.	Articolo 14, paragrafo 2

EU/VN/IPA/Allegato 6/it 2

	Accordi	Clausole di temporaneità
13	Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 6 novembre 1995.	Articolo 13, paragrafo 4
14	Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 settembre 1995.	Articolo 13, paragrafo 4
15	Accordo sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato il 10 marzo 1994.	Articolo 14, paragrafo 3
16	Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 31 agosto 1994.	Articolo 12, paragrafo 3
17	Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 1° settembre 1994.	Articolo 11, paragrafo 2
18	Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 17 dicembre 2009.	Articolo 14, paragrafo 4

EU/VN/IPA/Allegato 6/it 3

	Accordi	Clausole di temporaneità
19	Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato l'8 settembre 1993.	Articolo 11, paragrafo 3
20	Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 20 febbraio 2006.	Articolo 13, paragrafo 3
21	Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 1° agosto 2002.	Articolo 14

EU/VN/IPA/Allegato 6/it 4

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Disposizioni generali

1. Ai fini del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e del presente regolamento di procedura ("regolamento") si intende per:
 - a) "esperto", una persona incaricata da una delle parti di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) "collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - c) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) "parte attrice", la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale);

- f) "giorno", un giorno di calendario;
 - g) "parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione);
 - h) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti); e
 - i) "rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
2. Salvo diversamente concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica delle udienze. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. Ciascuna parte e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria, un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte, questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dalla data di invio dell'e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
5. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un sabato, una domenica o una festa nazionale ufficiale del Vietnam o dell'Unione, il documento si considera presentato entro il termine prescritto se il documento è presentato il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49, un arbitro venga designato mediante estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, che devono essere comunicati tempestivamente alla parte convenuta. Se lo ritiene opportuno, la parte convenuta può assistere all'estrazione a sorte, che è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
9. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49, un arbitro sia designato mediante estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
10. Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
11. Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) conferma al comitato la propria disponibilità a esercitare la funzione di arbitro entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.

12. Il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso.
13. Le parti devono notificare al collegio arbitrale il mandato concordato di cui all'articolo 3.6. (Mandato del collegio arbitrale) entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni scritte

14. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice.

Funzionamento dei collegi arbitrali

15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
16. Salvo altrimenti disposto nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

17. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
18. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), né dagli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

20. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare a un procedimento arbitrale, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), viene designato un sostituto conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11.

21. Qualora una parte ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte è tenuta a informarne l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale dell'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) da parte dell'arbitro.

22. Qualora una parte ritenga che un arbitro, diverso dal presidente, non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che tale questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, a seguito di tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11.

23. Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, una parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione di tale persona relativa alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Qualora tale persona decida che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, essa designa un nuovo presidente estraendolo a sorte tra le altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni dal momento in cui è stata comunicata la data della decisione di cui al presente punto.

24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo di tempo necessario a espletare le procedure di cui ai punti da 21 a 23.

Udienze

25. Consultate le parti e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza. e ne dà conferma per iscritto alle parti. Tali informazioni vengono inoltre messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.

26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

28. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;
 - c) gli esperti;
 - d) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
 - e) gli assistenti degli arbitri.

29. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti e gli esperti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

30. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che interverranno oralmente nel corso dell'udienza per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

31. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nell'ordine seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Contestazione

- a) replica della parte attrice;
 - b) controreplica della parte convenuta.
32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti o agli esperti in qualsiasi momento dell'udienza.
33. Il collegio arbitrale predispose la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
34. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

35. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
36. Ciascuna parte trasmette all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.

Riservatezza

37. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data delle comunicazioni, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possa essere resa pubblica, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che una parte renda pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte, indipendenti dai governi delle parti, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
41. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi la sua nazionalità o il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti conformemente ai punti 44 e 45.

42. Nel proprio lodo il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 40 e 41. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti sono trasmesse entro 10 giorni e il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3.8 (Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale), paragrafo 2, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
45. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta, che deve essere una delle lingue di lavoro dell'OMC.

46. I lodi del collegio arbitrale sono emessi nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

47. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento.

48. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Altre procedure

49. Il presente regolamento si applica anche alle procedure di cui agli articoli 3.3 (Consultazioni), 3.13 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 3.16 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione). I termini stabiliti nel presente regolamento sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
 - a) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - b) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato", una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'allegato 9 (Meccanismo di mediazione);

- e) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti); e
- f) "personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Responsabilità

- 2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obbligo di dichiarazione

- 3. Prima di essere nominato arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli informandone per iscritto il comitato affinché siano esaminati dalle parti. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento.

Doveri degli arbitri

6. Gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle sue funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti).
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20. Il presente codice di condotta si applica, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito all'articolo 3.4 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio del procedimento di mediazione

1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, è sufficientemente dettagliata ed espone chiaramente gli argomenti della parte richiedente; tale richiesta:
 - a) indica la specifica misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli investimenti tra le parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto accogliendola o respingendola entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 4

Designazione del mediatore

1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte tra i nominativi che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato designa il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti.
4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non è stato ancora istituito, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.

6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica, mutatis mutandis, ai mediatori. Si applicano, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 7 (Regolamento di procedura).

ARTICOLO 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le parti.

3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con le disposizioni del presente accordo.
4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura coinvolge merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono messe a disposizione del pubblico. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione;
 - b) delle procedure applicate; e

- c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. Il procedimento di mediazione si conclude con:

- a) l'adozione, a opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo;
- c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o
- d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti sono giunte a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo.
3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
5. Un mediatore non può esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 9

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 7 (Regolamento di procedura), punto 12.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.31 (Mediazione).

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Avvio del procedimento

1. Una parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto.

2. Qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte delle autorità dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa al convenuto, determinato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). Qualora non sia stato determinato il convenuto, essa è trasmessa all'Unione. Qualora sia accolta, la richiesta specifica se è l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione¹.
3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la valuta con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 45 giorni o, nel caso in cui tale richiesta sia presentata dopo una richiesta di consultazioni presentata a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento.
4. La richiesta contiene:
 - a) una sintesi delle controversie o delle dispute compresa, se del caso, un'indicazione dei pertinenti strumenti giuridici sufficientemente precisa da permettere di definire la questione alla base della richiesta;
 - b) i nominativi e i dati di contatto della parte richiedente e dei suoi rappresentanti; e

¹ Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia a oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, quest'ultima interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che tale Stato membro non chieda all'Unione di intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione.

- c) un riferimento al consenso alla mediazione o un invito all'altra parte o alle altre parti della controversia a partecipare a una mediazione nel quadro del presente meccanismo di mediazione.

ARTICOLO 3

Designazione del mediatore

1. Qualora entrambe le parti della controversia decidano di partecipare a un procedimento di mediazione, tali parti si adoperano per giungere a un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.
2. Qualora le parti della controversia non giungano a un accordo sulla designazione del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di estrarre a sorte e nominare un mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione né del Vietnam.
3. Il presidente del tribunale nomina il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nella ricerca di una soluzione concordata.

ARTICOLO 4

Regole del procedimento di mediazione

1. Appena possibile dopo la sua designazione, il mediatore esamina con le parti della controversia, di persona, telefonicamente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione:
 - a) lo svolgimento della mediazione, in particolare le questioni procedurali in sospeso, come le lingue da utilizzare e il luogo degli incontri di mediazione;
 - b) un calendario provvisorio per lo svolgimento della mediazione;
 - c) qualsiasi obbligo giuridico di dichiarazione che possa essere pertinente per lo svolgimento della mediazione;
 - d) l'eventuale volontà delle parti della controversia di decidere per iscritto di non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto della mediazione mentre quest'ultima è in corso;
 - e) la necessità di prevedere modalità particolari per l'approvazione di un accordo di risoluzione della controversia; e
 - f) le disposizioni finanziarie, quali il calcolo e il pagamento degli onorari e delle spese del mediatore conformemente all'articolo 8 (Costi) del presente allegato.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare le parti della controversia congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte interessata o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Quando interviene in qualità di parte di un procedimento di mediazione, l'Unione, uno Stato membro dell'Unione o il Vietnam possono mettere a disposizione del pubblico le soluzioni concordate, fatta salva l'espunzione di informazioni designate come riservate o protette.

7. Il procedimento si conclude con:

- a) l'adozione, a opera delle parti della controversia, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; o
- c) un avviso scritto di una delle parti della controversia.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 5

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando è stata concordata una soluzione, ciascuna parte della controversia si adopera per adottare le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento;
 - b) delle procedure applicate; e
 - c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

4. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalla parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni lavorativi. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
 - b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

2. Fatto salvo qualsiasi accordo raggiunto a norma dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie).

3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

ARTICOLO 8

Costi

1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 16.

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE,
I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si intende per:

- a) "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
- b) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'articolo 3.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti);
- c) "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello;
- d) "assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni;

- e) "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

ARTICOLO 2

Responsabilità nel procedimento

I candidati e i membri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali e a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti.

ARTICOLO 3

Obbligo di dichiarazione

1. Prima della nomina, i candidati dichiarano alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, che potrebbero influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.
2. I membri comunicano per iscritto alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.

3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1. I membri dichiarano tali interessi, relazioni o fatti alle parti della controversia¹.

ARTICOLO 4

Doveri dei membri

1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7 del presente codice di condotta e le rispettino.
4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.

¹ Si precisa che questo obbligo non si applica alle informazioni che sono già di pubblico dominio o erano note, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere note, a tutte le parti della controversia.

ARTICOLO 5

Indipendenza e imparzialità dei membri

1. I membri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di parzialità o irregolarità, e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealtà verso una parte o una parte della controversia.
2. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. I membri non si servono della loro posizione di membro per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
4. I membri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
5. I membri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità¹.

¹ Si precisa che il fatto che un membro percepisca un reddito da un governo o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non è ritenuto di per sé incompatibile con i paragrafi 2 e 5.

ARTICOLO 6

Obblighi degli ex membri

1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato:
 - a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
 - b) in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze.
3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.

4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o sia comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, dà all'ex membro la possibilità di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
- a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
 - b) le parti; e
 - c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

ARTICOLO 7

Riservatezza

1. I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. I membri non divulgano, né integralmente né in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento).

3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che esse siano.

ARTICOLO 8

Spese

Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute.

ARTICOLO 9

Mediatori

Le norme stabilite nel presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

ARTICOLO 10

Collegio consultivo

1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 3.40 (Norme etiche) e, laddove ciò sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un collegio consultivo.
2. Il collegio consultivo è composto dai rispettivi vicepresidenti e dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello.

PROCEDIMENTI PARALLELI

1. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafo 1, un investitore della parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), una domanda in cui si adduce la violazione, a opera del Vietnam, di una disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione) qualora tale investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale¹, una domanda in cui si adduce una violazione della medesima disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione).

¹ Il fatto che un investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale, in relazione a uno dei suoi investimenti, una domanda in cui si adduce la violazione, a opera del Vietnam, di una disposizione del capo 2, non osta a che il medesimo investitore presenti al tribunale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), per quanto riguarda gli altri suoi investimenti, qualora si presuma che tali altri investimenti siano interessati dalla stessa misura.

2. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafi 2 e 3, qualora il Vietnam sia il convenuto, un investitore della parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), una domanda in cui si adduce che una misura è incompatibile con le disposizioni del capo 2 se un'altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla l'investitore o è direttamente o indirettamente controllata da quest'ultimo ("persona collegata") ha presentato al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni, in relazione allo stesso investimento, e:
 - a) la domanda di tale persona collegata è stata oggetto di una sentenza, di un lodo, di una decisione o di un'altra soluzione; o
 - b) la domanda di tale persona collegata è pendente e tale persona non l'ha ritirata.
3. Le domande che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente allegato sono soggette alla disciplina dell'articolo 3.34 (Altre domande).

PROCEDURE DI LAVORO DEL TRIBUNALE D'APPELLO


1. Le procedure di lavoro del tribunale d'appello istituito conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10, prevedono, tra l'altro:
 - a) disposizioni pratiche riguardanti le discussioni delle divisioni del tribunale d'appello e la comunicazione tra i membri di tale tribunale;
 - b) disposizioni riguardanti la notifica dei documenti e dei documenti giustificativi, comprese le norme per la correzione degli errori materiali in tali documenti;
 - c) aspetti procedurali riguardanti la sospensione temporanea del procedimento in caso di decesso, dimissioni, incapacità o destituzione di un membro del tribunale d'appello da una divisione o dal tribunale d'appello;
 - d) disposizioni riguardanti la rettifica di errori materiali nelle decisioni delle divisioni del tribunale d'appello;
 - e) disposizioni riguardanti la riunione di due o più impugnazioni relative alla stessa sentenza provvisoria; e

- f) disposizioni riguardanti la lingua della procedura d'appello che, in linea di principio, si svolge nella stessa lingua del procedimento dinanzi al tribunale che ha pronunciato la sentenza provvisoria oggetto dell'impugnazione.
2. Le procedure di lavoro possono comprendere anche principi guida per quanto riguarda i seguenti aspetti, che possono essere successivamente oggetto di ordinanze procedurali delle divisioni del tribunale d'appello:
- a) calendari indicativi e la programmazione delle comunicazioni alle divisioni del tribunale d'appello e delle udienze di tali divisioni;
 - b) aspetti logistici relativi allo svolgimento del procedimento, quali le sedi delle discussioni e delle udienze delle divisioni del tribunale d'appello e le modalità di rappresentanza delle parti della controversia; e
 - c) consultazioni preliminari sulla procedura ed eventuali riunioni pre-udienza tra una divisione e le parti della controversia.
-

Съставено в Ханой на тридесети юни две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Hanoi, el treinta de junio de dos mil diecinueve.
V Hanoji dne třicátého června roku dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Hanoi, den tredivte juni to tusind og nitten.
Geschehen zu Hanoi am dreißigsten Juni zweitausendneunzehn.
Koostatud kolmekümmendal juunil kahe tuhande üheksateistkümmendal aastal Hanois.
Ανά, 30 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά.
Done at Hanoi on the thirtieth day of June in the year two thousand and nineteen.
Fait à Hanoï, le trente juin de l'année deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Hanoju tridesetog lipnja dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Hanoi il giorno trenta di giugno dell'anno duemiladiciannove.
Hanojā, divi tūkstoši deviņpadsmiņā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta Hanojuje, du tūkstančiai devynioliktųjų metų birželio trylikta dieną.
Kelt Hanoiban, a kétezer-tizenkilencedik év június havának harmincadik napján.
Magħmul f'Hanoi fit-tletin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Hanoi, dertig juni tweeduizend negentien.
Sporządzono w Hanoi dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku.
Feito em Hanói, ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove.
Încheiat la Hanoi, la treizeci iunie două mii nouăsprezece.
V Hanoji tridsiateho júna dvetisícdevätnást'.
V Hanoju, trinajstega junija leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Hanoissa kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Utfärdat i Hanoi den trettionde juni år tjugohundranitton.
Làm tại Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019.

EU/VN/IPA/X 2

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark



EU/VN/IPA/X 3


Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



EU/VN/IPA/X 5

Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a large, irregular oval shape.


Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Deje' written in a cursive, slightly slanted style.

Za Republiku Hrvatsku

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke, all enclosed within a large, irregular oval shape.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke, all enclosed within a large, irregular oval shape.

EU/VN/IPA/X 7

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Ν.Υ'Ε.Π.Π.Σ.:

Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




EU/VN/IPA/X 9

Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




EU/VN/IPA/X 11

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Handwritten signature in black ink, reading "Tomasz Kwietniński". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.

Pela República Portuguesa

Handwritten signature in black ink, reading "Nuno Brito". The signature is written in a cursive style.

Pentru România

Handwritten signature in black ink, reading "L. Odobescu". The signature is written in a cursive style.

Za Republiko Slovenijo

Handwritten signature in black ink, reading "Janez Lenarčič". The signature is written in a cursive style.

EU/VN/IPA/X 13

Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



EU/VN/IPA/X 15

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europejsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Thay mặt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam



EU/VN/IPA/X 17

1.2.2. Testo approvato 453 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 453

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 marzo 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
11^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MENIA

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione sul disegno di legge recante modifica al Codice della proprietà industriale.

Il disegno di legge in esame, composto di 31 articoli, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, volta ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e a garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese. Gli obiettivi complessivi della riforma sono volti, nello specifico: a rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; a incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); a facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; a garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; a rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

L'implementazione legislativa della riforma prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di disciplinare la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, rafforzare il sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, migliorare lo sviluppo di abilità e competenze, agevolare il trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi. I profili di interesse per la Commissione si rinviengono principalmente in relazione all'articolo 6 e, sia pure in modo residuale, all'articolo 11.

L'articolo 6, in particolare, nell'ambito del Capo I recante misure per il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale, reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina contenuta nell'articolo 198 del Codice della proprietà

industriale, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

La relatrice ricorda, inoltre, che l'articolo 198 del Codice, recante "procedure di segretezza militare", vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di depositare le domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, quando queste riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, presso uffici brevetti di Stati esteri o presso l'Ufficio brevetti europeo (EPO) o presso l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia e senza autorizzazione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che provvede previo nulla osta del Ministero della difesa entro novanta giorni, termine trascorso il quale vale il silenzio assenso. Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame, in particolare, estende l'ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale ai casi in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all'estero e o abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto prima del deposito della domanda di brevetto. Allo stesso tempo riduce da novanta a sessanta giorni il termine per il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale al deposito delle domande presso gli uffici di Stati esteri, o presso l'EPO o lo WIPO (comma 1, lettera *a*). La modifica introdotta - come sottolinea la relazione illustrativa - ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 - che, come anticipato, presenta alcuni aspetti di interesse per la Commissione - interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. L'articolo 169, comma 1, del Codice della proprietà industriale stabilisce che chi rivendichi la priorità di un deposito sia tenuto a unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevano il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà e la data in cui il deposito è avvenuto. Nello specifico, l'articolo 11 prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto. Con la modifica proposta si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), il sistema elettronico che consente lo scambio sicuro di documenti prioritari e documenti simili tra gli uffici della proprietà intellettuale (PI) partecipanti e che consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della Convenzione di Parigi per la certificazione in un ambiente elettronico. Tale modifica - come viene sottolineato nella relazione illustrativa - ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, a tal riguardo, che la priorità del deposito è disciplinata dall'articolo 4 del Codice della proprietà industriale, per effetto del quale chiunque abbia regolarmente depositato, in uno Stato o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, fruisce di un diritto di priorità (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione). La priorità decorre dalla prima domanda di deposito, sia essa di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La priorità, inoltre, dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi. Qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare è idoneo a far nascere la priorità.

Dà infine conto di una conferente bozza di parere non ostativo, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone,

quindi, in votazione lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(453) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019*

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPERANZON](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API), sottoscritto il 30 giugno 2019 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica socialista del Vietnam.

La stesura dell'Accordo - già ratificato dal Parlamento vietnamita - si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche fra l'Unione europea e il Vietnam (già inquadrate nell'ambito dell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012 e dal derivato Accordo di libero scambio, in vigore dal 2020) e poggia sul fatto che il Paese asiatico rappresenta per l'Europa il secondo *partner* commerciale, dopo Singapore, fra i membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN).

L'Accordo, frutto di un lungo *iter* negoziale e destinato a sostituire i vari trattati bilaterali in materia esistenti fra il Paese asiatico e gli Stati membri dell'UE, è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti incentrato su un apposito tribunale permanente.

Più in dettaglio, l'Accordo, introdotto da un preambolo e composto da 93 articoli (suddivisi in quattro Capi) e da 13 Allegati, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, articoli 1.1 e 1.2) e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, articoli da 2.1 a 2.9) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, sezione A, articoli da 3.1 a 3.26, sezione B, articoli da 3.27 a 3.59). Da ultimo il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, articoli da 4.1 a 4.23).

Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento delle relazioni tra le Parti in materia di investimenti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti individuate dal Capo successivo. Nel definire l'ambito di applicazione dell'Accordo, il Capo 2 individua, tra l'altro, una serie di eccezioni generali alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza) (articolo 2.1), ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato (articolo 2.2), prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale, in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri (articolo 2.3) e sancisce che a beneficio degli investitori dell'altra parte, nei settori disciplinati, sia assicurato un trattamento "equo e giusto", garantendone altresì la "piena protezione e sicurezza" (articolo 2.5).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la garanzia di un trattamento non meno favorevole, per gli investitori dell'altra Parte, rispetto ai propri, per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili (articolo 2.6), la definizione di alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione (articolo 2.7), la garanzia circa i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati (articolo 2.8) e l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame (articolo 2.9).

L'Accordo, come anticipato, disciplina, quindi, i meccanismi di risoluzione delle controversie. In particolare la sezione A del Capo 3 è relativa alla risoluzione delle controversie tra le Parti, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti dagli articoli 3.1 e 3.2. I successivi articoli 3.3. e 3.4 impegnano le Parti a esperire un tentativo preliminare di consultazione e mediazione, mentre gli articoli da 3.5 a 3.26 fissano le modalità di costituzione del collegio arbitrale, le procedure per lo

svolgimento del processo arbitrale e disposizioni generali per la costituzione dell'elenco degli arbitri, le loro qualifiche e i loro obblighi.

La sezione B del Capo 3, dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti, definisce obiettivi e ambito di applicazione (articoli 3.27 e 3.28), disciplina la risoluzione alternativa delle controversie (articoli da 3.29 a 3.31) e le modalità di presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari (articoli da 3.32 a 3.37). Ulteriori articoli definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti (articoli da 3.38 a 3.41) e disciplinano lo svolgimento del procedimento (articoli da 3.42 a 3.59).

I successivi articoli 4.1 e 4.2 (di cui al Capo 4) disciplinano l'istituzione del Comitato dell'Accordo e ne elencano i settori di attività, Comitato copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio, e preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e ad adoperarsi per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate, oltre che per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative. Ulteriori disposizioni del Capo 4 riguardano la possibilità di introdurre modifiche all'Accordo steso (articolo 4.3), e disciplinano le eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica monetaria, (articoli da 4.6 a 4.8), le misure di salvaguardia in situazioni eccezionali (articoli 4.10 e 4.11), la durata (articolo 4.14), l'adempimento degli obblighi delle Parti (articoli da 4.16 a 4.18) e il processo di adesione di futuri membri dell'Unione europea (articolo 4.21).

Gli allegati al testo normativo prescrivono, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi alle autorità competenti, all'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale, alle intese sul trattamento degli investimenti e sull'espropriazione, al debito pubblico, all'elenco degli accordi in materia di investimenti, al regolamento di procedura, al codice di condotta per gli arbitri e i mediatori, ai meccanismi di mediazione, al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, ai procedimenti paralleli e alle procedure di lavoro del tribunale d'appello. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, conclude l'oratore, si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API) sottoscritto il 19 ottobre 2018 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica di Singapore.

Ricorda, in primo luogo, che la città-Stato di Singapore, è formalmente indipendente dal 1965 contraddistinta da un sistema politico e istituzionale permeato da forte stabilità, pur con appena 5,6 milioni di abitanti, vanta il sistema economico più avanzato tra quelli dei Paesi del Sud-Est asiatico, figura quale settimo Paese al mondo per innovazione globale e vede i suoi cittadini beneficiare di redditi *pro-capite* e di livelli di investimento in materia di istruzione tra più alti al mondo.

Fra i membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), Singapore costituisce un *hub* strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, rappresentando la principale porta di accesso al Sud-est Asiatico per l'Unione europea e gli Stati Uniti. Punto di riferimento nel mondo per i comparti dell'elettronica, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle biotecnologie, il Paese ospita uffici regionali di oltre 10.000 imprese europee, tra le quali le italiane - solo per citarne alcune - Menarini, Lamborghini, Barilla, CMC, Elettronica Spa, ENI, Ferrari,

Luxottica, Piaggio, Pirelli, Saipem, Prada e Valentino.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, la firma dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con il Paese asiatico è avvenuta contestualmente a quelle relative ad altri due Accordi, rispettivamente l'Accordo Quadro di Partenariato e Cooperazione (APC) e l'Accordo di Libero Scambio (ALS), strumenti che concorrono nel loro insieme a definire un quadro giuridico rafforzato di partenariato europeo con Singapore, fondamentale in ragione del fatto che il Paese rappresenta il principale *partner* economico dell'Unione europea nell'area del Sud-est asiatico.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, frutto di un lungo *iter* negoziale, è finalizzato a definire la cornice giuridica per facilitare ulteriormente gli investimenti bilaterali fra le due aree geografiche e per offrire certezze addizionali agli investitori, assicurando al contempo alle Parti specifiche garanzie sotto il profilo della tutela della sovranità nazionale e del loro diritto a definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente. Il testo, in particolare, prevede che gli investitori dell'Unione europea e di Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti ad alcun trattamento discriminatorio e siano ampiamente protetti dal rischio di subire espropriazioni, ammesse unicamente in limitate circostanze ed in ogni caso in cambio del pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo, inoltre, offre agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti - delineato dagli articoli di cui al Capo III del testo -, sistema incentrato su un tribunale permanente per gli investimenti di primo grado e su un tribunale d'appello per le impugnazioni, e finalizzato alla risoluzione di eventuali controversie in modo più innovativo rispetto al meccanismo tradizionale. Il sistema, che punta a trovare un equilibrio tra la protezione degli investitori e la salvaguardia del diritto di uno Stato di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica, si fonda sui principi di trasparenza dei procedimenti e su disposizioni contro gli abusi.

Più in dettaglio, l'Accordo, si compone di 75 articoli (suddivisi in quattro Capi), di 11 Allegati e di due Intese, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, 2 articoli), e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, 8 articoli) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, 46 articoli). Da ultimo, il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli). Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti di cui al Capo 2. Il testo ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo medesimo per conseguire legittimi obiettivi politici come la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale (articolo 2.2). Ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti, contemplando possibili deroghe solo per finalità di interesse pubblico, e comunque ammesse a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti. L'Accordo esclude la possibilità che una Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, ad eccezione dei casi in cui essa agisca nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva (articolo 2.6).

La Sezione A del Capo 3 dell'Accordo disciplina la modalità di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (articoli 3.1-3.24), prevedendo innanzitutto, al termine di un tentativo di risoluzione amichevole non andato a buon fine, l'avvio della fase delle consultazioni tra le due Parti (articolo 3.3), l'ipotesi di fare ricorso ad una mediazione (articolo 3.4) e l'avvio delle vere e proprie procedure giurisdizionali (articoli 3.5 e seguenti). Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Gli articoli successivi

disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13), le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15), la trasparenza del procedimento (articolo 3.16) e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

La Sezione B del Capo 3 disciplina, viceversa, la modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti (articoli 3.25-3.46), impegnandole innanzitutto ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia in buona fede al fine di pervenire a una soluzione concordata (articolo 3.26) o mediante una procedura di mediazione (articolo 3.27). Il ricorso ad un collegio arbitrale (articolo 3.28) e le procedure per la sua costituzione (articolo 3.29) consentono l'avvio del processo arbitrale, le cui tempistiche e procedure sono disciplinate dagli articoli da 3.30 a 3.39.

Il successivo articolo 4.1 (di cui al Capo IV) istituisce un Comitato dei rappresentanti delle Parti, copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore, preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e a promuoverne gli obiettivi generali.

Gli allegati al testo normativo disciplinano, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi all'espropriazione (allegati 1, 2 e 3), al meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti (allegato 6), ai Codici di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, degli arbitri e dei mediatori (allegati 7 e 11), alle regole relative all'accesso del pubblico ai documenti, alle udienze e alla possibilità per i terzi di presentare osservazioni (allegato 8), alle norme procedurali per l'arbitrato (allegato 9) e alle procedure di mediazione per le controversie tra le Parti (allegato 10).

Le due Intese allegare al testo dell'Accordo sono relative - rispettivamente - alle limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e alla retribuzione degli arbitri.

La relatrice conclude la sua esposizione rilevando che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione Affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; esaminato, in particolare, l'articolo 6 che, nel disporre modifiche all'articolo 198 del Codice della proprietà industriale, reca norme per il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato; preso atto altresì di quanto disposto dall'articolo 11 in ordine all'estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 16 (ant.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 1º MARZO 2023
16ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente [MENIA](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni, rispettivamente, affari costituzionali e bilancio.

[Dichiara conclusa la discussione generale](#)

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente [MENIA](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni, rispettivamente, affari costituzionali e bilancio.

Dichiara conclusa la discussione generale

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici ([n. 23](#))

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere favorevole

con osservazione)

Il relatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Una ulteriore modifica della materia è stata disposta anche dall'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono stati ammessi al finanziamento anche enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, e non solo enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ricorda che la legge di bilancio 2023 ha stanziato per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti passati.

Il termine per la formulazione del parere sul presente schema di decreto ministeriale da parte della Commissione è fissato al prossimo 6 marzo.

Le priorità tematiche per l'anno 2023, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto, sono incentrate su 3 grandi aree prioritarie (rispetto alle 4 dello scorso anno) relative, rispettivamente, ai temi della Sicurezza, della Prosperità e della Partecipazione, ciascuna delle quali viene poi declinata in specifici soggetti o ambiti di ricerca, che gli enti proponenti potranno anche trattare congiuntamente, prestando particolare attenzione ad abbinare una solida base teorica a specifiche e concrete raccomandazioni di *policy*.

Come rimarcato nel documento, dal punto di vista metodologico, l'intento è quello di favorire progetti di ricerca che offrano strumenti di analisi teorica ma anche suggerimenti e raccomandazioni di *policy*, e che palesino approcci innovativi, assicurando un'anticipazione di scenari e di tendenze anche mediante le tecniche della previsione strategica, dell'allerta precoce, dell'analisi quantitativa e dell'impiego di dati quantitativi.

Evidenzia come le aree tematiche prioritarie siano state elaborate sulla base di una consultazione svolta dalle Unità di Analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica (UAP-SDS) della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), che ha coinvolto tutte le Direzioni Generali e i Servizi interessati, oltre al Vice Ministro e ai sottosegretari del dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Passa quindi all'approfondimento delle singole priorità tematiche individuate dal testo.

Con la prima priorità tematica, quella relativa al tema della Sicurezza, viene anzitutto messo in rilievo l'impatto della crisi in Ucraina sul sistema internazionale, con particolare attenzione alle aree geografiche più rilevanti sul piano dell'interesse nazionale, a partire dal Mediterraneo allargato, con la sua rinnovata centralità. Si sottolineano in particolare le ricadute politiche e socio-economiche della crisi ucraina sul Vicinato Meridionale, anche in relazione alle problematiche legate alla sicurezza alimentare. Viene rimarcato il ruolo dell'Italia come ponte dell'Europa verso il Maghreb, mettendo in evidenza il contributo del nostro Paese alla stabilizzazione della Libia e il recente rafforzamento dei rapporti con l'Algeria. Per il Vicino Oriente si sottolineano le dinamiche evolutive del Processo di Pace e le conseguenze dei processi di integrazione regionale, come anche la postura di attori strategici quali l'Egitto e la Turchia, nonché la fragilità di alcune realtà come il Libano. Viene ribadita la centralità dei Balcani Occidentali e l'importanza del processo di allargamento nel prevenire interferenze di altri

attori. Si rivolge quindi specifica attenzione alle tendenze in atto nelle principali Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (la NATO, l'Unione europea e le Nazioni Unite), con particolare enfasi sullo stato dei rapporti transatlantici, sulla sfida dell'autonomia strategica europea e sullo stato di salute del sistema multilaterale imperniato sulle Nazioni Unite. Viene sottolineata, inoltre, la rinnovata centralità del G7 anche in vista della presidenza di turno italiana nel 2024. Si rimarca altresì l'esigenza di un approfondimento sulle nuove sfide della sicurezza internazionale, dalla dimensione cibernetica alle minacce ibride e alla questione energetica. Infine viene messa in luce la crescente attinenza per la sicurezza nazionale dell'Africa subsahariana (Corno e Sahel in particolare), dell'Indo Pacifico e delle dinamiche tra potenze asiatiche (Cina, India, Giappone).

In relazione alla seconda priorità tematica - incentrata sul tema della Prosperità - il documento mette in luce la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea, anche alla luce degli esiti della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Viene valorizzato il dialogo a livello di società civile, da promuovere anche congiuntamente ad altri partner UE, nell'ottica di un rafforzamento dei legami bilaterali e del processo di integrazione. Sul piano economico, si sottolinea l'importanza del nuovo contesto geopolitico, che genera nuovi fenomeni e tendenze in termini di allocazione delle risorse, modificando il quadro di rischi e opportunità per il nostro Paese. Si mettono quindi in evidenza i pericoli derivanti da una militarizzazione dei rapporti economici, con enfasi specifica posta sull'approvvigionamento di materie prime e sui settori di avanguardia tecnologica. Sono valorizzati approfondimenti sugli strumenti della diplomazia economica, sulle modalità per rafforzare e modernizzare le istituzioni economiche internazionali, per favorire la crescita del sistema Paese e per rafforzare l'export, anche attraverso gli strumenti di promozione integrata e di comunicazione strategica. Infine viene sottolineato il ruolo potenziale che l'Italia potrebbe svolgere nel favorire la crescita industriale nei Paesi meno sviluppati e si pone particolare attenzione all'Africa e all'America Latina nelle nuove catene del valore globali.

Con la terza priorità, individuata nel tema della Partecipazione, viene anzitutto ribadita l'importanza di un approfondimento su come rendere più efficaci gli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica. Per quanto concerne i diritti umani e libertà fondamentali, si pone l'accento specificamente sulla dimensione multilaterale, a partire dal Consiglio Diritti Umani, e sulle nuove sfide, ad esempio il nesso tra diritti umani e attività d'impresa, la tutela delle libertà fondamentali nello spazio cibernetico. Nel testo si sottolinea altresì la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana e viene messo in luce il nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso. In tema di cooperazione allo sviluppo, si richiedono approfondimenti sulla centralità della persona umana negli interventi, sulla dimensione geopolitica degli aiuti e sulla capacità di promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi, sul nesso tra cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie, con specifico riferimento al reintegro nelle comunità di origine, allo sviluppo del capitale umano come elemento qualificante del partenariato con l'Africa e alla promozione di forme di migrazione regolare e mobilità circolare.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione ed apre la discussione generale. Non rilevando interventi chiude la discussione generale.

Il relatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria TRIPODI esprimendo parere favorevole sulla proposta del relatore.

Intervengono per dichiarazioni di voto, il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI) che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e il senatore [MARTON](#) (M5S) che a sua volta preannuncia il voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) formulata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23

La 3a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 23);

preso atto della tempistica con cui il presente schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti rispetto a quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

rilevato che il testo intende individuare le priorità tematiche per il nostro Paese emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale, e che mirano ad affrontare in maniera organica le implicazioni di medio-lungo periodo relative agli sconvolgimenti internazionali determinatisi nel corso del 2022;

rilevato come il testo individui tre grandi priorità tematiche per l'anno 2023 - a dispetto delle quattro dello scorso anno -, incentrandole, rispettivamente, sulle questioni della *Sicurezza*, della *Prosperità* e della *Partecipazione*;

espresso apprezzamento per l'intento esplicitato nel documento di voler favorire progetti di ricerca che offrano strumenti di analisi teorica ma anche suggerimenti e raccomandazioni di *policy*, anticipando scenari e tendenze anche mediante le tecniche della previsione strategica, dell'allerta precoce, dell'analisi quantitativa e dell'impiego di dati quantitativi;

valutato con favore come nell'ambito della prima priorità, relativa al tema della *Sicurezza*, l'accento venga posto innanzitutto sull'impatto che la crisi ucraina ha sul sistema internazionale, con specifica attenzione alle aree geografiche più rilevanti sul piano dell'interesse nazionale, a partire dal Mediterraneo allargato e alla sua rinnovata centralità;

sottolineato con favore, sempre con riferimento alla prima priorità tematica, l'attenzione rivolta alle aree geografiche del Vicino Oriente e dei Balcani occidentali e alle interferenze che su questi territori esercitano attori esterni ai Paesi dell'Unione europea;

condiviso altresì il riferimento al tema relativo alla crescente attinenza per la sicurezza nazionale degli accadimenti che interessano nello specifico l'Africa subsahariana;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica - *Prosperità* -, a partire dalla necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e del nuovo complessivo contesto geopolitico;

valutati altresì i temi inclusi nella terza priorità tematica, quella denominata *Partecipazione*, con un'attenzione incentrata sulla riflessione circa la maggior efficacia degli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica, il nesso tra diritti umani e attività d'impresa, la tutela delle libertà fondamentali nello spazio cibernetico e la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana;

apprezzato il riferimento al tema relativo al nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso e al ruolo che l'Italia può continuare a svolgere in tale ambito;

valutati altresì con favore, sempre nell'ambito della terza priorità tematica, gli approfondimenti sulla materia della cooperazione allo sviluppo, declinati in relazione alla dimensione geopolitica degli aiuti e alla capacità di promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi *partner*, al nesso stringente tra cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie, con specifico riferimento al reintegro nelle comunità di origine, allo sviluppo del capitale umano quale elemento qualificante del partenariato con l'Africa e alla promozione di forme di migrazione regolare e mobilità circolare; considerata peraltro l'opportunità che nei progetti di ricerca una specifica attenzione venga ulteriormente riservata ai temi del rafforzamento della cooperazione in ambito multilaterale, agli impegni in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, nonché alle risorse complessivamente destinate dal nostro Paese all'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare a beneficio dei Paesi africani;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

che il Governo valuti la possibilità di includere fra le priorità tematiche individuate dallo schema di decreto ministeriale in esame anche quelle relative al rafforzamento della cooperazione in ambito

multilaterale, agli impegni per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e al volume di risorse pubbliche destinate dal nostro Paese all'aiuto pubblico allo sviluppo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3:

· al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di "persona anziana", considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

· al comma 2, lettera *a*), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

· al comma 2, lettera *c*), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

- all'articolo 4:

· al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 2, lettera *g*);

· al comma 2, lettera *b*), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

· al comma 2, lettera *o*), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione "riordino" in luogo di "revisione dei criteri minimi", anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, si valuti se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ([n. COM\(2022\) 457 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenute le proposte di modifica e integrazione da parte dei Gruppi PD e Forza Italia allo schema di risoluzione da lui presentato nella precedente seduta.

Ringrazia il sottosegretario Barachini per essere intervenuto nella seduta odierna e lo invita quindi a esporre la posizione del Governo sulla proposta di regolamento in esame e sullo schema di risoluzione da lui presentato.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce anzitutto la piena condivisione del Governo sui principi, sullo spirito e sugli scopi della proposta di regolamento relativa alla libertà dei media, cosiddetta *European media freedom act* (EMFA), ricordando che i media non sono imprese commerciali come le altre e che quindi, in particolare nel nostro momento storico, di forte sviluppo del settore digitale, è importante assicurare un quadro minimo a livello dell'Unione europea a salvaguardia dell'indipendenza e del pluralismo nell'informazione e di contrasto alle disinformazioni. Particolare importanza riguarda il Codice di condotta dell'UE contro la disinformazione, in un contesto in cui si inizia a fare uso dell'intelligenza artificiale nella creazione o redazione dei contenuti mediatici.

Con riguardo a punti specifici della proposta e dello schema di risoluzione, rivolge l'attenzione sulla diversa portata di alcune definizioni contenute nella proposta, rispetto a definizioni simili, proprie di settori normativi contigui come quelli dei media audiovisivi o del *Digital Services Act* o il *Digital Markets Act*, nonché rispetto all'indeterminatezza di taluni termini o espressioni utilizzate.

Si sofferma quindi su ciò che ritiene essere la parte cruciale dell'EMFA, ovvero quella che riguarda le piattaforme digitali e in generale l'intero ecosistema digitale, finalizzata a far fronte a quella sorta di *digital wild west*, a tutela del buon funzionamento delle nostre democrazie e dei diritti fondamentali.

In particolare, ritiene fondamentale la responsabilizzazione delle piattaforme digitali, pur salvaguardando la piena autonomia della responsabilità editoriale relativa ai contenuti dei servizi di media. In tale contesto, ritiene forse opportuno chiarire, nella proposta, l'esclusione del settore della

stampa dal nuovo Comitato europeo per i servizi di media.

Esprime, in conclusione, apprezzamento e condivisione per lo schema di risoluzione predisposto dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario per le sue considerazioni e invita i senatori a illustrare le proposte di modifica e integrazione allo schema di risoluzione.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per il proficuo confronto con i principali portatori di interesse sentiti in audizione. Condivide l'impianto dello schema di risoluzione proposto dal Presidente, su cui ritiene di avanzare solo minime considerazioni, volte a precisare meglio la portata di alcune osservazioni, come per esempio quella relativa alla proposta di valutare l'introduzione di norme a contrasto del cosiddetto "slapp" o "querele bavaglio", che non necessariamente devono trovare posto in questa proposta di regolamento, che peraltro non dispone di un presidio sanzionatorio tipico.

Per quanto riguarda il punto relativo al rischio di sovrapposizioni tra le definizioni di cui all'articolo 2 rispetto a quelle di altri atti in materia, ritiene che ciò non costituisca un problema di incoerenza, quanto un'espressione della complementarità tra le stesse, legate ciascuna al proprio contesto normativo su cui ciascun atto insiste.

Con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 5, ritiene che l'obbligo posto in capo agli stessi fornitori di media di servizio pubblico di assicurare indipendenza e pluralità, si pone come obbligo complementare rispetto a quello proprio di ciascuno Stato sovrano e ritiene pertanto di non dover sollevare un'esigenza di modifica con la risoluzione.

Similmente, con riguardo all'osservazione relativa all'articolo 17, non ritiene opportuno proporre di modificare l'impostazione del rapporto tra responsabilità della piattaforma digitale e responsabilità del fornitore di contenuti mediatici, che riflette la clausola del "buon samaritano" del *Digital Services Act*, per un'azione volontaria in buona fede contro i contenuti illegali, in un contesto di interlocuzione tra i due attori.

Riguardo alla configurazione delle impostazioni predefinite dei dispositivi di accesso ai media, di cui all'articolo 19, ritiene opportuno lasciare quanto già stabilito nel *Digital Services Act* e nel *Digital Markets Act*.

Infine, riguardo all'articolo 23, relativo ai dati di misurazione dell'*audience*, ritiene che la norma della proposta europea sia già improntata a evitare il rischio di un utilizzo anticoncorrenziale di tali dati, come espresso nell'osservazione dello schema di risoluzione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) concorda con molte osservazioni testé svolte e in particolare con quella relativa all'articolo 5, in materia di servizio pubblico. Ritiene infatti che non vi sia una questione di sussidiarietà, restando gli Stati membri liberi nell'assicurare l'imparzialità e la pluralità nei propri servizi pubblici, e che l'osservazione, come formulata, sembra aprire a possibili ingerenze politiche sulla libertà del servizio pubblico di media.

Con riferimento alla tutela delle realtà dei media locali, ritiene non sia necessario l'uso di una direttiva, anziché del regolamento, quanto piuttosto un rafforzamento della trasparenza dei meccanismi di indicizzazione delle grandi piattaforme, per consentire una visibilità dei media locali, al pari di quelli nazionali o sovranazionali, soprattutto nei casi in cui il servizio locale costituisce la fonte originaria della notizia.

Chiede quindi al Presidente relatore di tenere conto delle considerazioni da lei svolte a nome del Gruppo M5S, nella stesura definitiva della risoluzione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sintetizza le osservazioni da lui già inviate alla Presidenza, in cui rileva anzitutto che le definizioni di cui all'articolo 2, in realtà, non sembrano presentare un problema di coerenza con i termini utilizzati dal *Digital Services Act* (DSA) e dalla direttiva sui media audiovisivi (AVMS). Per esempio, la definizione di "servizi di media" è ricalcata su quella della direttiva AVMS, e la definizione di "fornitore di servizi di media" è meramente consequenziale. Così anche la definizione di "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni" richiama il DSA. Ciascuna delle discipline, infatti, si occupa di aspetti diversi dell'attività delle piattaforme, e la proposta EMFA non fa eccezione.

Con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 17, suggerisce di aggiungere un rilievo relativo alla necessità di rafforzare la tutela dei fornitori di servizi media contro l'ingiustificata rimozione di contenuti o il diniego d'accesso da parte delle piattaforme digitali, mediante il riconoscimento di un diritto di ricorso al giudice o all'Autorità nazionale. D'altra parte, non ritiene condivisibile l'idea di sottoporre a verifica da parte di terzi delle dichiarazioni dei fornitori di servizi di media sulla responsabilità editoriale, poiché i contenuti pubblicati dal fornitore di servizi media dovrebbero godere di una presunzione di attendibilità, salva la possibilità per la piattaforma di provare il contrario, o comunque la sussistenza di giustificati motivi a fondamento della rimozione o del diniego di accesso. Infine, per quanto riguarda l'osservazione relativa all'articolo 19, sulla personalizzazione di dispositivi e interfacce, la specificazione secondo cui "andrebbe anche tenuto conto dell'esigenza dei media di poter salvaguardare la propria linea editoriale, per esempio nell'ambito di un'offerta aggregata di contenuti audiovisivi a pagamento" rischia di annacquare la portata di quanto previsto nell'articolo. Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia come la varietà delle materie di competenza della Commissione richieda competenze specifiche approfondite ai senatori che la compongono. Per quanto riguarda i possibili disallineamenti tra le definizioni di cui all'articolo 2, ritiene utile che vi siano tali sovrapposizioni, a differenza di quanto affermato dalle osservazioni del PD.

Riguardo al Codice di condotta contro la disinformazione, che introduce diverse misure, tra cui una maggiore cooperazione con i *fact checkers*, sottolinea come il ricorso a entità terze possa essere strumentale alla conferma delle posizioni di chi vi ricorre, che si sceglierà i *fact checkers* di propria convenienza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede se il Rappresentante del Governo possa già dare una sua valutazione sulle proposte di modifica emerse nella seduta e in particolare su quelle del senatore Nicita.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene gli emendamenti condivisibili, ma si riserva di svolgere un approfondimento più specifico al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di finalizzare il testo dello schema di risoluzione per procedere alla votazione nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019.

Esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato, infatti, sono derivati sia l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022, di competenza esclusiva dell'UE, per il quale, quindi, non è richiesta ratifica dei Parlamenti degli Stati membri, sia l'Accordo in ratifica, cosiddetto misto, per la competenza concorrente tra UE e Stati membri.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti andrà, quindi, a sostituire i 21 Accordi bilaterali già in vigore, tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990. Peraltro, esso è di tenore del tutto analogo a un altro Accordo di protezione degli investimenti, oggetto di un altro disegno di legge di ratifica (AS 454) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Singapore dall'altra.

L'Accordo in esame, già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020, è finalizzato ad assicurare maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e le proprie tutele, per esempio in materia di espropriazioni e nazionalizzazioni, realizzando così un contesto volto a favorire gli investimenti, e perseguendo al contempo la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente, e altri obiettivi di politica

pubblica.

Il testo si compone di 93 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 13 allegati, e statuisce al capo I la volontà di creare una rete di intese, scambi commerciali e investimenti, stabilendo reciproche condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche (articoli 1.1 e 1.2).

Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.9); risoluzione delle controversie [tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti](#) (capo III, articoli 3.1-3.59); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4.1-4.23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, sottoscritto nell'ottobre del 2018.

L'Accordo di protezione degli investimenti (API) in ratifica è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018.

Esso sancisce un processo di crescente approfondimento strategico delle relazioni bilaterali tra Unione europea e Singapore sotto il profilo commerciale, politico e di sicurezza, ponendo le basi per un significativo consolidamento dell'influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), essendo il Singapore il partner principale ASEAN dell'Unione europea.

L'Accordo è finalizzato ad assicurare un elevato livello di tutela sia per gli investimenti sia per la sovranità nazionale dello Stato. Agli investimenti europei è assicurato un trattamento giusto ed equo e non discriminatorio rispetto a quelli del Singapore, effettuati in simili condizioni. Essi sono inoltre tutelati da forme di espropriazione e sottoposti a un regime di risoluzione delle controversie tramite un tribunale bilaterale *ad hoc*, ICS (*Investment Court System*), con il quale si demanda ai Paesi contraenti la scelta dei componenti del *panel* di arbitri secondo numeri, formule e liste specifiche degli accordi e non più all'investitore e allo Stato, come nel tradizionale ISDS (*Investor-State dispute settlement*), considerato troppo sbilanciato a favore dei grandi investitori privati.

L'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 11 allegati e 2 intese, e statuisce al capo I l'obiettivo di perseguire, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello sviluppo sostenibile e della trasparenza commerciale, il miglioramento del clima degli investimenti tra i contraenti (articoli 1.1 e 1.2).

Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: la protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.8); risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti (capo III, articoli 3.1-3.46); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4.1-4.119).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, sottolineando come le vigenti direttive dell'UE sulla parità non contengono disposizioni sulla struttura e il funzionamento effettivi degli organismi per la parità, ma si limitano a prescrivere che essi abbiano alcune competenze minime; non sono quindi sufficienti per affrontare le sfide che si pongono agli organismi per la parità nel garantire l'attuazione e l'applicazione della normativa dell'UE in materia di lotta alle disparità di trattamento e alle discriminazioni e di maggiore prevenzione. Ne deriva un livello di protezione contro la discriminazione insufficiente e non uniforme all'interno dell'UE.

L'obiettivo della proposta è stabilire norme vincolanti per gli organismi per la parità in fatto di parità di trattamento e pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il lavoro autonomo. La Commissione europea ha presentato in parallelo la proposta di cui al COM(2022) 689, che è essenzialmente identica a questa in esame, salvo che per la base giuridica, posto che va a modificare direttive approvate con procedura speciale e quindi con voto all'unanimità.

Le norme stabilite dalla presente proposta riguardano anche il mandato degli organismi per la parità, i loro compiti, l'indipendenza, la struttura, i poteri, l'accessibilità e le risorse, affinché essi possano, assieme ad altri attori: contribuire efficacemente all'applicazione della direttiva 2006/54/CE, inclusa la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, e della direttiva 2010/41/UE; aiutare efficacemente le vittime di discriminazioni ad accedere alla giustizia; promuovere la parità di trattamento e prevenire la discriminazione.

La proposta si basa sull'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, che consente, mediante la co-decisione tra Parlamento europeo e Consiglio (che vota a maggioranza qualificata e non all'unanimità come nella parallela proposta 689), di adottare misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La stessa base giuridica è stata utilizzata per le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

In merito al principio di sussidiarietà, la Commissione europea osserva che, essendo l'uguaglianza e la non discriminazione valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, l'azione della proposta, che intende rivedere la legislazione già vigente per migliorarne l'efficacia, risulta necessaria e conforme.

In merito al principio di proporzionalità, la Commissione europea osserva che la proposta rispetta le competenze e l'autonomia procedurale degli Stati membri e fissa norme minime che devono essere attuate dagli Stati membri, con il proposito di migliorare sensibilmente il livello di protezione contro la discriminazione, con un notevole impatto positivo sulla situazione delle vittime di discriminazioni. La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Ha già completato l'esame il parlamento irlandese, che non ha riscontrato violazioni delle competenze nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (n. COM(2022) 689 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta in titolo, che mira a stabilire norme vincolanti per gli organismi per la parità, insieme con la proposta distinta di cui al COM(2022) 688. Si intende istituire un quadro rafforzato per gli organismi per la parità nell'Unione europea al fine di promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, nonché di combattere ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento, e nei settori indicati dalle direttive sulla parità. Va rilevato che le vigenti direttive dell'UE sulla parità non contengono disposizioni sulla struttura e il funzionamento effettivi degli organismi per la parità, ma si limitano a prescrivere che essi abbiano alcune competenze minime. Affinché gli organismi per la parità possano realizzare in pieno il proprio potenziale, la Commissione si è impegnata proporre norme vincolanti per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità.

L'obiettivo della direttiva è quindi fissare norme relative agli organismi per la parità, riguardanti il loro mandato, i compiti, l'indipendenza, la struttura, i poteri, l'accessibilità e le risorse, affinché essi possano, assieme ad altri attori, contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive in materia; aiutare efficacemente le vittime di discriminazioni ad accedere alla giustizia; promuovere la parità di trattamento e prevenire la discriminazione.

Per quanto riguarda la base giuridica, la presente proposta si fonda sull'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce alla legislazione derivata la base giuridica per prendere provvedimenti volti a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 19 prevede la procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità in Consiglio e ruolo di approvazione del Parlamento europeo. La proposta parallela si basa invece sull'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria.

In merito al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea osserva che l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori fondamentali dell'Unione europea, sanciti nell'articolo 2 del TUE e tutelati dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali. E dovrebbero essere adeguatamente tutelati in ogni parte dell'Unione europea. La presente iniziativa non introduce provvedimenti legislativi in un nuovo settore, ma rivede una legislazione già vigente per migliorarne l'efficacia. Essendosi già formato un comune consenso sul fatto che un'azione a livello dell'UE in questo campo sia necessaria, secondo la Commissione europea la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, colmando le notevoli differenze nel livello di protezione contro la discriminazione nelle varie parti dell'UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la proposta delinea norme minime tenendo conto della diversità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e rispettandone pienamente l'autonomia istituzionale. Si prevede che queste norme minime migliorino sensibilmente il livello di protezione contro la discriminazione, con un notevole impatto positivo sulla situazione delle (potenziali) vittime di discriminazioni. La proposta consente peraltro agli Stati membri di fissare norme più rigorose.

La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (n. COM(2022) 695 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo con cui la Commissione europea mira a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta a tutti gli effetti in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è una azione chiave nella strategia dell'UE sui diritti dei minori e nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ.

Il diritto dell'Unione impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferitigli dal diritto dell'UE, in particolare in materia di libera circolazione e soggiorno, il che implica il diritto alla parità di trattamento e il divieto di imporre

ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome. Tuttavia, il diritto dell'Unione non impone ancora agli Stati membri di riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro per altre finalità, determinando conseguenze negative per i minori poiché impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere, come ad esempio quando hanno familiari in un altro Stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro Stato membro.

I motivi delle attuali difficoltà di riconoscimento della filiazione risiedono nella diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione nel contesto nazionale. Per affrontare tali problemi, la Commissione propone quindi l'adozione di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale sulla filiazione e di legge applicabile in modo da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. Propone inoltre l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.

Dato che tutti i minori godono degli stessi diritti senza discriminazioni, la proposta riguarda il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene. La proposta comprende pertanto il riconoscimento della filiazione di un figlio avente genitori dello stesso sesso e anche di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro, mentre ciò che attiene agli Stati terzi continuerà ad essere disciplinato dal diritto nazionale. La proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale.

In merito alla base giuridica, il diritto sostanziale in materia di famiglia, compreso lo *status* giuridico delle persone, rientra nella competenza degli Stati membri, il che significa che le norme sostanziali per l'accertamento della filiazione sono stabilite dal diritto nazionale. Tuttavia, l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, per esempio misure volte a facilitare che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione sia riconosciuta in altri Stati membri. Per la Commissione europea, tali misure non porteranno all'armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale. È in ogni caso importante sottolineare che la base giuridica costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE prevede che il Consiglio voti all'unanimità e il Parlamento europeo abbia solo un ruolo consultivo.

In merito al principio di sussidiarietà, mentre spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, la competenza ad adottare misure relative al diritto di famiglia e ai diritti dei minori con implicazioni transfrontaliere è ripartita tra l'Unione e gli Stati membri. I problemi relativi al riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti derivanti dal diritto nazionale o dell'Unione sono rilevanti a livello di Unione, poiché il riconoscimento richiede il coinvolgimento di due Stati membri. Sono rilevanti a livello di Unione anche le conseguenze del mancato riconoscimento della filiazione, poiché le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.

I problemi relativi al riconoscimento della filiazione derivano in particolare dalla diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione e dalla diversità delle norme degli Stati membri in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Gli Stati membri, agendo singolarmente, non potrebbero risolvere in modo soddisfacente i problemi relativi al riconoscimento della filiazione, poiché le loro norme e procedure dovrebbero essere uguali o almeno compatibili ai fini del riconoscimento.

Per la Commissione europea è quindi necessaria un'azione a livello dell'Unione per garantire che uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali o altre autorità competenti accertino la filiazione in situazioni transfrontaliere sia considerato competente a tal fine e che le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti di tutti gli Stati membri applichino la stessa legislazione per accertare la filiazione in situazioni transfrontaliere. All'interno dell'Unione si eviteranno così conflitti di filiazione riguardanti la stessa persona e ciascuno Stato membro riconoscerà la filiazione accertata in un altro Stato membro.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, per la Commissione europea la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; inoltre il certificato europeo di filiazione è facoltativo per i minori e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione.

Sono pervenute le relazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'Interno, che forniscono alcune importanti puntualizzazioni e su cui si fa riserva di elaborare nella prossima seduta.

La proposta è oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

La data di deferimento dell'atto è stata il 26 gennaio 2023. Entro otto settimane dalla data del deferimento, e quindi entro il 23 marzo 2023, i parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti delle istituzioni europee un parere motivato esponendo le ragioni per le quali si ritiene che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia sin da subito ampie riserve sulla proposta in esame.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene fondamentale acquisire le valutazioni espresse dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, anche attraverso le audizioni dei ministri competenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa alla richiesta di conoscere compiutamente le posizioni espresse dai ministeri interessati

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda come le relazioni del governo siano già state trasmesse a tutti i senatori della Commissione e assicura che si farà carico della richiesta di maggiori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2023

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ([n. COM\(2022\) 457 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-*bis*, n. 1, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione presentato nella precedente seduta e si sofferma sulle modifiche e integrazioni apportate in accoglimento delle osservazioni avanzate dai Gruppi e condivise dal rappresentante del Governo, intervenuto nella giornata di ieri.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto su un tema così importante e delicato, anche per le modalità di confronto con le parti interessate. Esprime inoltre soddisfazione per l'accoglimento delle osservazioni da lui formulate sullo schema di risoluzione, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di Forza Italia e si associa all'elogio sulla metodologia di lavoro adottata e per l'ampia disponibilità all'ascolto delle diverse parti politiche e dei soggetti sentiti in audizione, che hanno arricchito sostanzialmente la discussione e l'elaborazione della risoluzione.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime il voto favorevole del Gruppo Lega, ringraziando il Presidente relatore per il lavoro svolto e per aver tenuto conto delle osservazioni formulate dai Gruppi per l'elaborazione di un testo condiviso.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si associa ai ringraziamenti e all'apprezzamento per il lavoro condiviso che ha consentito l'accoglimento delle osservazioni formulate e auspica che la metodologia che ha contraddistinto il lavoro possa essere adottata in futuro.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(453\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e

i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019.

Ricorda che esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016, dal quale è derivato anche l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

Ricorda che esso è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

Dopo aver riepilogato i principali contenuti del provvedimento, si sofferma in particolare sull'emendamento 3.0.51, relativo agli aiuti concessi in relazione all'alluvione in Piemonte del novembre 1994, che ritiene porsi in linea con la decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea, nonché sull'emendamento 3.0.53, che consente agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR relativi al dissesto idrogeologico di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al dicembre 2025.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento alle proposte di regolamento COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di pari opportunità nel lavoro e di parità di trattamento, la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice su entrambi i provvedimenti, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di prendere in considerazione la richiesta.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione ([n. COM\(2022\) 695 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, in materia di riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, al fine di dare conto delle relazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, da parte sia del Ministero della giustizia, sia del Ministero dell'interno, in cui sono evidenziati punti particolarmente problematici.

La relazione del Ministero della giustizia, riepilogati i contenuti principali della proposta, evidenzia che in Italia al momento non esiste una legislazione che regoli esplicitamente i temi della genitorialità oggetto della proposta e che la materia trattata riguarda profili molto sensibili, che involgono anche aspetti di ordine pubblico.

Il Ministero ricorda che in Italia la surrogazione di maternità è vietata e costituisce un reato, il che ha indotto la giurisprudenza a escludere il riconoscimento del relativo atto per violazione dell'ordine pubblico. Tuttavia, in recenti pronunzie, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione, pur continuando ad affermare il divieto di riconoscimento, hanno individuato strumenti giuridici che mirano a tutelare gli interessi del minore, rispetto a entrambi i genitori, quello biologico e quello non biologico.

Nel 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ribadito che la maternità surrogata viola in modo inaccettabile la dignità della donna (similmente a quanto affermato dalla Corte costituzionale), precludendo pertanto la trascrivibilità del relativo atto, ha individuato, a tutela del minore, lo strumento dell'adozione in casi particolari.

La Corte costituzionale ha poi richiesto al Legislatore di intervenire per regolare questa materia, ribadendo prioritariamente, con la sentenza n. 33 del 2021, la posizione già assunta in precedenti pronunce (per esempio sentenza n. 272 del 2017), secondo cui il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità costituisce un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali. Al contempo, la Corte ha tuttavia riconosciuto che l'interesse superiore del minore a veder accertato giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia, con i quali si è di fatto instaurato un rapporto di genitorialità, non appare sufficientemente tutelato dal ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Da ultimo, la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 38162 del 30 dicembre 2022, ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di riconoscimento della genitorialità da questa avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali. La pronuncia ha altresì individuato, "allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento" e in mancanza di diverso intervento legislativo, nell'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, "lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della

nascita".

Ai fini della decisione in tali termini, cruciale rilievo è stato attribuito alla pronuncia n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, nelle more intervenuta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'articolo 300, secondo comma, del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

L'ulteriore limite che era stato individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 prima ricordata, costituito dal necessario assenso del genitore biologico all'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 184 del 1983, viene superato dalla Consulta. Ciò nel senso che il genitore biologico potrebbe negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo al progetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e il minore. Secondo la sentenza in oggetto, quindi, "per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 [...] l'adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione".

Va in ogni caso evidenziato che il testo della proposta contiene clausole di salvaguardia che consentono di invocare il limite dell'ordine pubblico a giustificazione del rifiuto di riconoscere la filiazione.

Nella relazione si preannuncia peraltro che, ove nel corso del negoziato se ne ravvisasse la necessità, potrebbe valutarsi l'opportunità di apporre una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in relazione ai profili di ordine pubblico sopra menzionati. La relazione del Ministero dell'interno, nel condividere la posizione espressa dal Ministero della giustizia, ritiene utile richiamare talune osservazioni con particolare riguardo alle coppie omoaffettive e alle tecniche della cosiddetta "maternità surrogata", alla luce del quadro normativo delineato dal nostro ordinamento e dalle pronunzie sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione. Come è noto, in Italia, la formazione di atti di nascita recanti l'indicazione di genitori dello stesso sesso non è consentita dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da una consolidata giurisprudenza.

Parimenti esclusa dall'ordinamento vigente è la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della "maternità surrogata", attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del genitore d'intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore. In proposito, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12193/2019, confermata dalla più recente pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 38162/2022, ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento nel nostro ordinamento di un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione, trova ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, reato previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile quale principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante.

Parimenti, è stato evidenziato che il concetto di ordine pubblico internazionale comprende anche i valori condivisi dalla comunità internazionale, in particolare, la tutela dei diritti umani, garantiti dal diritto dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte inoltre ha ritenuto "che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità". È stato altresì chiarito che, "di fronte a una scelta legislativa che tutela valori fondamentali non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle dal raggio dell'operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene vietate in Italia, non sarebbero in grado di vulnerare, per le

modalità della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto". Quanto al riconoscimento di sentenze straniere sul tema della maternità surrogata, è stato sottolineato che non può esservi "arretramento del controllo sui principi essenziali della *lex fori* in materie che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica". Le sezioni Unite hanno così ribadito la necessità di un divieto assoluto di tale pratica, sottolineando, tra l'altro, come una valutazione caso per caso farebbe ricadere sull'ufficiale di stato civile la scelta relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale.

Anche la Corte costituzionale ha più volte confermato tale preclusione (sentenze 23 ottobre 2019, n. 221, 15 novembre 2019, n. 237, e 4 novembre 2020, n. 230) e da ultimo, con la sentenza n. 33 del 10 marzo 2021, ha evidenziato che la Corte EDU, pur confermando la necessità del riconoscimento del legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che di fatto si prende cura del bambino, riconosce agli Stati ampi margini di discrezionalità nell'individuare i modi attraverso i quali formalizzare il rapporto di genitorialità intenzionale, tra i quali si annovera anche il ricorso all'adozione del minore.

L'adozione, ad avviso della Corte costituzionale, costituisce una significativa forma di tutela degli interessi del bambino, sebbene necessiti di un intervento da parte del Legislatore volto ad adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata.

La Consulta, inoltre, con la sentenza n. 79 del 2022, in conformità ai principi costituzionali e in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Strasburgo, ha rimosso l'impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell'adottante, intervenendo nella disciplina dell'adozione in casi particolari, in attuazione del principio di unità dello status di figlio.

Oltre a quanto sopra rappresentato, il Ministero rileva talune perplessità sull'eterogeneità delle disposizioni che verrebbero a sovrapporsi in una disciplina di particolare delicatezza, quale quella della filiazione, regolata nel nostro Paese da un complesso di norme, contenute nel codice civile, in leggi speciali, tra le quali la legge n. 218 del 1995 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e nell'ordinamento dello stato civile. Richiama espressamente il disposto dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, secondo cui non possono essere trascritti gli atti formati all'estero, se contrari all'ordine pubblico.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede se, vista la particolarità della materia in esame, si possa procedere all'audizione di rappresentanti dei due Ministeri citati e della Corte costituzionale.

Il senatore [FRANCESCHINI](#) (PD-IDP) ritiene utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, che comprenda non solo i Ministri ma anche esperti del settore.

Esprimono condivisione per la proposta di audizioni i senatori [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az), [Ilaria CUCCHI](#) (Misto-AVS) e [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE).

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) condivide la proposta di svolgere audizioni, a partire dai soggetti istituzionali, ma ritiene opportuno che i lavori siano mantenuti in tempi ragionevoli.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i Gruppi a comunicare le proposte per le audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 457 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis , n. 1) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente, esaminata la proposta di regolamento COM(2022) 457, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media, *European Media Freedom Act* - EMFA) e che modifica la direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

considerato che essa contiene un quadro comune per assicurare il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato dei servizi di media, che ha natura sempre più transfrontaliera, armonizzando al contempo

il quadro normativo di principio a tutela del pluralismo e della libertà dei media, e rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali anche mediante l'istituzione del Comitato europeo per i servizi di media;

considerati i contributi forniti nel corso delle audizioni, svolte il 10 gennaio 2023 e il 17 gennaio 2023; considerato che la proposta è stata oggetto di esame da parte di numerose Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, e che quattro di queste - il *Bundesrat* tedesco, il Senato francese, il Parlamento danese e l'Assemblea nazionale ungherese - hanno espresso un parere motivato circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e udito il rappresentante del Governo nella seduta del 31 gennaio 2023, ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur con le seguenti osservazioni.

La proposta è ampiamente condivisibile in quanto stabilisce vincoli giuridici uniformi in tutti gli Stati membri per assicurare il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato dei servizi di media e dei contenuti digitali, e al contempo un livello minimo di salvaguardia del pluralismo e dell'indipendenza dei media.

Lo strumento giuridico del regolamento è adeguato, poiché consente un'applicazione uniforme e un'efficacia immediata in tutti gli Stati membri, pur assicurando margini di discrezionalità ai legislatori nazionali nell'attuazione di alcune delle norme di principio ivi stabilite, alla stregua dello strumento della direttiva.

Si sottolinea peraltro che i destinatari dell'impulso armonizzante della proposta non sono tanto gli ordinamenti nazionali più avanzati, come è quello italiano, che anzi per alcuni profili sembra aver ispirato alcune delle sue disposizioni.

L'approccio della proposta e l'utilizzo del regolamento, coerentemente con il principio di sussidiarietà, non deve inoltre pregiudicare la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro, ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli stati membri.

La base giuridica individuata nell'articolo 114 del TFUE è adeguata, in considerazione della natura peculiare del mercato interno dei media, che coinvolge necessariamente il quadro valoriale dell'Unione, definito dall'articolo 2 del TFUE.

In tale prospettiva, il principio del pluralismo informativo ha avuto uno sviluppo normativo autonomo e differenziato nei diversi ordinamenti nazionali e giustifica pertanto una disciplina armonizzata a livello europeo per far fronte alla frammentazione delle legislazioni nazionali e all'insufficienza di alcune di esse, soprattutto con riferimento alla compressione del diritto della libertà di espressione e di accesso ai media e a un'offerta di media insufficiente o non indipendente.

Il perseguimento dell'obiettivo del mercato interno va quindi di pari passo con la tutela di alcuni diritti fondamentali, ponendosi in un rapporto di mezzo-fine rispetto ad essi. Inoltre, la digitalizzazione e il carattere transazionale dei media rendono inevitabile, urgente e quanto mai indispensabile intervenire a livello di Unione, anche per garantire quel diritto dei cittadini alla conoscenza riconosciuto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa come un diritto civile e politico a essere informati attivamente su tutti gli aspetti e tutte le fasi dei processi di formazione delle decisioni politiche, amministrative e normative e come uno strumento indispensabile a esercitare una piena partecipazione democratica.

Con riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 2 della proposta, con particolare riguardo a quelle di "fornitore di servizi di media" e di "servizi di media", va assicurata la coerenza con quelle già contenute nella normativa vigente e in particolare nella legge sui servizi digitali (*Digital Services Act* - DSA) e nella direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audio Visual Media Services* - AVMS).

Si rileva, più in generale, la possibilità di sovrapposizioni con alcuni provvedimenti di più recente approvazione e di larga portata, quali, tra gli altri: il *Digital Services Act*, che prevede obblighi proporzionali alla dimensione delle piattaforme *online* e crea nuovi *standard* di contrasto alla

disinformazione e di rimozione di contenuti illegali; il *Digital Markets Act (DMA)*, che disciplina il ruolo nei mercati digitali dei *gatekeeper*, imponendo a tali piattaforme obblighi e divieti di varia natura; il Codice di Condotta dell'UE contro la Disinformazione, che introduce diverse misure di contrasto alla disinformazione, tra cui una maggiore trasparenza e maggiore cooperazione con i *fact checkers*; la direttiva AVMS, che impone determinati obblighi ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video; la direttiva *copyright*, che crea nuove regole a tutela del diritto d'autore *online*, imponendo, tra le varie misure, nuovi obblighi alle piattaforme.

Dovrebbe effettuarsi quindi una riflessione sulle definizioni contenute nella proposta, al fine di renderle omogenee a quelle contenute negli altri provvedimenti normativi sopra richiamati.

In riferimento all'articolo 4, si ritiene utile l'obbligo posto in capo agli Stati membri di rispettare la libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, compresi i giornalisti, i dipendenti e loro familiari, nonché la segretezza delle fonti giornalistiche, anche stabilendo il divieto dell'uso di *spyware*. Dalle audizioni è inoltre emersa la necessità dell'introduzione, nelle citate normative europee a tutela del pluralismo, di norme volte a contrastare il cosiddetto "*slapp*" (*strategic lawsuits against public participation*), ovvero l'uso pretestuoso del ricorso giudiziario contro l'attività giornalistica, nonché il divieto di licenziamento senza giusta causa degli editori.

In riferimento all'articolo 5, sulle garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, va interpretato come ulteriore e complementare, rispetto agli obblighi già posti in capo agli Stati membri dalla legislazione nazionale, l'obbligo di assicurare che i fornitori di media del servizio pubblico forniscano in modo indipendente e imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico.

Si ritiene utile inoltre la previsione per cui gli Stati membri devono garantire che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di un finanziamento stabile e adeguato rispetto a quelli che sono gli obblighi derivanti dallo *status* di servizio pubblico, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto dell'indipendenza editoriale.

In riferimento all'articolo 6, si ritiene utile l'introduzione dell'obbligo di trasparenza sulla proprietà dei fornitori di servizi di media, che è da considerare come integrativa e non sostitutiva delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

In riferimento al Comitato europeo per i servizi di media (articoli 8-12), si ritiene utile l'istituzione di tale organismo, in grado di assicurare una cooperazione efficace tra le autorità competenti con riguardo alle realtà sempre più transfrontaliere dei servizi di media. Si rileva tuttavia l'opportunità di assicurare al nuovo organismo maggiore autonomia dalla Commissione europea e maggiori poteri decisionali, alla stregua dell'organismo sulla tutela dei dati personali.

In riferimento all'articolo 15, si ritiene utile l'introduzione, nella proposta, degli articoli *ad hoc* sulla *prominence*, e cioè la visibilità e reperibilità dei contenuti di interesse generale, aspetto appena accennato all'articolo 15, paragrafo 2, e al considerando 28.

In riferimento all'articolo 17, andrebbero chiarite le modalità attraverso cui le piattaforme *online* di grandi dimensioni effettuano la valutazione di compatibilità, con i propri termini e condizioni, dei contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che si qualifichi come tale e che la piattaforma ritenga di rimuovere. Sebbene l'articolo 17 obblighi alla previa informazione dei fornitori di contenuti dell'intenzione di rimozione di un contenuto, andrebbero in ogni caso precisati la natura e gli strumenti della predetta valutazione e, ancora prima, dovrebbe essere attentamente considerata la proporzionalità della legittimazione delle piattaforme *online* ad effettuare una tale valutazione.

D'altra parte, è importante evitare che, nell'ambito del negoziato sulla proposta, si approdi a una soluzione, in merito alle esenzioni dei fornitori dei servizi di media dalle norme sulla moderazione dei contenuti di cui all'articolo 17, che prevenga possibili effetti distorsivi sull'intero ecosistema digitale, con potenziali rischi in relazione ai fenomeni della disinformazione e della manipolazione informativa. In tale contesto, si ritiene anche utile la previsione, per le piattaforme digitali di grandi dimensioni, della procedura da esse stesse gestita per i reclami dei fornitori di servizi di media la cui operatività sia stata limitata o sospesa dalle stesse piattaforme, incentivando così necessariamente un ulteriore momento di dialogo tra le parti. Su questo punto, tuttavia, la proposta appare non del tutto esaustiva,

nella misura in cui, al paragrafo 4, si limita a prevedere un obbligo di negoziazione in buona fede tra le piattaforme digitali di grandi dimensioni ed i fornitori di servizi di media. Sarebbe quindi necessario rafforzare la tutela dei fornitori di servizi media contro l'ingiustificata rimozione di contenuti o il diniego d'accesso da parte delle piattaforme digitali, mediante il riconoscimento di un diritto di ricorso al giudice o all'Autorità nazionale competente.

In riferimento all'articolo 19, si ritiene utile la statuizione che assicura agli utenti il diritto di personalizzare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente di accesso ai servizi di media audiovisivi. In tale contesto, andrebbe anche tenuto conto dell'esigenza dei media tradizionali di poter salvaguardare la propria linea editoriale, per esempio nell'ambito di un'offerta aggregata di contenuti audiovisivi a pagamento, nel rispetto delle normative vigenti. Andrebbe inoltre rimarcata, come previsione già contenuta nel DSA e nel DMA, nonché nella loro combinazione, che tutti gli apparati, nella loro configurazione di *default*, assicurino adeguati strumenti di accesso alla programmazione dei servizi di media audiovisivi, salva la possibilità, per l'utente, di optare per diverse e specifiche configurazioni. Inoltre, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di "modificare facilmente" le impostazioni dell'apparato, considerata l'assoluta genericità della nozione di "facilità". A questo proposito, potrebbe essere opportuna la previsione di successive specifiche linee guida della Commissione, sentito il Comitato.

In riferimento all'articolo 21, relativo alla valutazione delle concentrazioni del mercato dei media, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, viene definito in modo puntuale il significato di impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione della pubblica opinione e tenendo conto dell'ambiente *online*.

Andrebbe valutata l'estensione dell'ambito di applicazione oltre che ai media "tradizionali", anche ai soggetti che raccolgono la pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, evitando, in questo modo, l'introduzione di regole specifiche limitate ai soli media tradizionali, che potrebbero ostacolare il necessario consolidamento del settore, senza, al tempo stesso, introdurre una disciplina che consenta di valutare gli effetti sul pluralismo delle concentrazioni realizzate dagli operatori della Rete.

Andrebbe inoltre salvaguardata maggiormente la realtà dei media locali, che assorbono gran parte del personale e dell'*audience* radiotelevisivo, rispetto alla concorrenza dei grandi fornitori di servizi di media.

Si ritiene anche utile che, nella valutazione delle concentrazioni che coinvolgono imprese dei media, si possa tenere conto anche della concorrenza proveniente dai prestatori di servizi Internet, compresi gli intermediari *online* di grandi dimensioni, anche con riferimento a quanto previsto nel DMA e nel DSA.

In riferimento all'articolo 23, si condivide la fissazione del principio che la misurazione dell'*audience* debba essere effettuata con criteri trasparenti, proporzionati e non discriminatori, assicurando così il corretto funzionamento del mercato della raccolta pubblicitaria.

Con riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 23, secondo cui le autorità e gli organismi di regolazione nazionale incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta elaborati dagli stessi fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience*, insieme ai fornitori di servizi di media, è importante che, nella fase di concreta attuazione, tali codici di condotta si limitino a disciplinare i principi di *audit*, senza investire aspetti concernenti le politiche commerciali degli operatori interessati, al fine di evitare il rischio di favorire intese, anche tacite, a danno della concorrenza, che potranno nondimeno essere oggetto di specifica indagine antitrust.

Si ritiene inoltre opportuno applicare l'articolo 23 della proposta anche ai servizi di media audiovisivi non lineari, alle piattaforme di condivisione di audiovisivi e alle altre piattaforme che distribuiscono audiovisivi (come i *social network*). In tale prospettiva, occorre assicurare che l'*audience* di ciascuna tipologia di servizio sia misurata mediante strumenti oggettivi, trasparenti e verificabili, idonei anche a tenere conto delle specificità di ognuno, e garantendo in tal modo non solo la tutela del pluralismo, ma anche una concorrenza non distorta tra gli operatori.

Andrebbe anche definito meglio l'ambito e le modalità di utilizzo dei dati di *audience*, in collegamento

con la normativa sulla *privacy*.

Si ritiene, infine, opportuno provvedere a una regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di notizie, per garantire che la tecnologia sia usata in modo etico e trasparente, includendo misure per l'identificazione e la rimozione della disinformazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 453

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019;

considerato che esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016, dal quale è derivato anche l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 93 articoli, suddivisi nei quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 454

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra;

considerato che esso è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi nei quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 462 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerati i 6 articoli di cui si compone il decreto-legge, vertenti in materia di: semplificazione delle procedure relative ai contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione; disposizioni sul Commissario straordinario del Governo; personale degli Uffici speciali per la ricostruzione; rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile; e competenze del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 2022;

valutata la compatibilità dell'emendamento 3.0.51 con la decisione (UE) 2016/195 riguardante anche le misure SA.33083 relative all'alluvione in Piemonte del novembre 1994;

considerato l'emendamento 3.0.53, che consente agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, Missione 2, Componente 4, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (già em. 1.13). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (già em. 1.22) e 1.303 (già em. 1.19), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (già em. 1.20). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (già em. 2.1) e 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (già em. 4.1). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-bis, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-bis.0.300 (già em. 4.0.1). Sulla proposta 4-bis.0.301 (già em. 4.0.2), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impegni correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-bis.0.302.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (già em.

5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (già 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (già 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (già 8.0.7).

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista. Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.

Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (già emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-bis. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (già emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (già 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.

Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em.1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1), 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 [già em. 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già em. 7.0.2 (testo 2)], 7.0.302 (già em.7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: "e al settore aeronautico" con le seguenti: ", al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.

Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi "2-*quinquies*." e "2-*sexies*.", cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(379) Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verificano i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega, non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminatezza della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)*, sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova

prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fundamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire. In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n.234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie,

perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n.32.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

51a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(495) Deputato MELONI e MORRONE. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(182) GELMINI. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Relazione orale) (ore 10,07)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 495

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495, già approvato dalla Camera dei deputati, e 182.

La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 495, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, interviene sulla materia dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese e ha la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, il disegno di legge contiene la definizione di equo compenso, che è un compenso che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle

caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a parametri per la sua determinazione. Per gli avvocati, il riferimento è il regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, per gli altri professionisti invece i regolamenti per la determinazione dei parametri sono stabiliti con il Ministro vigilante su quella professione. Per le professioni non ordinistiche, queste determinazioni sono previste da decreti del Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che riguardano quindi prestazione d'opera intellettuale, che trovano fondamento in convenzioni e che siano svolte in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese che l'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Viene estesa poi la disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, il disegno di legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato e viene elencata nella norma una serie di pattuizioni. *In primis*, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri.

Si prevede poi la nullità di alcune pattuizioni che dimostrano, tra l'altro, nell'elenco di cui all'articolo 3, una pratica anche invalsa, che ha dato poi origine all'odierna riflessione e quindi a questa norma. Si vedano, per esempio, le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente o cliente vantaggi magari anche sproporzionati. Vi sono anche altri tipi di condotte, come per esempio l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente compensi, corrispettivi o rimborsi per l'uso di *software*, banche dati e servizi di assistenza; sono altresì nulle le pattuizioni nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore.

Nel caso in cui venga rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice adito potrà rideterminarlo, condannando quindi il committente al pagamento del dovuto; inoltre potrà essere prevista anche la corresponsione da parte del cliente di una somma in favore del professionista pari al doppio della differenza, quindi una sorta di indennità aggiuntiva.

Riassumendo poi il testo, all'articolo 6 si prevede che le imprese sopra ricordate adottino modelli *standard* di convenzione concordati però con i consigli nazionali degli ordini e i collegi professionali. All'articolo 7, nella disciplina dei compensi per gli avvocati, vi è la possibilità che il cosiddetto parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio diventi titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, mentre nel disegno di legge originario si richiamava l'articolo 702-*bis* del citato codice. Questa è l'unica parte in cui la Commissione ha dovuto apportare una modifica, per il cessare degli effetti dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), che ha sostituito il rito sommario con rito semplificato; oggi pertanto il riferimento è all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile.

Tra le altre importanti modifiche introdotte dal presente disegno di legge, viene istituito presso il Ministero della giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che ha il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia.

L'articolo 11 è importante perché reca una disposizione transitoria in base alla quale queste norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Commissione ha pertanto approvato il testo proveniente dalla Camera di deputati senza ulteriori modifiche, salvo questo ricordato riferimento normativo contenuto all'articolo 7.

Concludo ricordando che la norma oggi in esame, pur non essendo ottima, come non lo sono molte altre - lo si vedrà soltanto a seguito della loro applicazione - permette di sancire un principio

importante ed è un inizio per una riflessione successiva sul lavoro autonomo e sulla possibilità anche per i professionisti di lavorare, pur nella libertà della loro professione, senza essere indotti, nel contesto di un mercato caratterizzato da una certa concorrenza, a far sì che ciò si traduca in un'offerta di prestazione al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 495, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'istituto comprensivo «Chignolo Po», in provincia di Pavia. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495 e 182 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo in Aula in materia di equo compenso, giacché non è la prima occasione in cui il Parlamento si confronta su questo tema. Desidero fare mie le parole della Consulta sul lavoro autonomo e le professioni, indirizzate al Governo e al Parlamento in un documento nel quale si legge: «È urgente una regolazione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo attesa. La disciplina attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione, oltre che inefficace per carenza di strumenti di controllo».

Queste parole hanno trovato pieno ascolto e pieno riscontro nella proposta di legge che oggi sottoponiamo all'attenzione del Senato. Infatti, a quattordici anni di distanza dalle famose lenzuolate e a otto anni dall'abolizione delle tariffe, la liberalizzazione che avrebbe dovuto mettere i nostri lavoratori autonomi al passo con il mercato europeo è diventata deregolamentazione, sfruttamento e spesso impossibilità per tanti giovani di sostenere la propria professione.

Si badi bene: non è questa una battaglia sindacale, non è una battaglia di categoria. È una battaglia per la tutela effettiva dei diritti delle prestazioni professionali, perché - Presidente, mi permetto di dirlo con cognizione di causa, come tanti colleghi che in quest'Aula si sono occupati del provvedimento - sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia. Non ammetterlo è pura ipocrisia ed è ancora più ipocrita farlo in Italia - e sono certa che nessuna delle forze parlamentari rappresentate in quest'Aula lo farà - dove la contrattazione collettiva copre oltre il 90 per cento dei lavoratori, rispettando a pieno la direttiva europea, mentre i professionisti lottano ogni giorno con contrattazioni al ribasso, con bandi di pubblica amministrazione che addirittura vorrebbero il lavoro gratis.

Con questa legge daremo un taglio al doppiopesismo in danno ai lavoratori autonomi, tracciando un primo e importante perimetro di tutele. Chi non lo riconosce mente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo di fare silenzio non solo ai senatori in prossimità della senatrice che parla, ma anche agli altri, perché poi può capitare a tutti.

Prego, senatrice Petrenga, riprenda il suo intervento nell'ascolto religioso dell'Assemblea.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Veniamo all'esame di questa proposta di legge. È un provvedimento che già nella scorsa legislatura - lo ricordo, perché è una proposta di legge che gode di quella corsia preferenziale riconosciuta dal nostro Regolamento, poiché identica a un testo già approvato nella precedente legislatura - cominciò il suo *iter* in Aula grazie a una richiesta dell'allora capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, che ne ottenne la calendarizzazione.

Già nella XVIII legislatura, però, consapevoli dell'opportunità di fare di questa proposta di legge non una bandiera, ma piuttosto un testo sul quale lavorare tutti insieme, rinunciammo alle primogeniture e condividemmo quello che era l'originario testo Meloni con tutte le forze politiche. L'importante era che ciascuno desse un contributo.

Per questa ragione, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare è già il frutto di una sintesi, perché in questo testo ci sono emendamenti di tutte le forze politiche, che sono state approvati nella scorsa legislatura. Non c'è quindi la volontà di mettere bandierine sulle spalle dei lavoratori autonomi: lo abbiamo dimostrato quando eravamo l'unica forza di opposizione, lo faremo oggi che siamo la prima forza politica della Nazione e impediremo a chiunque altro di farlo.

È importante ricordare che, rispetto alle iniziali previsioni, questo disegno di legge naturalmente si estende agli avvocati e ai professionisti iscritti a ordini e collegi, ma, grazie alla norma prevista nel comma 3 dell'articolo 1, anche alle professioni associate non regolamentate, di cui alla legge n. 4 del 2013. In Italia nessuno resta indietro.

Le clausole di nullità, previste dall'articolo 3, sono uno strumento importantissimo, forse il cuore di questa proposta di legge, perché prevedono la possibilità di far valere la nullità di un contratto. Sono lo strumento messo nelle mani del contraente più debole, che è proprio colui che noi vogliamo tutelare. Lo abbiamo fatto senza cedere ad alcun tipo di pressione, confrontandoci con tutte le categorie coinvolte, e siamo consapevoli che questa proposta di legge rappresenti un punto di equilibrio pienamente soddisfacente per gli obiettivi che intende perseguire.

Ne siamo talmente convinti, signor Presidente, che già nella scorsa legislatura accettammo di prevedere che vi fosse un osservatorio che coinvolge tutti; un osservatorio che, nella formulazione che abbiamo modificato nella scorsa legislatura, consentirà di verificare gli effetti applicativi di questa norma, che non resterà priva di controllo, perché la sua efficacia sarà vagliata e valutata, e naturalmente accompagnerà le riflessioni del legislatore. Infatti, non siamo infallibili e ne siamo consapevoli, ma piuttosto che rinunciare a fare qualcosa preferiamo dare un primo e importante segnale ai lavoratori autonomi, che aspettano da oltre un decennio.

Di ciò siamo convinti e lo siamo ancora di più dopo l'esperienza che abbiamo vissuto durante la

pandemia, quando i lavoratori autonomi furono destinatari di misure insufficienti, tardive e mai tempestive, che inevitabilmente hanno gettato centinaia di migliaia di partite IVA, con le loro famiglie, nella disperazione.

Come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE abbiamo svolto un'importante attività di ascolto di tutte le associazioni, di tutte le categorie e di tutti gli organi istituzionali e associativi, per capire quale fosse la sintesi migliore, e riteniamo che la migliore sintesi possibile sia condensata nei 13 articoli di cui si compone il disegno di legge in esame. Non è infatti un testo fatto di poche righe, ma al contrario contempla le più svariate esigenze, idonee a perseguire gli obiettivi che ci poniamo; il primo fra tutti è quello di evitare la proletarizzazione delle professioni, che a causa di una liberalizzazione sfociata in deregolamentazione affligge la nostra Nazione.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE anche in questa occasione ha desiderato collaborare con tutti, con la consapevolezza che questo disegno di legge costituisce una sintesi, che abbiamo condotto già nella scorsa legislatura con il vice ministro Sisto e con tanti altri colleghi, che in questi giorni hanno partecipato al dibattito in Commissione e in Aula.

Desidero concludere ringraziando tutte le forze politiche per il voto unanime che daranno al disegno di legge in esame, targato Fratelli d'Italia e firmato da Giorgia Meloni. Desidero inoltre confermare a tutti ampia disponibilità al dialogo e al confronto, una volta che gli effetti applicativi di questa legge avranno visto la luce. Ci saranno altri momenti di confronto e ci sarà la possibilità di migliorare, ma qui e ora dobbiamo dare risposte a milioni di italiani. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il voto dei senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole al provvedimento, che era già stato approvato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Come già detto in sede di discussione dai nostri colleghi, avremmo certamente voluto che il testo venisse arricchito dei suggerimenti e degli apporti dell'avvocatura, dell'organismo congressuale forense, del movimento forense e degli stessi sindacati che tutelano il lavoro autonomo.

Come recita il testo, l'equo compenso è «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», il che significa compenso in linea con i parametri di liquidazione fissati dal decreto del Ministero della giustizia, mentre per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi si fa riferimento a regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti dal Ministero vigilante sulla professione.

Voteremo a favore perché, nonostante le lacune nell'ascolto e nella comprensione di altri autorevoli punti di vista in materia, riconosciamo al provvedimento il merito di voler tutelare alcuni settori del lavoro intellettuale, quando questo è svolto in convenzione con le imprese bancarie e assicurative e con le grandi imprese. Certamente non possiamo non sottolineare - come evidenza ad esempio il punto di vista della CGIL del comparto - che tali migliorie si riferiscono solo ai rapporti di lavoro con grandi committenti e con le pubbliche amministrazioni, limitando nei fatti la platea dei lavoratori autonomi coperti.

Inoltre, questo disegno di legge paradossalmente mette in difficoltà una parte dei lavoratori che dovrebbe tutelare, poiché attribuisce ai professionisti ordinisti una sanzione disciplinare in caso di accettazione di un compenso sotto soglia, pur essendo il professionista in posizione di debolezza rispetto al committente. Sarebbe stato necessario arrivare a una legge che potesse tutelare tutti i professionisti autonomi, soprattutto quelli contrattualmente più deboli.

Il testo, per stessa ammissione del Vice Ministro intervenuto alla Camera dei deputati, si sarebbe certamente potuto migliorare, ma è stato lasciato così. Comunque il giudizio, nel complesso, è favorevole. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole a un provvedimento che rappresenta un indiscutibile passo in avanti, perché restituisce dignità ai professionisti e ne valorizza il ruolo sociale, economico e istituzionale.

Troppo spesso gli interventi sui lavoratori autonomi si concentrano sulla fascia alta, su quelli cioè che hanno già un'attività avviata e registrano un buon fatturato. È il caso, ad esempio, dell'estensione della *flat tax*, che ha portato un beneficio fiscale a coloro che annualmente fatturano più di 65.000 euro, ma il mondo delle libere professioni è fatto di persone che non raggiungono sempre certi *standard*, soprattutto negli anni iniziali della loro attività.

Per questo il provvedimento che stiamo per votare introduce un principio fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, che sono spesso i più sottoposti alle condizioni sfavorevoli del mercato. Il provvedimento infatti non si limita soltanto a definire un congruo valore delle prestazioni professionali, ma porta un equilibrio nelle situazioni in cui i committenti operano in una condizione di forza rispetto al professionista.

In questi anni il rapporto dei lavoratori autonomi con la pubblica amministrazione è stato a dir poco tormentato: non solo la corsa al ribasso dei compensi, ma anche la lentezza e i ritardi nei pagamenti hanno fatto dello Stato italiano uno dei peggiori clienti.

Alcuni ordini professionali hanno protestato più volte contro certi bandi che incitavano a una corsa al ribasso e sono riusciti in alcuni casi anche a tutelare i loro iscritti. Questo però, ovviamente, non è valso per tutti, perché ci sono ordini e categorie professionali meno forti e meno organizzati, per cui un intervento normativo che mettesse fine a questo *far west* non poteva più essere rimandato.

Non vale neppure l'obiezione di alcuni, secondo i quali questo intervento è contrario al mercato e alla libera concorrenza, da un lato, perché non c'è libertà, laddove il rapporto negoziale è così sbilanciato nei confronti di una delle due parti, e, dell'altro, perché bisogna sempre tener conto della qualità della prestazione offerta, così come avviene nei bandi delle opere pubbliche, dove l'eccesso di ribasso è considerato la spia di una prestazione non adeguata dal punto di vista di materiali, sicurezza e tutela complessiva dei lavoratori.

Il compenso adesso dovrà quindi essere calcolato incrociando qualità e quantità della prestazione offerta, pena la nullità di una pattuizione che violi questo principio. È chiaro che si tratta di un criterio non semplice da definire: ci sono sfumature e implicazioni e, non a caso, il dibattito nei due rami del Parlamento è stato ricco e articolato, ma quel che conta oggi è segnare un punto, quello per il quale se un professionista lavora molto, se è particolarmente competente o, ancora meglio, se soddisfa entrambi i criteri, deve avere un reddito adeguato alla sua preparazione e al suo impegno.

Per tutte queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sul provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il nostro voto di oggi facciamo un altro passo avanti verso l'approvazione definitiva di una legge che può sembrare secondaria, ma non lo è affatto, ed è molto attesa da migliaia di liberi professionisti. Si tratta di un percorso iniziato molto tempo fa, nell'ottobre 2021, pertanto è una legge che rischiava di essere travolta, come spesso accade, dal cambio di legislatura.

Come Gruppo Azione-Italia Viva siamo stati da subito fra i primi sostenitori di questo provvedimento e siamo stati anche fra i primi Gruppi parlamentari a depositare disegni di legge che ricalcavano le norme già approvate dalla Camera. Questo perché riteniamo importante utilizzare una corsia preferenziale per arrivare presto all'approvazione del testo in esame, che restituisce dignità e potere contrattuale a una categoria - quella dei liberi professionisti - che è stata troppe volte trascurata e che, anche durante la stagione del Covid, ha vissuto un periodo davvero molto difficile.

Quello che conta oggi è ribadire le giuste ragioni di questo disegno di legge. Si tratta di un testo equilibrato, che intende difendere il lavoro dei liberi professionisti, il loro impegno, la qualità della loro opera nei confronti di committenti che in qualche modo, per il loro peso contrattuale, potrebbero ottenere condizioni di svantaggio per la parte del professionista.

Trovo che questo sia un qualcosa che ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, ha potuto constatare come una pratica tutt'altro che secondaria.

Qualcuno ha anche criticato questo disegno di legge. Si dirà che quello che stiamo facendo non è liberale, perché mettiamo in qualche modo un vincolo al mercato e alla libera contrattazione delle parti: non è così. Da liberale, difendo queste norme, perché appunto la contrattazione dev'essere realmente libera e, quando uno dei due contraenti ha una forza economica enormemente più grande di quella del professionista, è evidente che occorre un presidio che garantisca l'equità.

È questo che abbiamo provato a fare, attraverso una legge la cui efficacia è stata circoscritta a un ambito d'applicazione preciso: le banche, le assicurazioni, le aziende con più di 50 lavoratori o con ricavi superiori ai 10 milioni di euro. Non si viola dunque in assoluto la libera contrattazione fra le parti, ma si prova ad improntarla a un principio di equità. La definizione del perimetro di imprese interessate a questa norma è assolutamente appropriata e poi, come sempre accade quando si approva una nuova legge, dovrà essere verificata e monitorata nella sua attuazione. Per questo abbiamo trovato ragionevole e ci siamo battuti per l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero della giustizia: sarà questo l'organismo che, strada facendo, ci dirà i correttivi e ci suggerirà i miglioramenti da apportare alla legge.

Condividiamo anche che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni. Mi verrebbe da dire che si tratta di una legge dinamica, che risponde al dinamismo del mercato. È molto opportuno aver espresso in maniera puntuale la nullità delle clausole vessatorie, come quelle che escludono il rimborso delle spese sostenute dal professionista o quelle che consentono al committente di modificare unilateralmente il contratto. Trovo importante aver ribadito che queste norme valgono anche quando il committente è la pubblica amministrazione. Sì, perché la pubblica amministrazione ha il dovere di dare il buon esempio e purtroppo - lo abbiamo visto anche nella prima fase di attuazione del PNRR - non mancano i casi nei quali è essa stessa invece a svilire e a non considerare il lavoro svolto dalle libere professioni.

Questa legge s'inserisce nel solco di un'attività normativa che, soprattutto nelle ultime due legislature, ha cercato di inserire tutele che non erano previste per i lavoratori autonomi e i professionisti, allargando a questo mondo alcune tutele rilevanti. Penso al lavoro che è stato fatto sugli infortuni, sulla malattia, sulla maternità e sugli ammortizzatori sociali.

È chiaro che tanto resta ancora da fare; nessuna legge è perfetta e tutto è perfettibile. Lo dico anche relativamente al dibattito che c'è stato su alcuni punti controversi di questa legge, che sono stati oggetto di un'attività emendativa in Commissione. Penso, ad esempio, al tema delle sanzioni disciplinari per il professionista, al tema della non applicazione alle convenzioni in corso e alla definizione del perimetro di applicazione della norma. Non su tutto abbiamo trovato una soluzione, proprio perché la scelta della maggioranza è stata quella di addivenire quanto prima a un'approvazione in tre passaggi della legge.

Noi abbiamo cercato di vedere il lato positivo, ma restano alcune lacune. Il fatto di aver dovuto ritirare alcuni emendamenti non ha giovato; forse, se avessimo fatto un lavoro un po' più esaustivo, si sarebbe arrivati a un risultato di maggiore qualità, ma noi siamo abituati a prendere il lato positivo e a questo punto l'auspicio è che la Camera, che farà l'ultimo passaggio, licenzi al più presto questo provvedimento.

Noi vogliamo il mercato, ma non vogliamo la giungla. È per questo che annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva sul disegno di legge in esame. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Ostellari, onorevoli colleghe e colleghi, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge in materia di equo compenso. È un provvedimento tanto atteso, che ci accingiamo ad approvare dopo tanti sforzi, che sono andati a vuoto anche nel corso della precedente legislatura, quando si era arrivati per così dire all'ultimo miglio, anche se poi la sua chiusura anticipata ha impedito che si concludesse l'*iter* del provvedimento, che però è ripreso in questa legislatura ed è stato molto celere, per cui ora il traguardo, che è vicino, sarà

certamente raggiunto.

Com'è stato detto da molti degli oratori che mi hanno preceduto stamane, il testo mira a rafforzare la tutela dei professionisti. Vari elementi insidiano in questa fase storica le professioni liberali, che sono invece un vanto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro tessuto economico. Le professioni liberali sono una tradizione di secoli nel nostro Paese; risalgono addirittura al Medioevo le corporazioni, le gilde, che nel mio Veneto, al tempo della Repubblica di Venezia, si chiamavano però fraglie.

Pensi, Presidente - mi piace sempre ricordarlo, quando parlo di questi temi - che nella mia città, Vicenza, lo statuto comunale prevedeva già nel 1264 otto fraglie, quelle dei mercanti, dei merciai, dei calzolai, dei macellai e degli albergatori, cui si aggiungevano i *collegia* dei giudici e dei notai. Dalla fraglia dei notai deriva oggi l'ordine degli avvocati, del quale ho l'onore e il piacere di far parte.

Lobby economiche, grandi *corporation*, multinazionali e intelligenza artificiale mettono ora in discussione queste nostre tradizioni secolari sotto l'egida della *deregulation* senza regole e del mercatismo selvaggio.

L'abolizione dei minimi tariffari ha esposto le professioni liberali a un'accettabile mortificazione, in quanto hanno dovuto accettare contratti capestro, che ne sviliscono il ruolo e si pongono addirittura in contrasto con il principio implicito del nostro ordinamento, anche a livello costituzionale, secondo cui la prestazione professionale dev'essere retribuita in relazione alla qualità e quantità del suo valore economico.

A questo fenomeno pone finalmente rimedio il testo in esame. Oggi c'è la possibilità di dare un forte segnale contro quella che in diverse occasioni - e ho sentito definirla così anche da altri oratori oggi intervenuti - ho voluto chiamare la proletarizzazione delle professioni, il tentativo di trasformare i liberi professionisti in parasubordinati. A questo tentativo ci opporremo con tutte le nostre energie: finalmente i contratti capestro non saranno più validi e non potranno più essere sottoscritti.

La nostra speranza, signor Presidente, era quella di licenziare il testo senza modifiche e quindi approvarlo fin da oggi. Non è stato possibile, perché poi, nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di una piccola modifica di coordinamento normativo, ma siamo fiduciosi che il testo, modificato solo con riguardo a questo dettaglio, troverà nell'altro ramo del Parlamento una scorciatoia per arrivare ad un'approvazione rapidissima.

Certamente - e lo hanno ribadito anche altri oratori oggi intervenuti - il testo non risolve tutti i problemi delle categorie professionali, dobbiamo riconoscerlo: è frutto di una mediazione e di quanto era possibile fare oggi, come ha sottolineato poco fa anche la relatrice nel suo intervento.

Non eviterò dunque di toccare alcune problematiche rimaste sul tappeto e che in un futuro, spero prossimo, potremo definire in modo più compiuto.

La prima riguarda la non retroattività della disciplina. Restano in vigore i contratti già stipulati, pure a condizioni capestro. Sarebbe stato opportuno probabilmente riuscire già in questo testo a sancire la nullità di quelle disposizioni. I contratti in essere sono evidentemente a tempo indeterminato e, se non vengono disdetti, manterranno efficacia a lungo.

Tra l'altro, Presidente, se avessimo stabilito la retroattività della norma sull'equo compenso, credo che il bilancio dello Stato ne avrebbe tratto giovamento, perché le dichiarazioni Irpef dei professionisti nei prossimi anni sarebbero state sensibilmente superiori, con evidente beneficio anche per il gettito fiscale. Non è stato possibile: il Governo ci ha spiegato che ciò avrebbe comportato difficoltà insormontabili; ne prendiamo atto e lo accettiamo, ma ci impegniamo a ritornare sul punto alla prima occasione utile.

Tra l'altro, sono stati presentati in Commissione, ma presumo anche in Aula, alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, che proprio a questo tendono.

Il secondo punto oggetto di approfondimento in Commissione giustizia è la sanzione disciplinare, prevista per il professionista che comunque accetta clausole contrattuali vessatorie. Sul punto, in particolare il collega Bazoli ha molto insistito. Questa ipotesi sanzionatoria dev'essere però interpretata, almeno a nostro giudizio - e tengo a ribadirlo, affinché ne rimanga traccia nel Resoconto - non come una sorta di spada di Damocle che pende sul professionista, ma semmai come uno scudo,

una tutela rafforzata che egli potrà invocare, per rifiutare, anche sul piano deontologico, contratti capestro che gli vengano imposti dal cliente.

Peraltro, in condizioni particolari e provate, gli organi disciplinari degli ordini professionali potranno certamente lasciar andare esente da sanzione l'eventuale professionista che abbia agito in stato di necessità.

In conclusione, signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento tanto atteso dai professionisti di tutta Italia. Da sempre il nostro partito è vicino al ceto medio professionale e si batte per la sua tutela e la sua dignità. I professionisti italiani sanno che ci troveranno sempre al loro fianco per difenderli e valorizzarne il ruolo sociale.

Signor Presidente, non me ne voglia il sottosegretario Ostellari, ma un ringraziamento particolare lo voglio tributare al vice ministro Sisto per il puntiglio e la determinazione con cui ha seguito il testo, in questa, ma anche nella precedente legislatura. Una menzione speciale mi sento di farla anche alla relatrice, la senatrice Stefani, anch'ella avvocato, iscritta al prestigioso ordine di Vicenza, che ha guidato con competenza magistrale i nostri lavori in Commissione.

Non possiamo ovviamente dimenticare la presidenza della senatrice Giulia Bongiorno, che tra l'altro oggi compie gli anni: invito pertanto l'Assemblea a tributarle un caloroso applauso; a lei vanno i calorosi auguri di tutto il Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

Ringrazio infine il personale della Commissione, che anche stavolta ci ha assistito nei nostri lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente si associa agli auguri indirizzati alla senatrice Bongiorno, in occasione del suo genetliaco.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, nel rivolgere gli auguri al presidente Bongiorno, annuncio che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente al disegno di legge relativo all'equo compenso e non è difficile intuire il perché.

Si tratta di un provvedimento molto sentito dalle categorie che vi vengono menzionate. Rappresenta un indubbio passo in avanti, circoscritto, ma essenziale, nei confronti di professionisti molto spesso sottopagati, soprattutto se giovani e agli inizi della carriera. Esso è meritevole di apprezzamento, in particolare laddove pone rimedio a situazioni di squilibrio che gravano nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni.

Mi chiedo, signor Presidente, se si potesse fare di più, se si potesse fare meglio. Certamente sì e il perché è presto detto: la maggioranza ha da sempre negato ogni possibilità di emendare il testo, in ragione della necessità di una sua pronta approvazione, onde evitarne il ritorno alla Camera per una seconda lettura. Per questa ragione, il MoVimento 5 Stelle ha richiesto in Commissione la sede deliberante, anche in virtù del fatto che sapevamo di essere gli unici ad aver presentato un emendamento che insisteva, nel merito, su un errore, figlio della sciatteria che, duole dirlo, sta contraddistinguendo la maggioranza relativamente alle tematiche della giustizia. (*Applausi*).

Consci del fatto che il testo sarebbe stato *oborto collo* modificato, abbiamo richiesto il cambio di sede, solo al fine di velocizzarne l'*iter*. Governo e maggioranza da principio hanno negato tale possibilità, sulla base, tra l'altro, di un'invocata errata interpretazione della norma regolamentare, salvo poi assecondare un'ulteriore richiesta, che poi non è stata accolta dal Partito Democratico.

Ora, in virtù dell'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, il testo è stato modificato e pertanto vi sarà necessità di una lettura confermativa da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Mi chiedo, Presidente, una volta che il testo è stato aperto a modifiche, perché non sfruttare tale opportunità per migliorarlo definitivamente e consegnare ai professionisti una legge migliore ed effettivamente ineccepibile. Non è chiaro perché i colleghi della maggioranza si siano incaponiti nel non procedere alle modifiche che loro stessi avevano indicato negli ordini del giorno approvati in Commissione; o meglio, l'abbiamo capito molto bene: non hanno proposto emendamenti, confidando nel fatto che il testo non sarebbe stato modificato e che quindi l'unico modo per migliorarlo sarebbe stato approvare gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Tali emendamenti, peraltro, andavano nella direzione dei temi trattati dai loro stessi ordini del giorno, ovvero eliminare le sanzioni

ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai decreti e un'adeguata normativa transitoria.

Se questo inciampo costituisse un *unicum*, non ci sarebbe da alzare polveroni, ma purtroppo - non so se dire per fortuna - ciò sta avvenendo con cadenza preoccupante: sono infatti fin troppe le questioni che ormai ci fanno pensare a una totale inettitudine da parte del Governo nelle materie afferenti la giustizia. L'omicidio nautico ve l'abbiamo riscritto, ci siamo poi accorti che non sapevate neanche copiare, infatti ci avete perfino copiato la brutta copia del neointrodotta delitto di *rave party*. Avreste fatto meglio a prendere in considerazione il nostro emendamento soppressivo, chiaramente prioritario rispetto a quello sostitutivo.

Il disegno di legge governativo sul cambio di regime di procedibilità prende spunto dal disegno di legge a prima firma del senatore Scarpinato, depositato qui in Senato molto prima rispetto a quello governativo, e, visto che siete attenti a come lavora il MoVimento 5 Stelle relativamente alla giustizia, vi suggerisco di prendere spunto dalla nostra agenda politica e vi indico la strada da seguire: prima di tutto, adottare iniziative normative volte a superare l'istituto dell'improcedibilità, mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge spazzacorrotti; astenersi da qualsiasi intervento volto a riformare la disciplina delle intercettazioni, in modo da restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia; adottare iniziative normative per modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, ripristinando le esclusioni dell'applicazione agli imputati per reati di particolare gravità; non intervenire sul delitto d'abuso d'ufficio e sul delitto di traffico di influenze e invece normare *lobby* e conflitto di interessi; assumere con la massima determinazione iniziative efficaci, volte al contrasto della violenza contro le donne, al fine di ridurre effettivamente il numero dei femminicidi riprendendo il percorso segnato dal codice rosso e proseguito dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio; rispettare integralmente, per quanto di competenza, il Titolo IV della Costituzione, laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, nonché astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale; mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, in particolare salvaguardare il regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; in ultimo, tornare a investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadini quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi penali, colmando le scoperture e le vacanze degli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018 e 2020. Siamo certi, in tal modo, che il risultato sarà quantomeno soddisfacente.

Stiamo approvando il disegno di legge relativo all'equo compenso. Vigiliamo tutti, a cominciare dal Ministero, affinché tali disposizioni siano concretamente applicate, anche perché bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti.

Abbiamo constatato che, proprio mentre si discute di equo compenso, il Ministero dell'università e della ricerca cerca 15 esperti di elevata specializzazione da inserire *full time* a costo zero: altro che equo compenso, è pazzesco! (*Applausi*).

Uno dei miei versi preferiti del grande poeta e cantautore Leonard Cohen dice che c'è una crepa in ogni cosa e che è da lì che entra la luce. La dichiarazione di voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle l'ho fatta in premessa, perché avevo il timore che lungo il cammino avrei magari cambiato idea. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Lega esprime viva soddisfazione per la normativa in corso d'approvazione quest'oggi, che rappresenta un indiscutibile passo in avanti per restituire dignità al professionista, valorizzandone al contempo il ruolo sociale, economico e istituzionale, con il conseguente beneficio di servizi di qualità. Si auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

Non esitiamo, signor Presidente, a definire storico questo passaggio, che in altri tempi avrebbe assunto il nome di conquista sociale, ottenuta - si badi - senza il ricorso a mobilitazioni di piazza, scioperi o

picchetti, perché la categoria che in questo caso ci interessa è quella dei professionisti.

Tuttavia, le similitudini con altre categorie di lavoratori riguardano sempre la presenza nel rapporto contrattuale di un contraente forte, il quale il più delle volte, nella fase dell'affidamento dell'incarico, è capace di imporre onorari e clausole standardizzati e condizioni del tutto indignitose, che riguardano ampi strati delle giovani leve professionali, che sono incapaci di rifiutare l'opportunità offerta, perché già alle prese con la difficile quadratura del proprio bilancio reddituale. Con il voto odierno, infatti, si determina un successo sul terreno del recepimento legislativo delle istanze provenienti dal mondo del lavoro professionale e dalle sue rappresentanze.

Dal tempo delle grandi mobilitazioni e delle conquiste normative e salariali non assistevamo alla traduzione in legge di diritti e previsioni così incisivi afferenti a un vasto strato del mondo lavorativo. Per dimostrare ciò che affermo, bastino soltanto le parole utilizzate da alcuni rappresentanti delle categorie professionali. Ad esempio, per il mondo dell'avvocatura si parla non soltanto del diritto a un giusto riconoscimento economico per l'attività prestata, ma addirittura di un baluardo a salvaguardia delle dignità dell'intera categoria. Per quanto riguarda i geometri, si parla invece di un vero e proprio spartiacque, che riallinea correttamente il principio dell'equo compenso al mercato e alla concorrenza. Inoltre, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, che rappresenta come questa sia una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento di tutele per i professionisti, la definisce un'inversione di tendenza molto significativa nell'atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni. Potrei continuare con gli ingegneri, i quali parlano di un indiscutibile passo in avanti, che non solo restituisce dignità al professionista valorizzandone il ruolo sociale, ma rafforza anche quello economico e istituzionale e difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità.

Effettivamente, dopo l'importante novità della cosiddetta tassa piatta o *flat tax*, questa normativa appare la seconda più importante misura a sostegno dell'ottimizzazione della redditività delle attività professionali.

Quindi, se i parametri rappresentano importi e quantificazioni stabiliti per ogni categoria e attività attraverso un decreto ministeriale, questi, attraverso l'equo compenso, dovranno essere il punto al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti, pena la nullità di tutte le clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato e non rendano equilibrato il rapporto professionale tra il professionista e alcuni soggetti individuati previamente tra quelli ritenuti maggiormente forti nel rapporto.

Il disegno di legge sull'equo compenso è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel suo attuale *iter* in sede redigente sappiamo come tutti i movimenti e i partiti qui rappresentati premano affinché si abbia un veloce via libera. Ovviamente stona, purtroppo, la circostanza che all'interno del testo una norma, abrogata nel convulso succedersi di riferimenti normativi, abbia aperto la strada all'odierna necessità, peraltro tempestiva, di una modifica che impone un nuovo passaggio parlamentare, ossia il ritorno in terza lettura alla Camera.

Ho ascoltato alcune delle osservazioni fatte dai colleghi prima di me e vorrei dire che sì, è vero, molto si poteva ancora fare, ma devo dire che in Commissione giustizia il vice ministro Paolo Sisto, come ricordava poc'anzi il collega Zanettin, ha anzitutto rassicurato - e ne è testimonianza l'approvazione di ben tre ordini del giorno presentati dalla Lega - sul fatto che ci sia la volontà politica di intervenire su tre questioni che sono rimaste purtroppo inadempite, a causa della necessità di portare a compimento questo primo grande risultato. Faccio riferimento all'eliminazione della previsione che impone agli ordini e ai collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari, perché questo stride evidentemente con la mancata possibilità di fare altrettanto per le professioni non regolamentate da riferimenti ordinistici; all'allargamento della norma a realtà di committenti oggi escluse; ed ancora, a un ordine del giorno che ha inteso individuare l'attenzione del Governo sulla possibilità di ampliare con altre rappresentanze i componenti dell'Osservatorio introdotto dalla legge.

È dunque l'occasione sin d'ora per lanciare altre sfide in favore delle professioni, le quali trovano ancora oggi nelle norme e nei codici dello Stato relitti residui che non hanno più motivo di esistere e che appaiono solo come una rispettosa tolleranza della tradizione dottrina. Faccio solo riferimento,

ad esempio, al caso delle prescrizioni presuntive, che sono superabili addirittura con il deferimento di un giuramento decisorio, cioè un relitto del passato che oggettivamente, per quanto attiene alle professioni, forse oggi potremmo anche decidere di ripensare.

Concludo con i ringraziamenti alla relatrice, la mia collega Erika Stefani, e non posso ovviamente non fare riferimento al bellissimo regalo che quest'oggi porterà a casa la collega, presidente Giulia Bongiorno, per il giorno del suo compleanno, in occasione del quale le rivolgo anch'io gli auguri del Gruppo Lega.

Ebbene, la Lega sarà sempre al fianco delle partite IVA esercenti attività professionali, e non solo, e naturalmente di quelle le ordinistiche e non, crogiuolo di grandi e complessi saperi. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche il Partito Democratico, come gli altri Gruppi parlamentari, voterà a favore di questo testo di legge, anche se non siamo molto soddisfatti di come si è arrivati in Aula. Voteremo a favore intanto perché condividiamo gli obiettivi di questo disegno di legge, ossia garantire e riconoscere ai professionisti un compenso dignitoso, tenuto conto del fatto che, dopo che furono abolite le tariffe minime e massime negli anni scorsi a seguito dell'approvazione di norme che tutelavano il mercato e andavano nella direzione voluta dalle regole dell'Unione europea, troppo spesso committenti forti hanno imposto condizioni contrattuali ai professionisti che sono anche andate a ledere la dignità del lavoro dei liberi professionisti.

Condividiamo l'obiettivo di garantire invece compensi adeguati e proporzionati alla dignità del lavoro fatto dai liberi professionisti e devo dire che ci piacerebbe che lo stesso zelo che ha messo la maggioranza in questo disegno di legge ci fosse anche per tutelare i salari dei lavoratori dipendenti (*Applausi*), perché su questo ci pare invece che ci sia una distrazione che francamente non comprendiamo. (*Applausi*).

Condividiamo anche l'impianto di questo disegno di legge, perché riprende esattamente quello della legge Orlando, che introdusse il principio dell'equo compenso nella XVII legislatura. Questo lo voglio ricordare anche un po' per invitare i colleghi a una maggiore cautela nell'enfasi con cui hanno salutato l'eventuale approvazione di questo disegno di legge, perché non fa altro che migliorare, sistematizzare ed estendere i principi che furono già introdotti nell'ordinamento italiano dalla legge Orlando due legislature fa. L'equo compenso c'è già nel nostro ordinamento. Questo disegno di legge - ed è una cosa positiva - migliora l'impianto introdotto nell'ordinamento della legge Orlando. Non si tratta di una rivoluzione, ma del miglioramento di qualcosa che facemmo già noi due legislature fa. Questo credo sia opportuno ricordarlo.

Dicevo però che, per quanto condividiamo sia gli obiettivi sia l'impianto di questa riforma, che appunto migliora quello della legge Orlando, non siamo particolarmente soddisfatti di come ci si è arrivati, perché riteniamo che il testo fosse migliorabile in alcuni dettagli significativi. Per questo avevamo proposto alcuni emendamenti in Commissione, che peraltro erano sostanzialmente condivisi anche dalla maggioranza, se è vero com'è vero che ha presentato alcuni ordini del giorno che richiamavano il contenuto di quegli emendamenti e sui quali lo stesso Governo ha dato parere favorevole. Allora, come mai non sono stati approvati questi emendamenti?

Ci è stato spiegato dalla maggioranza e dal Governo che era opportuno arrivare a un'approvazione rapida di questo disegno di legge e che pertanto era opportuno evitare di approvare emendamenti che ne avrebbero costretto il ritorno alla Camera. Su questo già avevamo qualche perplessità, perché se è vero che nella scorsa legislatura questo disegno di legge arrivò anche nell'Aula del Senato nello stesso identico testo e si cercò di approvarlo senza modifiche, perché eravamo alla fine della legislatura e non c'era più tempo, ora siamo all'inizio della legislatura e c'è tutto il tempo che si vuole per migliorare un testo, se si ritiene che sia migliorabile. Non si capisce quindi perché su questo testo in particolare occorresse applicare quel principio del monocameralismo di fatto che oggi sembra invalso in queste Aule, tale per cui una Camera approva un testo e l'altra non può modificare nulla, altrimenti deve tornare indietro. Francamente, se non ci sono ragioni di urgenza particolari, non capisco perché dobbiamo assuefarci a questo modo di lavorare. (*Applausi*).

Detto questo, nel caso di specie, vi è stata una circostanza che ha fatto venir meno questa giustificazione che noi stessi non condividevamo. È successo che nel testo che è stato portato qua c'era un baco, un *bug*, perché era stato richiamato un articolo del codice di procedura civile che è stato modificato dalla legge Cartabia. Bisognava quindi modificarlo e si è modificato. Questo comporta che il disegno di legge torni alla Camera: bene, abbiamo detto, allora c'è l'occasione di fare quelle due o tre modifiche sulle quali siamo tutti d'accordo. Invece no, non ci è stato consentito di fare queste modifiche su temi sui quali la stessa maggioranza ha presentato ordini del giorno, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Perché non ci è stato consentito di fare quelle due o tre modifiche sulle quali c'era l'accordo di tutti, tenuto conto del fatto che il testo tornerà comunque alla Camera? La risposta è «boh». Non lo sappiamo e non abbiamo capito la ragione per cui ci è stato impedito di migliorare un testo che, per carità, è un grande passo in avanti rispetto alla situazione attuale (quindi noi lo voteremo), ma che inevitabilmente dovrà essere sottoposto a ulteriori correzioni con altri interventi legislativi. Perché? Che modo di legiferare è questo? Per un semplice puntiglio non si sono approvate modifiche sulle quali le stesse categorie professionali ci avevano chiesto di intervenire.

Rispetto alla sanzione disciplinare per i professionisti che sottoscrivono un accordo che viola i principi dell'equo compenso, mi ricordo la *ratio* che aveva giustificato questo inserimento.

Era quella di dare ai professionisti uno scudo per difendersi dai committenti che li obbligano a sottoscrivere un accordo che viola l'equo compenso, perché avrebbero potuto dire loro: non posso sottoscriverlo, altrimenti verrei sottoposto a sanzione disciplinare. Se per caso però un professionista, obbligato dallo stato di necessità, firma comunque un accordo che viola l'equo compenso, a quel punto è fregato, perché non potrà più denunciare la convenzione che viola l'equo compenso, altrimenti sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Capite che è una contraddizione, un errore, un altro baco di questa legge? Infatti, tutte le categorie professionali ci avevano chiesto di correggerlo, tanto che un ordine del giorno della maggioranza ha chiesto di farlo e il Governo l'ha accolto. Perché però non l'abbiamo corretto? (*Applausi*).

Collegi, ma che modo di legiferare è questo? È assurdo e questo vale per altre modifiche di dettaglio, come quelle in cui si consentiva alle associazioni di professionisti non organizzate in collegi e ordini di accedere alle stesse prerogative consentite ai professionisti organizzati in collegi e ordini, che in questa legge però non ci sono. Sarebbe bastato fare piccole modifiche, sulle quali eravamo tutti d'accordo, ma non c'è stato niente da fare.

Questa è la ragione per cui siamo molto insoddisfatti di come siamo arrivati in Aula e del rapporto che c'è stato, in quest'occasione, tra la maggioranza e l'opposizione. Noi siamo stati collaborativi e costruttivi, perché questa è una legge che condividiamo e non ci siamo mai messi di traverso, né al Senato, né alla Camera dei deputati, dove il testo tornerà. Non abbiamo dunque capito e veramente riteniamo che sia stato un grande errore l'atteggiamento della maggioranza, che non ha voluto fare queste piccole modifiche che avrebbero migliorato il testo.

Voteremo quindi a favore del provvedimento, ma riteniamo che questa sia un'occasione mancata. (*Applausi*).

BERRINO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, inizio facendo equi auguri al presidente della Commissione giustizia. (*Applausi*).

Entrando nel merito, il Gruppo Fratelli d'Italia invece è molto soddisfatto che oggi il Senato approvi la legge sull'equo compenso, perché si tratta di un passo fondamentale di civiltà rispetto al lavoro dei liberi professionisti, che aveva subito uno, due, forse tre passi indietro (o anche di più), nel momento in cui l'Italia aveva pensato che, con la liberalizzazione delle tariffe, i liberi professionisti sarebbero stati proprietari del loro destino, applicando quelle che meglio rappresentassero il loro lavoro, nei confronti dei committenti, pubblici o privati che fossero. Abbiamo visto invece come negli ultimi vent'anni i liberi professionisti, che nel secolo scorso erano la parte forte, quando sottoscrivevano un contratto con l'altra parte che li incaricava di qualcosa, sono diventati la parte debole, anzi debolissima,

anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il lavoro dei liberi professionisti non può essere valutato a seconda di quanto poco fanno pagare e a seconda di quanto poco le loro prestazioni vengono contabilizzate da un ente, una grossa assicurazione o una banca.

Capita spesso che i liberi professionisti, obbligati a sottoscrivere convenzioni a basso costo, lavorino quasi per nulla e capita anche che venga il dubbio che quelle stesse tariffe applicate dai professionisti ad esempio nei confronti di banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni, se applicate nei confronti di amici, siano finte e non dichiarino il vero, tanto sono basse.

È chiara allora la necessità di una legge che ponga dei paletti minimi, sulla base dei quali i liberi professionisti possano contrattare con la pubblica amministrazione o con le grosse aziende, banche o assicurazioni che siano.

Questo, in futuro, renderà merito al loro lavoro e alla conseguente prestazione economica, che dev'essere congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ad esempio, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla base minima prevista dall'equo compenso, renderà tutti uguali e le pubbliche amministrazioni saranno libere di scegliere i liberi professionisti non solo in funzione di quanto meno fanno pagare, ma, data la base minima, considerando la loro bravura e il rapporto di fiducia che hanno con la pubblica amministrazione. Questo succederà anche con le banche e con le assicurazioni. È quindi un fondamentale passo avanti per il rapporto tra liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e aziende molto solide.

È emerso da più parti che, essendo stato necessario modificare il testo, avremmo potuto modificarlo ulteriormente, perché il Governo in Commissione giustizia si è dichiarato favorevole all'accoglimento di alcuni ordini del giorno; questo è possibile, ma nello stesso disegno di legge è previsto l'Osservatorio, che ogni due anni lavorerà per capire come la legge è stata applicata e quali misure sia necessario porre in essere per modificarla e renderla così ancora migliore.

L'ultimo intervento del collega del Partito Democratico ha fatto riferimento a una legge dell'ex ministro Orlando che è stata approvata nella XVII legislatura; questo testo ne rappresenta un miglioramento, perché tutto è migliorabile, ma una nuova discussione del disegno di legge oggi avrebbe portato a un'approvazione celere, com'è necessario, nel rispetto del lavoro dei liberi professionisti? Ebbene, penso che questa legge sia, sì, migliorabile (lo pensiamo tutti e lo abbiamo anche detto), ma credo sia molto più importante approvarla in tempi molto brevi per far sì che la vita e il rapporto tra i liberi professionisti e chi dà loro gli incarichi, compresa la pubblica amministrazione, cambino radicalmente.

Questa è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda i liberi professionisti, di cui anch'io faccio parte, e devo dirvi molto soddisfatto che questo provvedimento venga approvato, perché non saremo più costretti a scrivere lettere per poche decine di euro e, lo ripeto, a seguire tariffe che, se applicate rispetto a un nostro amico cliente, farebbero venire il dubbio che non sia vero quello che abbiamo chiesto in fattura.

Andiamo avanti rispetto a quanto abbiamo sentito anche questa mattina.

Sono d'accordo che questo provvedimento non leda la filosofia liberale alla quale ci ispiriamo; anzi, è una legge liberale, perché ristabilisce l'equità di potere tra chi dà l'incarico e chi lo riceve ed è libero di accettarlo o meno, senza essere sottoposto all'obbligo di accettarlo e senza temere che il rifiuto di bassi compensi lo faccia rimanere senza lavoro: il troppo poco non è più accettabile.

Sono d'accordo anche rispetto a quanto è stato detto a proposito delle sanzioni: è vero che ricadono sui professionisti, ma è altrettanto vero che permettono alla maggior parte dei professionisti di sentirsi difesi da chi, magari, accetterebbe tariffe non corrispondenti all'equo compenso solo per ottenere l'incarico. Possiamo migliorare su questo aspetto? Penso di sì.

Penso anche che questa mattina, in questa sede, dove tutte le parti politiche che compongono il Senato si sono dichiarate favorevoli - con qualche distinguo su cosa si potesse fare di più o di meno - non fosse il caso di accusare maggioranza e Governo di sciatteria. Dispiace, perché parlare di sciatteria è un'offesa e, per come sono andati i lavori in Commissione giustizia e per come sono andati ancor prima, abbiamo riconosciuto che, per la normativa che è stata approvata successivamente, quell'articolo aveva bisogno di essere modificato; non siamo caduti dal melo e non abbiamo aperto la

bocca tanto per dire che non ce n'eravamo accorti. Essere accusati di sciatteria denota l'astio di chi forse vorrebbe essere al nostro posto ed è stato condannato dagli italiani a non esserci più.

Respingiamo anche la vostra proposta di stare alla vostra agenda sul campo della giustizia, perché abbiamo un Primo Ministro, un Ministro, un Vice Ministro, dei Sottosegretari e una maggioranza che sanno quale sarà la nostra agenda sulla giustizia e sanno che quell'agenda rispetta il volere degli italiani, perché gli italiani, se avessero voluto la vostra agenda, avrebbero votato voi e non noi.

Con questo, Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Luigi Amabile» di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 495 e 182 (ore 11,20)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 495, nel suo complesso.

È approvato. (*Applausi*).

Con questo voto unanime del Senato, risulta assorbito il disegno di legge n. 182.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (Relazione orale) (ore 11,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 453.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, la ratifica dell'accordo in questione si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam. L'accordo inoltre è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere a un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti, incentrato su un apposito tribunale permanente. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, devo dire di essere particolarmente lieto di poter intervenire su questo disegno di legge di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti in Vietnam, perché mi offre l'occasione, particolarmente gradita, di dire alcune parole sull'importanza degli accordi di libero scambio per il nostro Paese.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti è naturalmente soltanto una parte dell'accordo di libero scambio con il Vietnam, che si riferisce per una parte al libero scambio in senso stretto e per l'altra, invece, alla protezione degli investimenti. Si tratta di un accordo fondamentale per il nostro Paese, che è uno dei principali esportatori al mondo, collocandosi tra l'ottavo e il nono posto. Possiamo dire dunque che la nostra economia si regga sostanzialmente sull'interscambio estero: se andiamo a guardare la nostra bilancia commerciale negli anni scorsi - perché quest'anno chiaramente la crisi energetica ha pesato anche su di essa, visto che per la prima volta dopo anni ha registrato un segno negativo - le decine di miliardi che abbiamo portato a casa, vendendo all'estero più di quanto compravamo, sono state la ragione per la quale siamo riusciti ad attraversare le varie crisi economiche che si sono susseguite dall'inizio di questo millennio. In questo modo, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a venirci fuori in qualche maniera.

Eppure gli accordi di libero scambio, che per loro definizione servono ad aiutare le nostre imprese a vendere i nostri prodotti nel mondo e servono a rendere la vita più facile agli imprenditori che vendono la nostra moda, il nostro agroalimentare, la nostra meccanica e la nostra farmaceutica, sono stati la principale o una delle principali vittime della canea populista che si è impadronita di questo Paese e del mondo negli ultimi anni. (*Applausi*). Sugli accordi di libero scambio, infatti, abbiamo sentito dire le cose peggiori del mondo, come se fossero una delle sette piaghe d'Egitto - probabilmente l'arrivo delle cavallette non è così grave - senza renderci conto che, oltre ad agevolare il nostro commercio, essi servono anche a stabilire legami politici. Come diceva infatti il filosofo francese Frédéric Bastiat nell'Ottocento, dove non passano le merci passano gli eserciti e mai come in questo momento dovremmo ricordarcene. (*Applausi*).

La questione però è un'altra e riguarda la ragione per la quale un accordo di libero scambio è fatto da una parte che serve alla promozione del commercio internazionale e da un'altra che serve alla protezione degli investimenti, perché è chiaro che nessun investitore andrebbe a investire all'estero, dovendo poi in caso di controversia andare a difendersi davanti a un tribunale del Paese ospite. È una situazione del tutto sbilanciata e quindi evidentemente gli accordi di libero scambio devono prevedere una parte in cui si dica che, se l'investitore va in un certo Paese e c'è una controversia, quell'investitore va protetto e noi, che esportiamo e investiamo all'estero, abbiamo bisogno che i nostri imprenditori siano protetti.

La canea populista è però intervenuta anche su questo, sostenendo che, ove si facciano accordi di protezione degli investimenti, andrà a finire che, quando la multinazionale cattiva arriverà davanti al tribunale, vincerà la causa contro il Paese ospite. Allora, poiché la comunità internazionale e l'Unione europea sanno giustamente raccogliere anche le obiezioni che vengono mosse e ascoltano i suggerimenti provenienti dall'economia e dagli esperti, l'accordo con il Vietnam contiene una significativa novità, che vorrei segnalare a tutti i colleghi.

Questo è uno dei primi accordi stipulati dall'Unione europea nei quali è stato superato il vecchio sistema ISDS (che sta per *Investor-State dispute settlement*), secondo il quale, in caso di controversia, questa veniva risolta da un *panel* arbitrale scelto dall'investitore e dallo Stato convenuto.

Qui si introduce, ed è una delle prime volte, il sistema ICS (International court system), per cui non sono più l'investitore e lo Stato a scegliere i *panelist*, i componenti del *panel*, bensì gli Stati contraenti l'accordo. Si tratta quindi di un significativo passo avanti, in virtù del quale annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e sono anche lieto di aver visto, in fase di votazione degli articoli, che tutti abbiate votato in questa direzione.

Vorrei però fare un'osservazione. Questo nuovo principio è il cuore di un altro trattato, del quale aspettiamo da anni la ratifica. Si tratta del trattato di libero scambio con il Canada, il cosiddetto Comprehensive economic and trade Agreement (CETA). Il trattato di libero scambio con il Canada è un accordo estremamente vantaggioso per il nostro Paese, come tutti i trattati di libero scambio,

essendo noi un Paese esportatore. Il CETA è in esecuzione provvisoria da ben cinque lunghi anni, nei quali le nostre esportazioni in Canada sono aumentate del 36 per cento contro una media del 16 per cento relativa al resto del mondo. Le nostre imprese vendono di più in Canada e, finalmente, ora vedono applicate le Indicazioni geografiche protette anche lì. Per capirci, prima del CETA, il prosciutto di Parma in Canada si vendeva come *original prosciutto*, perché il marchio Parma era stato registrato da un'azienda canadese. (*Applausi*). Ebbene, nonostante tutto dica che questo è un buon accordo, noi ancora non riusciamo a ratificare la parte del CETA mancante, che è appunto quella sugli investimenti.

L'Unione europea, grazie al cielo, è competente in via esclusiva sulla parte commercio. E sapete perché? Perché quando noi italiani, invece di negoziare da soli gli accordi di libero scambio, possiamo sederci al tavolo col peso di 500 milioni di abitanti e consumatori dell'Unione europea e offrire sbocco vero un mercato così importante, le condizioni che spuntiamo sugli accordi di libero scambio sono ovviamente molto migliori di quelle che potremmo ottenere se andassimo da soli a quel tavolo.

Allora, considero molto positivo quest'atto di riviviscenza di una classe politica ideologica, che altrimenti non si spiega, e parlo di tutti i Governi. Mi è capitato infatti di essere Sottosegretario del ministro Di Maio e di lavorare con l'allora sottosegretario Manlio Di Stefano, al quale il CETA sembrava una sorta di sciagura piovuta sulle nostre spalle. È invece un buon accordo, come lo è quello al nostro esame.

Signor Presidente, non so se fosse «voce del sen fuggita», ma sono molto lieto che il ministro Lollobrigida abbia detto che questo Governo approverà il CETA. Sono lieto anche che sia arrivato il rappresentante del Ministero degli esteri, perché era un po' difficile interloquire in merito con il Ministero della giustizia. Di questo Governo sapevamo che avrebbe fatto il blocco navale, che avrebbe bloccato le accise e avrebbe fatto tutta una serie di misure che non abbiamo visto. Questo sarà chiaramente l'ennesimo cambio di idea del Governo Meloni, ma, quando arrivano simili cambiamenti, non si può che esserne contenti. Da chiunque arrivi una buona notizia, è comunque una buona notizia che riceviamo.

Noi abbiamo costretto l'Unione europea a separare gli accordi di libero scambio, quelli che entrano in vigore direttamente, dagli accordi di protezione degli investimenti, com'è successo anche col Giappone, con un trattato, l'Economic partnership Agreement (EPA), di cui nessuno si è mai lamentato, forse perché non c'era polemica politica da fare in queste Aule. Ci si ricorda infatti di essere *no global* e contro il libero commercio soltanto quando c'è da fare polemica politica; quando entra in vigore un accordo con il Giappone, che non deve passare per le Aule del Parlamento, nessuno dice niente.

Noi naturalmente voteremo a favore di questa ratifica. Lasciatemi infine dire: proteggiamo il nostro commercio internazionale. Via le ideologie, via il populismo. Le misure che fanno bene al Paese siano approvate con la più larga maggioranza possibile. (*Applausi*).

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, se lei me lo consente, farei una dichiarazione di voto su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica al nostro esame.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Craxi.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Le materie oggetto delle presenti ratifiche riguardano, da una parte, aspetti preminentemente tecnici dei rapporti che l'Unione europea e i suoi Stati membri intrattengono con Paesi terzi e, dall'altra, l'adesione a convenzioni internazionali su specifiche tematiche. Sarebbe sbagliato però non cogliere anche la portata tutta politica di alcune di queste ratifiche, soprattutto perché due di esse riguardano accordi sulla protezione degli investimenti sviluppati con realtà asiatiche strategiche quali la Repubblica di Singapore e la Repubblica socialista del Vietnam.

Questi due accordi non solo assicurano un elevato grado di tutela per gli investimenti, garantendo agli investitori europei, e quindi italiani, un trattamento non discriminatorio, ma rappresentano una proiezione geoeconomica dell'Europa e delle sue realtà in un quadrante dello scacchiere mondiale assai importante e significativo. Vietnam e Singapore sono infatti importanti *partner* commerciali e -

lo sottolinea -politici dell'Occidente nell'area dell'Indo-Pacifico, che Pechino vorrebbe sotto la propria pertinenza esclusiva.

Gli accordi in questione assumono quindi una notevole rilevanza per molteplici ragioni. In primo luogo, si inseriscono in un contesto di intense relazioni economico-commerciali già in essere tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi del Sud-Est asiatico, l'Association of South-East Asian Nations, che tutti conosciamo con l'acronimo di ASEAN. Tanto il Vietnam quanto Singapore rappresentano il principale *partner* dell'Unione. Hanoi conosce una crescita significativa e un aumento degli investimenti diretti esteri con un crescente interscambio proprio con l'Italia. Singapore, realtà esportatrice per ben 8.000 imprese italiane, riveste un evidente ruolo strategico non solo per il proprio mercato locale, ma anche - e aggiungo soprattutto - come porta d'accesso al più vasto mercato del Sud-Est asiatico in ragione dell'altissimo livello qualitativo che caratterizza le sue infrastrutture e i suoi apparati logistici.

È quindi evidente, da questi numeri del complessivo quadro geoeconomico e geocommerciale, che tali accordi non solo erano utili, ma necessari. Come sappiamo, le Nazioni asiatiche dipendono per larga parte dalla Cina per il loro commercio. Eppure, nonostante ciò, non intendono legarsi a questa sul piano geopolitico. Ecco perché, in secondo luogo, tali accordi hanno la rilevanza politica che richiamavo in premessa, perché interessano il rapporto con due realtà che vogliono coltivare a tutto tondo un rapporto privilegiato con l'Occidente e con l'Europa e che molto spesso - pensiamo a Singapore - coltivano strette relazioni anche in funzione della loro strategia di difesa, specialmente per quanto concerne lo sviluppo della deterrenza militare.

Le altre due ratifiche su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi riguardano aspetti su cui, con tutta evidenza, non può che esserci comune sentire dell'Assemblea e di tutte le forze politiche. Tanto il tema della registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali regolati dalla Convenzione di Ginevra quanto la ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping* di Varsavia hanno al centro, seppur da punti di vista e prospettive diversi, la tutela della persona e del cittadino.

Appare a noi tutti evidente che estendere il sistema di protezione a nuovi membri, omogeneizzare le legislazioni nazionali, snellire il sistema di registrazione e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali in materia industriale in un mondo molto collegato è sempre più essenziale.

La ratifica del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia contro il *doping*, poi, è un dovere morale non solo per sanzionare una condotta illecita, contraria alla ragione ancor prima che al diritto e alla stessa idea di sport, ma soprattutto per tutelare la salute degli atleti di tutto il mondo.

Annuncio così i quattro voti favorevoli del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, svolgerò un'unica dichiarazione di voto su tutti i disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

L'accordo con il Vietnam si pone l'obiettivo di intensificare i rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam; la parte di competenza del Parlamento italiano è solo quella relativa alla protezione degli investimenti. Questo accordo prevede e assicura un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che tutela gli investimenti e pone gli investitori in una situazione di non discriminazione. Per tale ragione, annuncio il voto favorevole del Gruppo sulla ratifica di quest'Accordo.

L'Accordo con Singapore ha le stesse caratteristiche del precedente: prevede un tribunale permanente per gli investimenti e facilita gli investimenti bilaterali. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle anche su questo provvedimento.

Vorrei fare alcune considerazioni anche in merito all'Accordo sul *doping* che, come ha già detto chi mi ha preceduto, dispone il miglioramento dello stato dell'arte. Il testo prevede infatti il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e degli esiti di tali controlli che ogni singolo Stato aderente al protocollo ponga in essere, quindi semplifica la gestione della contrapposizione al *doping* e prevede anche una lista di nuove sostanze ritenute dopanti. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del

MoVimento 5 Stelle.

In ultimo, la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra e dell'Accordo dell'Aja prevede semplificazioni nel deposito dei disegni industriali da parte delle aziende in un unico Stato che poi venga riconosciuto dagli altri Stati. A mio avviso, tali disposizioni sono importantissime per le nostre aziende; è una semplificazione che noi reputiamo molto favorevole per l'Italia e per questo motivo annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo anch'io per esprimere il voto favorevole su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica oggi in discussione.

Sono ratifiche di tipo diverso: le prime due sono uguali, su di esse ci sono stati più passaggi e più occasioni di approfondimento.

In particolare, esse riguardano la protezione degli investimenti, la prima per quanto riguarda il Vietnam e la seconda per quanto riguarda Singapore, e sono state stipulate nell'ambito della politica commerciale, quindi, essendo comunitarie, dall'Unione europea e dagli Stati membri; essendo tipici accordi misti, hanno bisogno della doppia ratifica, quindi anche di quella dei singoli Parlamenti nazionali.

Non riprendo molte delle argomentazioni del collega Scalfarotto, che in passato, per l'incarico che ha avuto, ha partecipato proprio alla stesura di accordi di questo genere, che si occupano di Paesi che hanno fortissimi legami con l'Unione europea: ad esempio il Vietnam, infatti, ha come secondo *partner* commerciale dopo Singapore proprio l'Unione europea nel suo complesso. Da questo punto di vista, sia quello con il Vietnam sia quello che riguarda Singapore sono accordi classici che vanno a regolare gli aspetti di protezione degli investimenti; c'è stata occasione di approfondimento all'interno della 3a Commissione e quindi avranno sicuramente il voto favorevole del Partito Democratico.

La ratifica relativa ad una delle convenzioni adottate all'interno del Consiglio d'Europa, che i nostri rappresentanti inviati dalle delegazioni parlamentari di Camera e Senato hanno avuto l'occasione di approfondire, prevede l'armonizzazione delle legislazioni presenti nei diversi Paesi europei e serve a creare un'unica normativa a livello europeo cui già la legislazione italiana si ispira.

Per dare completezza si arriva ad approvare anche la ratifica: è quasi un atto dovuto, così come la ratifica dell'Atto di Ginevra che, diversamente dagli altri due ambiti, cioè il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, è stata stipulata nell'ambito delle Nazioni Unite, in una delle sue agenzie, ossia l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Anche in questo caso la normativa semplifica, per quanto riguarda alcuni strumenti, in particolare i disegni industriali, la tutela della proprietà intellettuale. L'Italia ha già una legislazione in tal senso, dunque anche in questo caso, per completezza, ci accingiamo ad approvare uno strumento già votato da tempo dal Governo, ma che - dato che non siamo riusciti a concludere nella passata legislatura - ha bisogno della ratifica del Parlamento. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, intervengo sulle ratifiche Atto Senato n. 453 e Atto Senato n. 454 per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su entrambe.

Come Gruppo e come maggioranza, come approccio alle ratifiche internazionali, abbiamo deciso di far prevalere comunque a prescindere dal loro contenuto il valore e il principio della continuità e della credibilità dello Stato, quando questi accordi sono già stati presi ed hanno già impegnato il nostro Stato e la nostra Nazione nei confronti di organismi sovranazionali o comunque nei rapporti con Stati esteri. Questo criterio sarebbe già sufficiente per arrivare a un voto favorevole.

Le due ratifiche in esame riguardano due Nazioni sicuramente importanti e molto diverse tra loro: da un lato, la Repubblica socialista del Vietnam e, dall'altro, Singapore, un po' l'alfa e l'omega di quel territorio, da un punto di vista economico e della loro organizzazione interna. È chiaro che la protezione degli investitori e la creazione di tribunali terzi per le eventuali controversie che i nostri investitori potranno avere in quei luoghi vadano viste con enorme favore, nonostante le dichiarazioni

del senatore Scalfarotto - ma lo dico rivolgendomi a lei, Presidente - che ha costruito una narrazione che francamente non so da dove possa provenire, il racconto di un centrodestra e di una destra italiana che è molto lontano dalla realtà e dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto in tutti i campi, compreso quello dei trattati internazionali, della tutela delle nostre imprese e dei nostri investitori, nella cui direzione vanno questi due atti.

Questi due accordi andranno ratificati e avremo garanzie e protezioni in più per i nostri investitori. È chiaro che questo tipo di accordi riguarda la protezione degli investitori, perché i trattati di libero scambio sono già stati stipulati in atti la cui competenza era comunitaria e quindi non prevedevano la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

In questo quadro, ribadisco il voto favorevole su entrambi i citati provvedimenti da parte del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, ma dato che alcuni Gruppi sono intervenuti su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica, mentre il senatore Scalfarotto è intervenuto solo sul primo, chiedo se lui o altri colleghi del suo Gruppo intendano svolgere ora anche la dichiarazione di voto sui restanti provvedimenti, dopodiché procederemo alle votazioni.

Anche il Gruppo Fratelli d'Italia è intervenuto solo su due ratifiche e immagino che qualcuno voglia fare una dichiarazione di voto sulle restanti due.

Mi sembra che la situazione sia questa e che sia chiara.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sull'Accordo di protezione degli investimenti con Singapore.

PRESIDENTE. Qualcuno interverrà sulle altre due ratifiche?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, posso intervenire anche sull'ultima ratifica.

PRESIDENTE. Diamoci un ordine: interverrà dunque sulla seconda e sulla quarta ratifica.

Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja soltanto per dire che l'allargamento degli accordi sulla protezione dei disegni e modelli industriali è molto importante, perché naturalmente parte integrante del nostro saper fare è ad essi legato. Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge di ratifica.

Annunciando il voto favorevole sulla ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Singapore per la protezione degli investimenti, terrei invece a rivolgermi al Governo per dire che - come sostenevo anche in precedenza - questo provvedimento che stiamo ratificando, relativo alla protezione degli investimenti, è esattamente identico, anche se non riguarda Singapore o il Vietnam, alla parte mancante del CETA. La parte sul libero scambio del CETA è già in vigore da cinque anni in esecuzione provvisoria, mentre manca quella sugli investimenti.

Non capisco allora perché il Governo calendarizzi e porti in Aula la protezione degli investimenti con Vietnam e Singapore e non ci consenta di approvare quel pezzettino del CETA che ancora manca. Siamo soltanto undici Paesi: dato che avete fatto un'apertura, mi aspetto - lo dico alla Sottosegretaria - che il CETA finalmente arrivi in Aula molto presto.

Dopodiché, per il suo tramite, Presidente, dato che il collega di Fratelli d'Italia che ha parlato prima di me ha detto che loro, sui trattati di libero scambio, sono stati sempre assolutamente coerenti e favorevoli e che quello che ha detto il ministro Lollobrigida ieri non era un'inversione a U delle tante che avete fatto (come - lo ribadisco - il blocco navale), vorrei rispondere allora citando il *tweet* del 15 febbraio del 2017, alle ore 13,15, a firma di una tale Giorgia Meloni (non so se la conoscete, mi dicono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri), che dice che il CETA, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada, è «una porcata contro i bisogni dei popoli» e che Fratelli d'Italia si batterà in Italia contro tale ratifica.

Capite allora che, anche se è vero che sono passati sette anni e quindi magari, anche in caso di giovane età, i ricordi possano sfumare, soprattutto quando sono sgraditi o quando si è fatto qualcosa che

oggettivamente era contrario agli interessi nazionali, essendo noi un grande Paese esportatore, dire che un trattato di libero scambio sia una "porcata" contro la quale bisogna battersi a tutti i costi, mi sembra veramente esagerato.

Lo ribadisco, però: quando qualcuno si ravvede, cosa si può fare? Si è molto contenti. Vedo l'ambasciatore, senatore Terzi di Sant'Agata, che sa. Benvenuti, le nostre imprese festeggeranno. Noi che siamo sempre stati dalla parte delle nostre imprese, con Industria 4.0 e con il Piano straordinario di promozione del *made in Italy*, voteremo anche questa volta a favore. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, facendo una breve premessa. Ieri, sui maggiori quotidiani sportivi veniva comunicata la notizia di una tesi di laurea sul tema del *doping* dedicata a Vincenzo Nibali, che è stato un grandissimo campione del ciclismo italiano (*Applausi*) che ha fatto sua la battaglia contro il *doping*, proprio perché spesso nel ciclismo ci sono stati cattivi esempi. Mi ha molto sorpreso che una giovane di ventitré anni, dopo aver sentito una *lectio magistralis* del campione, si sia appassionata al tema e abbia deciso di approfondirlo, dedicandogli una tesi.

In pochi minuti, voglio dire allora che il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge di ratifica, che voglio dedicare a tutti gli eroi romantici di uno sport pulito, che nel nostro Paese ci sono stati e lo hanno fatto grande, con le medaglie, il tifo e la bellezza sportiva: campioni come Vincenzo Nibali, che probabilmente, se avesse trovato altre scorciatoie, sarebbe diventato campione prima e lo sarebbe rimasto più a lungo, vincendo altri premi, come altri ciclisti hanno fatto in passato, ma che ha deciso invece di essere pulito fino alla fine, magari con una carriera sportiva più faticosa, ma più bella. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione chiede la parola, senatore? Vuole effettuare una dichiarazione di voto?

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signor Presidente, chiedo di intervenire per riprendere quanto detto dal senatore Scalfarotto, molto brevemente, se me lo consente. È un riferimento personale.

PRESIDENTE. Senatore Terzi di Sant'Agata, potrà fare questo tipo di intervento al termine della seduta: ora siamo nella fase delle dichiarazioni di voto.

[MARCHESCHI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di illustrare i motivi della nostra valutazione positiva sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, aggiungendo qualche brevissima considerazione.

Visto che si parla di meri atti formali, non di merito, non mi dilungherò, però voglio fare un'osservazione sul fatto che stiamo per approvare un Protocollo aggiuntivo che è datato 2004. Sebbene si tratti di un atto formale, non posso quindi fare a meno di sottolineare che il Parlamento italiano arriva alla ratifica di questo importante atto ben diciannove anni dopo, anche per volontà dei Governi precedenti, che evidentemente non l'hanno ritenuto prioritario.

Per entrare un po' nel merito, è stato considerato non prioritario a torto. Chi è oggi al Governo e in particolare il nostro partito, Fratelli d'Italia, sui temi della salute, delle condotte corrette e del rispetto delle regole sta facendo atti di governo importanti. Voglio citare ad esempio una testimonianza concreta, avvenuta in questi mesi, ovvero l'accelerazione che il Governo ha imposto per l'approvazione del Piano nazionale delle malattie rare, che era scaduto nel 2016. Oggi votiamo quindi con molto piacere a favore di questo disegno di legge di ratifica, perché per noi la lotta al *doping* è una battaglia necessaria, ma anche culturale.

Rileggevo la citazione di un altro importante ciclista italiano, che è stato tragicamente coinvolto dalla piaga del *doping*, ovvero Marco Pantani. Egli disse, anni fa, che il *doping* è un problema etico: è come convincere tutti a pagare le tasse, quando non le paga nessuno. È come se frodare fosse una consuetudine, in determinati ambienti, e dunque essere corretti non fosse normale.

Richiamo pertanto il merito del tema in oggetto e mi fa piacere che quello odierno non sia solo un atto formale. Dato che c'è la sensibilità da parte di tutti i colleghi di trattare questo argomento, mi piace ricordare che lo sport è soprattutto modelli etici da perseguire, rispetto dei valori, *fair play*, sportività e - non ultimo, anzi, per prima cosa - partecipare e non vincere ad ogni costo.

Combattiamo quindi per questo: vorremmo che nella presente legislatura, in cui ho trovato molti colleghi sensibili all'argomento, si ponesse in atto una promozione dei valori e della cultura sportivi. Vincere con frodi sportive e magari anche con conseguenze dannose, talvolta irreversibili, per la salute degli atleti rappresenta una condotta assolutamente da combattere.

Soprattutto sono da combattere la mentalità e la cultura, specie in quegli ambienti lontani dalle luci della ribalta e dalle competizioni internazionali, negli sport cosiddetti minori e amatoriali che spesso inducono gli atleti, anche inconsapevolmente, ad assumere sostanze che li portano a una vittoria con frode, quindi a una condotta sleale, ma anche nociva per la propria salute.

Per questo, non solo formalmente, oggi, ma anche per il merito del tema, stigmatizzando comunque il tempo eccessivo che i Governi precedenti e il Parlamento italiano ci hanno impiegato per arrivare a questa ratifica, votiamo convintamente a favore. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, vuole intervenire sulle quattro ratifiche? Il suo Gruppo non è intervenuto, per cui, se vuole, le do la parola per svolgere una dichiarazione congiunta. Lo chiedo ai fini del Resoconto.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, dovrei intervenire in riferimento alla quarta ratifica, ma, preso atto del fatto che posso intervenire su tutte e quattro, dichiaro il nostro voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Questo ci aiuterebbe nei nostri lavori, visto che altri colleghi hanno voluto utilizzare questo metodo.

Le prossime volte si interverrà su una ratifica per volta, onde evitare un certo andamento dei lavori. Ho sbagliato a essere generoso, perché non tutti i senatori lo hanno adottato e per chi redige il Resoconto diventa complicato. Se quindi interviene sulle quattro ratifiche, le sono grato, perché così facendo facilita i nostri lavori.

Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto vorrei partire da quella in gestazione da più tempo per essere ratificata dal Parlamento. Mi riferisco all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, del 2 luglio 1999. A quasi ventiquattro anni di distanza, questo Parlamento si appresta pertanto ad approvare un disegno di legge di ratifica che era stato presentato alla Camera già nel 2015 e nel 2017 al Senato e, ancora, la scorsa legislatura alla Camera, ma non si è mai arrivati alla sua approvazione definitiva in Aula, dov'è stato presentato, ma non approvato.

Parto con una citazione di Edison: il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Questa non è una ratifica banale, ma molto importante: d'ora in poi sarà infatti più semplice la registrazione internazionale con un'unica domanda di disegni e modelli industriali.

L'Accordo dell'Aja riguarda la registrazione internazionale e permette al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenerne la protezione in tutti i Paesi scelti tra quelli aderenti mediante un'unica domanda presso un solo ufficio, redatta in una sola lingua, pagando una sola volta le tasse in una moneta, il franco svizzero, salvo che la protezione non sia rifiutata dall'ufficio competente del Paese designato. Per renderlo possibile, il disegno di legge di ratifica modifica il codice di proprietà industriale.

Le finalità principali di questo atto, che consta di 31 articoli strutturati in quattro capitoli, sono estendere il sistema delineato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri e mantenere la semplicità e la semplificazione del sistema. La previsione che le organizzazioni intergovernative possano aderire consente anche di creare un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i vari sistemi regionali.

Le modifiche riguardano soprattutto l'articolo 3, che porta a modificare l'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sul deposito di domande internazionali, che dispone che le persone

fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o un'effettiva organizzazione in Italia possano depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'ufficio internazionale oppure presso l'ufficio italiano brevetti e marchi.

La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati nell'Accordo del 1999.

L'articolo 4 disciplina poi la durata della protezione dei disegni e dei modelli; in particolare, la protezione internazionale del disegno e del modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata conformemente alla durata massima della protezione.

In sintesi, gli obiettivi principali di quest'atto consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Si è voluto naturalmente semplificare il sistema ed è stato consentito il collegamento di tutti i sistemi internazionali e regionali.

Sulla questione però che mi sta più a cuore, con i colleghi del nostro Gruppo, abbiamo presentato un ordine del giorno, chiedendo al Governo di valutare anche l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti.

A tal proposito, ricordo che negli ultimi anni si è registrato un aumento delle domande di brevetti presentati dall'Italia. Il contributo maggiore è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimiche e farmaceutiche.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la Regione in cui si concentra la capacità innovativa più alta, seguita dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dal Piemonte e dalle altre Regioni. Da qui si evidenzia come vi siano grandi potenzialità nel nostro Paese e nel sistema Italia ancora da sviluppare su tutto il territorio nazionale.

Nonostante i grandi sforzi, negli ultimi anni nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti l'Italia è appena dietro rispetto ad altri Paesi industrializzati, come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Cina. Questo comporta rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato. Le principali analisi rilevano come aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza.

Inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come la dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda. Fondamentale è quindi l'adozione di misure e norme che facilitino e incentivino l'attività di ricerca delle imprese, per aumentare la capacità del nostro Paese di produrre nuovi brevetti, rendendo così il nostro sistema produttivo più competitivo sui mercati internazionali. Ringrazio naturalmente il Governo, che ha accolto quest'ordine del giorno.

Non sprechiamo più tempo. Naturalmente, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su tutte le ratifiche all'ordine del giorno di quest'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Relazione orale) (ore 12,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 454.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), relatrice. La do per letta, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Barcaiuolo, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(494) Deputato FORMENTINI ed altri. - *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,09)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 494, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, *relatore.* Signor Presidente, se lei è d'accordo, do per letta la relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Fregolent, Marcheschi e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 (Relazione orale)

(ore 12,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 541.

I relatori, senatori Paroli e Petrenga, hanno depositato la relazione, che è agli atti.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Amicis-Cattaneo», di Roma, e i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Madre Teresa di Calcutta», di Campodipietra, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie per la vostra visita al Senato.

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. XXIV, n. 1) Risoluzione approvata a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento) (ore 12,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 20 dicembre 2022, a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (*Doc. XXIV, n. 1*). Si tratta di un argomento di grande rilievo politico e morale.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, la senatrice Craxi.

Ne ha facoltà.

CRAXI, relatrice. Signor Presidente, la risoluzione in esame sconterà un po' di ritardo, perché è stata approvata a dicembre e arriva solo adesso. Poteva magari essere integrata, ma siamo d'accordo nel voler dare intanto un segnale forte da parte della Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Onorevoli senatori, il 20 dicembre 2022, la Commissione affari esteri e difesa del Senato ha approvato all'unanimità una risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Jina Amini, una giovane iraniana di origini curde, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla cosiddetta polizia morale della

Repubblica islamica, con l'accusa di aver indossato il velo in modo inappropriato.

La morte della ventiduenne, sopraggiunta pochi giorni dopo, a causa delle violenze cui è stata sottoposta mentre si trovava in stato di fermo, ha dato il via a numerose manifestazioni pacifiche di protesta, che in breve tempo hanno assunto un'autentica dimensione di massa, interessando almeno 150 città e 140 università in ciascuna delle 31 province dell'Iran, dove hanno giocato un ruolo attivo non solo le donne, ma i cittadini espressione di tutti gli strati sociali.

Piuttosto che aprirsi al mondo, il regime di Teheran ha deciso di usare il pugno di ferro. Ha scelto di sparare contro la sua gente e di dar corso a una rappresaglia che non ha scoraggiato e non sta scoraggiando nessuno, ma che, anzi, ha delegittimato ancora di più l'intero sistema teocratico, che soffoca le libertà personali e i diritti civili.

Sin da subito, la Commissione affari esteri e difesa che ho l'onore di presiedere ha seguito con attenzione preoccupata l'evolversi degli eventi. Nel dicembre scorso abbiamo audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. A quei ragazzi e a quelle ragazze, impauriti e al contempo orgogliosi, abbiamo manifestato tutta la solidarietà e la vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale, dopo aver espresso sentimenti di condanna, dovesse intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale della violenza.

Dai loro discorsi e dalle loro testimonianze ho tratto conferma che la brutalità e le intimidazioni non fermeranno l'anelito di libertà che muove il popolo iraniano. Il vento della storia sta soffiando forte in quel Paese ed è destinato a spazzare via l'illusione che tutto potrà continuare come se nulla fosse accaduto.

Oggi prendo la parola in Aula nella certezza che le speranze di quei giovani non debbano essere deluse e che quei ragazzi non possano essere abbandonati e traditi. Sentimenti di forte inquietudine ho altresì espresso al Presidente della Commissione per la sicurezza e la politica estera dell'Assemblea consultiva della Repubblica islamica dell'Iran, nel rispondere alla lettera con la quale auspicava il rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche attraverso l'utilizzo della leva della diplomazia parlamentare.

Dal giorno della morte di *Mahsa Amini*, oltre 500 civili sono stati uccisi e almeno 20.000 giovani sono finite nelle famigerate carceri iraniane, dove - secondo le testimonianze - subiscono violenze brutali e a volte perdono la vita. Un sistema che uccide i suoi figli è eticamente e tecnicamente illegittimo. Un regime che colpisce e odia le proprie donne è anche antropologicamente innaturale.

Eppure, è molto probabile che quello stesso regime si stia avviando al limite della resistenza. Questa percezione viene corroborata dal fatto che, nell'utilizzo di ogni strumento per fermare le rivolte di popolo, in genere si usano i mezzi più oppressivi quando ogni altra forma di controllo risulta inefficace.

È ormai certo, inoltre, che la battaglia contro il sistema sclerotizzato degli *ayatollah* non si combatta più solo nelle strade, dalla capitale al più piccolo dei luoghi periferici, ma che sia penetrata nelle menti e nei cuori e che si manifesti attraverso gesti eclatanti in ogni sede, anche fuori dai confini nazionali. È vivo il ricordo dei giocatori della nazionale di calcio iraniana che, ai Mondiali in Qatar, restano in silenzio e non cantano l'inno in segno di solidarietà ai manifestanti uccisi.

Trasudano coraggio e dissenso nei confronti del regime i comportamenti della scalatrice Elnaz Rekabi e della campionessa di scacchi Sarasadat Khademolsharieh, che hanno gareggiato senza velo, a capo scoperto.

Onorevoli senatori, il provvedimento giunto oggi all'esame dell'Assemblea impegna il Governo italiano a fare pressione su Teheran direttamente nelle sedi multilaterali perché si ponga fine alla repressione e alle violenze, proseguendo nel solco dell'intensa azione diplomatica e - ove necessario - ulteriormente sanzionatoria, intrapresa dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Occorre adoperarsi con la massima sollecitudine per scongiurare il rischio reale di nuove esecuzioni capitali. Servono iniziative e pressioni da articolare di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea e del mondo occidentale per indurre le autorità iraniane a garantire il pieno rispetto dei diritti umani verso i propri cittadini e verso le minoranze presenti nel Paese.

È quanto ad oggi possiamo realisticamente fare: schierare le istituzioni democratiche, parlamentari e

rappresentative senza equivoci dalla parte del popolo iraniano. Il nostro è solo un primo passo possibile, il tassello di un mosaico più ampio che dev'essere composto, un mosaico di solidarietà, vicinanza e sostegno concreto a chi rischia la propria vita in nome della libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che eventuali ordini del giorno al documento in esame potranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, desidero ringraziare il presidente della Commissione esteri Stefania Craxi per la sua importante relazione. *(Applausi)*.

Sono veramente contenta e anche emozionata di parlare in questo momento davanti agli studenti e alle studentesse che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune, visto l'argomento così delicato che stiamo affrontando. *(Applausi)*. Il tema ci riguarda tutti, perché la libertà delle donne è la libertà di un'intera società, di un'intera Nazione. *(Applausi)*.

È importante che questa risoluzione - come diceva prima la presidente Craxi - anche se in ritardo, perché sicuramente la potevamo approvare molto prima, la approviamo all'unanimità, così com'è stata approvata in 3a Commissione.

È da decenni, ormai, che in Iran donne e uomini lottano con determinazione per ripristinare le condizioni di libertà e di democrazia, per il rispetto dei diritti umani. Sappiamo quali sono le torture e anche la dura repressione delle autorità iraniane. Tante sono le persone che non ci sono più, arrestate e torturate. Si contano migliaia di casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che però non hanno soffocato il sentimento di resistenza delle donne e dei giovani per difendere la libertà di ognuno di loro. *(Applausi)*.

Come ricordava prima il presidente Craxi, il 13 settembre 2022 quella giovane iraniana di origini curde Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia morale della Repubblica islamica e poi - come sappiamo da testimoni oculari - quella polizia morale l'avrebbe picchiata fino a condurla in stato di coma e poi purtroppo alla morte; ugualmente, sono morte tante altre donne in difesa della libertà e dei diritti umani.

C'è stata però una grande rivoluzione nel mondo, tante sono state le proteste e finalmente si sono accesi anche i fari mediatici su quello che sta succedendo in Iran, perché quel popolo non va dimenticato in nessun momento; va sostenuto con grande forza, soprattutto dai Paesi occidentali dove noi donne abbiamo la libertà e forse spesso la diamo anche per scontata.

Al contrario, quella libertà è davvero il segno della libertà sociale; è il segno di poter continuare ogni giorno a sentirci chi siamo, a inseguire i nostri sogni senza preoccuparci di condizionamenti e di pregiudizi. Appoggiare quindi le proteste del popolo iraniano contro il fondamentalismo è il progetto più grande per chi vuole difendere i diritti delle donne in tutto il mondo.

Il giorno in cui le donne iraniane e i giovani che sono accanto a loro in modo particolare distruggeranno il fondamentalismo, la libertà e l'uguaglianza faranno un balzo in avanti in tutto il mondo. Quelle donne sono scese in campo non solo per la loro libertà, ma anche per liberare un popolo, una Nazione. Per questo dobbiamo essere al loro fianco e sostenerle in ogni momento. *(Applausi)*.

Avviandomi alla conclusione, l'impegno che ci prendiamo con questa risoluzione è molto forte e davvero importante nel senso di fare pressione sul Governo iraniano direttamente e nelle sedi multilaterali affinché, il prima possibile, si possa finalmente porre fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, dei pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose che sono lì presenti perché vogliono avere anche pieno e libero accesso a Internet e alle piattaforme per la messaggistica istantanea, per comunicare col mondo. Per questo sono importanti i *social media* e tutti coloro che possono accendere questo faro, che è una speranza per quelle donne. *(Applausi)*. Non facciamole sentire mai da sole.

Allo stesso modo, dobbiamo chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute che sono state arrestate unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro

delle attuali proteste.

Si chiede poi di condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali.

Occorre collaborare con gli organismi della comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive, per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran, e proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese.

Si chiede altresì di vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e di munizioni che riguardano anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali essi commerciano abitualmente, proprio per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto in questo Paese asiatico.

Si chiede infine di impegnare il Governo a sostenere, in accordo con l'attuale strategia politica dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

Per tutte queste ragioni, non solo sosteniamo le donne, i giovani e tutti coloro che stanno manifestando per la libertà in Iran e, purtroppo, in tanti altri Paesi nel mondo, ma soprattutto chiediamo al Governo un impegno davvero forte - e so che questo impegno ci sarà - perché dobbiamo mettere fine immediatamente a quelle repressioni e torture. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tramite lei vorrei ringraziare la senatrice Craxi per la relazione che ha introdotto questa discussione e la 3a Commissione per il lavoro che ha fatto e che oggi stiamo approfondendo e discutendo in quest'Aula.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei usare una parola che però è difficile usare dovendo parlare di Iran, ma vorrei esprimere la soddisfazione per il fatto che oggi l'Assemblea voti questa mozione - mi auguro unanimemente - anche perché credo che sia utile dal punto di vista degli impegni che chiediamo al Governo nello stesso Consiglio europeo dei prossimi giorni, in cui si discuterà nuovamente dell'Iran e delle reazioni che l'Europa deve avere.

Non vorrei ripercorrere la storia di una mobilitazione - l'hanno fatto egregiamente le colleghe che mi hanno preceduto - che però forse dobbiamo ricordare che iniziò nel mese di settembre, prima ancora che quest'Assemblea fosse insediata. In quel periodo magari non eravamo così attenti, ma soprattutto credo che non immaginavamo il peso, il vigore, il livello e anche la durata che la mobilitazione che è in corso in Iran avrebbe avuto e indubbiamente continua ad avere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere le credenziali del nuovo ambasciatore dell'Iran nel nostro Paese, ha espresso non solo ovviamente la sua condanna delle violenze, della repressione, della pena di morte e delle condanne a morte - la cui sospensione era già stata richiesta nel mese di gennaio - ma anche la sua «indignazione personale». Non si ricorda nella storia della Repubblica e nella storia della sua Presidenza un'altra occasione in cui il Presidente abbia usato un'espressione di questo tipo. Credo che siano una modalità e un significato assolutamente straordinari, di cui tener conto anche per misurare la distanza tra il comportamento diplomatico che ha tenuto il nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica, e invece gli argomenti arroganti che il nuovo ambasciatore continua ad esprimere in tutte le occasioni pubbliche.

Sempre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare di Iran il 6 marzo, definendo la Repubblica islamica dell'Iran come «un regime che soffoca i propri figli». È un'espressione utilizzata per indicare non solo la repressione che c'era, ma anche una cosa letterale: il lungo elenco delle violazioni dei diritti umani che si sono esercitate in questi mesi in quel Paese è stato ulteriormente alimentato dall'avvelenamento delle ragazze e delle bambine nelle scuole. Credo che nessuno di noi riesca a immaginare un Paese, un Governo o un regime che decidono di provare ad

avvelenare le proprie studentesse nelle scuole, nei *campus*, esattamente per punirle della loro volontà di libertà e di autodeterminazione.

Forse dovremmo ragionare con più approfondimento su questi elementi, perché pensiamo a quello che, rispetto all'istruzione delle ragazze, sta succedendo nel vicino Afghanistan, e quindi di come in realtà il tema del diritto all'istruzione delle donne sia uno dei tanti elementi che riguardano la condizione, la repressione e la discriminazione nei confronti delle donne in tutto il mondo. (*Applausi*). Credo che dobbiamo ricordarcene, quando parliamo di rifugiati e di necessità di vie sicure, perché proprio da quei Paesi vengono molti dei rifugiati che non riusciamo a salvare.

Non vorrei continuare a percorrere ciò che ci riconsegna quotidianamente la cronaca, anche se penso sia un dovere civile per ognuno e ognuna di noi tenere la lampadina accesa su quello che succede in quel Paese, che si può fare anche con semplicità, seguendolo sui *social*, continuando a ritwittare, dando il segno che li stiamo vedendo e che non è semplicemente altro da noi.

Credo che vada sempre sottolineato quali sono le vittime della repressione che è in corso in Iran: le donne, le giovani donne, esempio esplicito, insieme alla repressione dei giovani, della negazione del futuro; le arti, in tutte le loro forme, dal ballare al cantare, all'esprimersi con le immagini, all'informazione. Se ci pensate, in un Paese di lunga e straordinaria cultura, come quella persiana, è la negazione delle loro radici.

Dobbiamo anche guardare con attenzione alle molte minoranze etniche, che sono molteplici in quel grande Paese e oggetto di una repressione peggiore di quella che non si svolga nella capitale. Anche qui, vi è la negazione di una cultura inclusiva. Credo che ci sia, dentro questa repressione delle minoranze, un'ulteriore spina anche per noi: noi Occidente, che abbiamo applaudito i curdi quando combattevano l'Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), abbiamo guardato con rispetto il coraggio delle donne curde che si battevano in quella guerra. Possiamo dirci che un minuto dopo le abbiamo dimenticate, sotto i bombardamenti turchi nella zona del Rojava, ma anche quando sono in prima fila in Iran a battersi per la loro libertà? Eppure, l'inclusione e il rispetto sono un punto fondamentale per poter dire anche noi che applichiamo fino in fondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Abbiamo bisogno anche di ragionare sul fatto che distrarci da quanto avviene in Iran potrebbe essere un problema anche più serio di quello che ci immaginiamo. Noi ci mobilitiamo per l'Iran innanzitutto per democrazia e libertà, per rispetto della vita umana, per la stima e il riconoscimento del coraggio delle giovani e dei giovani iraniani che, con i loro corpi disarmati, con i loro canti, con le loro danze e togliendosi il velo, sfidano un regime che risponde con le armi, con la morte e con la carcerazione.

Ci sono anche altre ragioni per guardare con grande attenzione a quello che succede in quel Paese. Credo che una prima valutazione che dovremmo fare è sulle caratteristiche di una rivoluzione della politica che le giovani iraniane hanno determinato: le modalità, la trasversalità e il coinvolgimento che non davamo per certi e che non conosciamo fino in fondo nella loro capacità di essere un grande movimento orizzontale, senza *leader*. Avremmo tutti detto, qualche mese fa, che proprio quella condizione orizzontale senza *leader* sarebbe stata la loro rapida sconfitta; eppure, oggi sembra essere la loro forza.

Proviamo poi a interrogarci su quella pervicace convinzione che esprimono e dimostrano della loro disponibilità a morire, a mettere a disposizione la loro vita, convinti che potranno davvero rovesciare quel regime e determinare un'altra storia. Riusciamo noi a immaginare un sacrificio di questo tipo? Siamo capaci di vederlo negli occhi di quei ragazzi e di quelle ragazze della diaspora che incontriamo nelle nostre strade, che sono coraggiosi e determinati e ci dicono con un'assoluta tranquillità e uno straordinario rigore la loro disponibilità e la disponibilità dei loro concittadini, giovani uomini e donne che stanno in Iran, a sacrificare la vita per non dover continuare a vivere in quel regime? Basterebbe indubbiamente questo per vederli, riconoscerli e fare tutto ciò che ci chiedono, che chiedono al Parlamento e al Governo, per aiutarli nella loro lotta.

C'è ancora un'altra ragione: non dobbiamo distrarci vedendo l'Iran come un luogo isolato, ma dobbiamo guardarlo nella geopolitica che si sta determinando. Da quel settembre in cui Mahsa Amini ha perso la vita per colpa delle guardie islamiche, l'Iran ha attuato un accordo con l'Arabia Saudita, che si dice patrocinato dalla Cina. Lukashenko ha deciso di andare in visita a Teheran e l'Iran continua a

fornire droni alla Federazione Russa, che vengono utilizzati contro l'Ucraina. Sono state recentemente svolte esercitazioni tra l'Iran, la Russia e la Cina.

Sono tutti regimi - non c'è dubbio - che ignorano la democrazia e negano la libertà dei cittadini, ma certamente non sottovalutiamo questo cambiamento politico.

Per concludere, vorrei sottolineare due delle questioni che proponiamo al Governo.

La prima: vigilare sull'esportazione di materiali di armamento e munizioni. Non facciamo questa esortazione a caso, perché vogliamo scongiurare il coinvolgimento diretto o indiretto di aziende italiane, perché ancora dobbiamo fare luce su come le munizioni della Cheddite siano finite nelle piazze dell'Iran.

La seconda è dichiarare i *pasdaran* organizzazione terroristica, non solo per sostenere il Parlamento europeo, non solo per guardare negli occhi le ragazze e i ragazzi della diaspora, che ce lo chiedono in tutte le occasioni in cui si mobilitano, ma per un'altra straordinaria ragione. I guardiani della rivoluzione, i *pasdaran*, sono un grande potere economico in Iran e dichiararli organizzazione terroristica non è solo chiamarli con il loro nome, ma è anche, invece di far soffrire un popolo, dargli le risposte di possibile libertà. (*Applausi*). «Donna, vita, libertà», tradotto concretamente nelle nostre azioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CRAXI, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono molto orgogliosa che la Commissione affari esteri e difesa del Senato abbia votato questa risoluzione all'unanimità. Grazie a tutti i colleghi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente.

TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, tengo anch'io a ringraziare la relatrice, il presidente Craxi, e tutti gli onorevoli senatori. Riguardo agli interventi che mi hanno preceduto, posso assicurare che il Governo italiano ha agito e sta agendo con la più grande fermezza, per condannare un regime sanguinario e vergognoso, che ha tolto la libertà e che tortura quotidianamente il suo popolo. Onorevoli senatori, consentitemi di dire che il fatto che oggi il Senato approvi la risoluzione in esame è un ulteriore atto di vicinanza importantissimo, direi essenziale, per un popolo che costantemente viene torturato, oserei dire, e svilto nei diritti fondamentali. Stiamo quindi scrivendo davvero una bella pagina di libertà.

Chiaramente il parere sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del documento XXIV, n. 1.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la proposta di risoluzione che oggi portiamo alla vostra attenzione rappresenta un atto di amore e di solidarietà verso un popolo che, con tutta la forza di cui è capace, sta cercando la strada della libertà, della dignità e dell'autodeterminazione. È un popolo, quello iraniano, che con il suo sacrificio sta conquistando la strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Ancora abbiamo viva la memoria dell'uccisione della ventiduenne iraniana di origine curde, Mahsa Zina Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale per la presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo. Mahsa muore sotto il tallone di ferro di una dittatura teocratica, che negli anni ha procurato migliaia di vittime. 120.000 sono i casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che non è mai mancato nel movimento delle donne e del popolo iraniano. Mahsa Amini, spinta in un furgone dalla polizia, picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara, a Teheran, dove poco dopo è entrata, è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo. È terribile la sua storia, che parla di soprusi e violenze quotidiani contro le donne e gli uomini d'Iran, un popolo in ostaggio che chiede al mondo di schierarsi. Questo è il loro urlo.

Questa risoluzione intende appunto rappresentare la voce del nostro Paese; intende chiedere al

Governo di esercitare la necessaria pressione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali affinché si ponga fine alla spirale di violenza e oppressione in Iran, soprattutto ai danni della popolazione femminile e verso le opposizioni e le minoranze presenti nel Paese.

Questo provvedimento chiede all'Esecutivo di scongiurare l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate dalla magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati in questi mesi di proteste e di rilasciare i prigionieri arrestati nel corso delle manifestazioni.

Infine, si chiede che venga fatta luce sulla violazione dei diritti fondamentali e sulle violenze che ancora oggi vengono perpetrate ai danni della popolazione civile.

L'Iran è diventato una potenza locale anche grazie agli armamenti che continuano a nutrire l'arsenale del Governo di Teheran e, se vogliamo sostenere la popolazione locale nella propria legittima opera di resistenza alla dittatura, è necessario vigilare - di concerto con gli altri Paesi europei - sulle operazioni di esportazione delle armi, anche al fine di scongiurare un coinvolgimento, anche indiretto, del nostro Paese e delle sue aziende nelle operazioni di repressione dell'opposizione interna.

L'Italia, i Paesi democratici, il mondo intero non possono essere complici dei crimini dello Stato iraniano. Non possiamo più volgere lo sguardo altrove; non possiamo più essere indifferenti. Il Governo iraniano dev'essere sanzionato per la violazione puntuale e costante dei diritti umani.

Schierarsi vuol dire far esprimere il nostro Parlamento e il nostro Governo a sostegno della legittima aspirazione delle donne e del popolo iraniani alla libertà, alla giustizia sociale, alla democrazia.

Concludo il mio intervento con uno *slogan* che ha attraversato le piazze del Paese e che evoca un sogno di emancipazione per tutto il popolo iraniano: donna, vita, libertà.

Voglio infine ricordare che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a gennaio scorso, abbiamo avviato il patrocinio politico per salvare i giovani iraniani in carcere.

È anche e soprattutto per questo che esprimo con estrema convinzione il nostro sostegno alla risoluzione da noi proposta. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il territorio dell'Iran, nel corso dei millenni, ha ospitato civiltà che hanno costituito un esempio per tutte le altre popolazioni umane del pianeta e sta vivendo una fase di terribile regressione a cui stiamo tutti assistendo, grazie ai *media* che in questo periodo storico ci consentono di farlo. Non è un caso, quindi, che proprio in Iran, per la prima volta nella storia, un movimento di protesta contro un regime sia innescato da donne che chiedono il rispetto dei loro diritti.

In un Paese dove persiste l'obbligo del velo, la disoccupazione femminile è il doppio di quella maschile e per lunghi anni la polizia morale ha controllato ossessivamente i comportamenti femminili, siamo davanti a un fatto di grande importanza storica: da un lato, questa è l'ennesima riprova che i sentimenti di libertà e di uguaglianza sono insopprimibili per l'essere umano; dall'altro, questa è la conferma di quanto forti siano questi sentimenti nelle donne, non più disposte a vedere la loro vita e il loro corpo come strumenti piegati al fondamentalismo politico e religioso.

Il regime ha reagito, in questo caso, come tutti quei regimi che si sono trovati davanti a eventi inattesi e vissuti come peccato di lesa maestà: ma chi sono queste ragazze e anche questi ragazzi che si permettono di mettere in discussione l'ordine costituito? Dove trovano la forza? Perché non si spaventano? Perché gli atti di disobbedienza crescono di ordine e di numero? Ne è scaturita una repressione di inaudita violenza, con carcerazioni, torture e condanne a morte, davanti alla quale la comunità internazionale non può rimanere inattiva.

Una comunità internazionale non può esistere, se non reagisce davanti a una situazione come questa. Bene ha fatto quindi il presidente Mattarella a dare massima rilevanza all'indignazione italiana, convocando al Quirinale l'ambasciatore iraniano in Italia. Bene facciamo noi oggi a votare questa risoluzione, che condanna in modo netto gli eventi e soprattutto dà un mandato molto chiaro al Governo per attivare tutti i canali allo scopo di mettere fine alle violenze e per scongiurare il rischio di un coinvolgimento anche indiretto di aziende italiane nell'azione repressiva in atto.

Il nostro compito non si esaurisce però di certo qui. Come Senato, siamo chiamati a tenere alta

l'attenzione di tutto il nostro Paese su una mobilitazione che progressivamente sta coinvolgendo tutta la società iraniana. Lo dobbiamo fare per difendere i diritti universali in Iran e in senso lato nel mondo, ma anche per far sentire la nostra vicinanza a quelle ragazze e a quelle donne che, con il loro coraggio, stanno mandando un messaggio straordinario anche alle donne dell'Afghanistan e a tutte quelle che vivono, in tanti Paesi, in una condizione di oppressione e di privazione dei più elementari diritti.

Annuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo alla risoluzione. (*Applausi*).

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto va apprezzata la prudenza con cui è stata scritta la risoluzione in esame. Tanti sono i condizionali usati e tanti i fatti riportati, come ovviamente sulla stampa. La prudenza in questi casi è d'obbligo, considerate le diverse fonti d'informazione, che vanno valutate. Per capirci, se oggi chi si trova all'estero dovesse leggere alcuni titoli e articoli di alcuni giornali italiani contro il Governo italiano, potrebbe pensare che sia responsabile del naufragio di Cutro; ma sappiamo benissimo che non è così. Va valutata anche l'evoluzione che nel frattempo si è avuta in Iran su diversi aspetti su cui si focalizza la risoluzione, che è la stessa dal dicembre 2022.

Questa è una premessa per evidenziare che le conoscenze dirette di quanto sta accadendo sono diverse e spesso contrastanti; è fondamentale quindi capirne la reale portata. Come sempre accade, sappiamo che a una notizia ne è sempre contrapposta un'altra. Molti dei fatti che vengono narrati stanno anche nella dinamica tra Governo e opposizione iraniana. Siamo certi di una cosa: l'Iran - o, meglio, la Persia - che conoscevo non è più tale, ha subito un'evoluzione dopo l'avvento della Repubblica islamica. È però un fatto che ci siano stati importanti moti di piazza per cambiare e arrivare a maggiore libertà.

La risoluzione è quindi prudente, ma anche concreta negli impegni del Governo italiano, impegni che certamente condividiamo. Siamo attenti a non usare troppo la parola "democrazia". Troppi sono stati ormai i tentativi di imporre la democrazia da parte dell'Occidente e altrettanti sono gli insuccessi che sono seguiti a quei tentativi, in varie parti del mondo. Il mondo diviso in buoni e cattivi, come lo conoscevo prima, non c'è più e noi, come Italia, dobbiamo fare in modo che certe alleanze tra Paesi e certe saldature di interessi non avvengano in chiave antioccidentale. Bisogna certamente lasciare che la coscienza del popolo iraniano cresca, bisogna fare in modo che la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero sia garantita, proprio per far crescere questa coscienza.

Stiamo attenti a non fare gli errori già commessi dall'Occidente in Afghanistan o in Libia, tanto per citare gli esempi più eclatanti e di cui subiamo le conseguenze, anche con le ondate migratorie. Vanno certamente evidenziate la recente pace diplomatica siglata tra Iran e Arabia Saudita e la riapertura delle rispettive sedi diplomatiche, proprio a indicare nuovi equilibri mondiali: a mediare questo accordo è stata la Cina, che ormai si impone anche come superpotenza diplomatica.

L'ostilità tra Iran e Arabia Saudita ha per lungo tempo provocato danni in larga parte del Medio Oriente.

La Regione mediorientale ha visto coinvolti in queste ostilità l'Iraq, il Libano, la Siria e lo Yemen. La ripresa dei rapporti è un'ottima notizia e ha ridotto l'isolamento in cui era finito per mesi il Governo iraniano.

Condividiamo anche l'impegno sul controllo del percorso delle armi. L'Italia, che è uno dei principali produttori di armi al mondo, deve avere su questo punto un ruolo preciso: ne conosce i mercati internazionali, è in grado di valutare eventuali triangolazioni e cessioni nel mercato nero; deve evitare quindi che le proprie armi finiscano in mani sbagliate o, peggio, di essere complice di eventuali traffici.

L'invito è dunque a usare le fonti certe e la diplomazia per riportare l'Italia al centro di una seria e concreta azione diplomatica. Ci riconosciamo certamente negli impegni che il Senato pone al Governo e li appoggiamo. È importante fare pressione sul Governo iraniano con l'uso della diplomazia, direttamente e nelle sedi multilaterali. Il fatto che a metà febbraio il Governo iraniano abbia concesso un'amnistia a oltre 20.000 manifestanti e abbia graziato in totale più di 80.000 iraniani coinvolti nelle proteste indica un'ulteriore presa di coscienza di Teheran.

Certamente bisogna lavorare ancora per porre fine a ogni eventuale forma di repressione, per fermare ogni tipo di violenza e di danni alle donne, ai pacifici manifestanti e alle minoranze etniche e religiose. Bisogna quindi fare in modo che vi sia un accesso libero e non condizionato dei cittadini iraniani sia all'informazione, sia a *Internet*, sia alle piattaforme per la messaggistica istantanea.

Certamente la diplomazia può sempre avere un ruolo per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate nei confronti di alcuni manifestanti arrestati, un ruolo da esercitare soprattutto attraverso le decisioni e le risoluzioni nei consessi internazionali. In questo senso, è fondamentale la collaborazione con gli organismi della comunità internazionale, alcuni dei quali hanno già avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze commesse in questi mesi ai danni dei manifestanti in Iran.

Ciò che tuttavia potrà portare a maggiori risultati - lo ripetiamo - è il fatto di proseguire un'intensa azione diplomatica. L'obiettivo è convincere il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e per tutte le minoranze presenti nel Paese.

Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla risoluzione. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, qualcuno un giorno mi ha detto che i diritti civili sono il canarino dei minatori. Una volta le miniere - e probabilmente tuttora è ancora così, in qualche parte del mondo - non avevano sistemi di ventilazione, per cui i minatori portavano dei canarini in una gabbietta: se gli animalletti cominciavano a soffocare e a morire, significava che l'ambiente stava diventando tossico; era l'allarme per i minatori che le prossime vittime sarebbero stati loro.

I diritti delle donne sono il canarino per eccellenza. Ovunque nel mondo i primi diritti a essere violati e conculcati sono immancabilmente quelli delle donne. La spia della trasformazione di uno Stato in regime totalitario e illiberale è data dalle leggi che colpiscono la libertà delle donne, i loro spazi, la loro salute riproduttiva e la loro partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. La loro violazione è così diffusa e pervicace che in un certo senso abbiamo accettato il fatto che in molte parti del mondo si pratici, in gradazioni diverse, un'*apartheid* di genere: alcune leggi valgono per gli uomini, altre valgono per le donne. Tutti i luoghi sono in genere consentiti agli uomini, solo alcuni alle donne.

In Iran non va diversamente. L'*apartheid* di genere non è però un'esclusiva dell'Iran, come la polizia morale non è una sua istituzione esclusiva. Tuttavia, come spesso accade, l'ennesima violenza compiuta da parte di quest'ultima - la polizia morale - è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Il massacro di Mahsa Amini, avvenuto per un *hijab*, un velo, a loro dire indossato male, e il goffo tentativo del Governo di far passare la sua barbara morte per un incidente hanno provocato un'ondata d'indignazione che si è trasformata in imponenti manifestazioni pacifiche che, a partire dal 16 settembre scorso, ancora non si fermano.

La risposta del regime, però, è stata ancora una volta brutale. Da sei mesi le donne iraniane guidano le proteste, chiedendo libertà, diritti e democrazia. Le parole d'ordine sono: "Donna, vita, libertà". Un trinomio di origine curda, a quanto si sa, e assolutamente adeguato. Le donne danno la vita e la vita, senza libertà, non ha senso, si spegne.

Nelle rivolte generate dalla violenza, reazione delle autorità iraniane, sono state uccise oltre 750 manifestanti e 30.000 persone sono state arrestate. Ora, se è vero che ogni cambiamento non può che provenire dal popolo iraniano stesso e dalla sua resistenza, è pur vero che la comunità internazionale non può non fare tutto quanto in suo potere per sostenere le donne iraniane e gli uomini che sono al loro fianco.

I gruppi di resistenza iraniana che tutti, in quest'Aula, abbiamo qualche volta incontrato ci chiedono di non voltarci dall'altra parte. Siamo ben consapevoli dei delicati equilibri internazionali in gioco, ma la *realpolitik* deve trovare un punto d'incontro con la naturale propensione umana di stare al fianco di chi combatte per i propri diritti e per la propria libertà, anche al rischio della propria vita.

Dall'ultimo rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, è emerso che le

migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, tra le quali anche diversi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane. Sono soggetti a torture e sono stati condannati addirittura alla pena di morte, dopo procedimenti giudiziari sommari, privi delle più elementari garanzie processuali.

Probabilmente abbiamo visto tutti il drammatico elenco dei nomi di coloro che, uomini e donne, attendono la morte nelle carceri iraniane. Spesso sono ragazze e ragazzi giovanissimi, di appena diciannove o vent'anni, di cui tuttora ignoriamo la sorte.

I movimenti di resistenza iraniani chiedono il riconoscimento dei diritti individuali e sociali ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di pensiero, di parola e di stampa, la libertà di organizzarsi politicamente, il divieto di torture e l'abolizione della pena di morte.

Il Movimento 5 Stelle appoggia queste richieste e sostiene con forza le aspirazioni di autodeterminazione del popolo iraniano, che vuole vivere in un Paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, a partire da quelli delle donne.

Ci uniamo alle richieste di questo Parlamento, di condannare con fermezza la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili, attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente libertà e diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici economici, sociali e culturali.

Chiediamo pertanto al Governo italiano di non essere timido e di intensificare l'azione diplomatica di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani delle proprie cittadine e dei propri cittadini, inclusi quelli delle minoranze presenti nel Paese.

All'inizio di questo mio intervento dicevo che i diritti civili e quelli umani sono il canarino dei minatori. Quando il canarino muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che rischi di morire anche tu. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, vengono messi in discussione i diritti acquisiti delle donne, nessuno può scrollare le spalle e dire che è roba da donne e che ci pensino loro. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, si negano i diritti e le tutele delle persone LGBT, nessuno può dire: non mi riguarda, io non sono gay, non sono mica lesbica. Quando il canarino dei diritti muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che la prossima vittima potresti essere tu.
(Applausi).

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rivolgo un saluto alla rappresentante del Governo qui presente.

Quella che ci accingiamo a votare tra poco è una risoluzione elaborata dalla Commissione affari esteri e difesa sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla cessazione dell'azione repressiva delle manifestazioni pacifiche conseguenti la morte di Mahsa Amini.

Permettetemi di ringraziare innanzitutto la presidente Craxi e tutti i membri della Commissione per il loro contributo, che ha portato alla stesura di questo importante documento. Consentitemi anche di esprimere vicinanza all'amica europarlamentare Cinzia Bonfrisco, entrata nella *black list* dell'Iran, perché, vorrei ricordarlo, è stata la prima firmataria di una lettera inviata a novembre all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, la quale ha portato alla risoluzione, con l'esclusione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni delle donne. Cinzia Bonfrisco da allora è entrata quindi nel mirino del regime.

Quel regime, secondo Amnesty International, dall'inizio delle manifestazioni di ottobre dello scorso anno ha portato alla morte di oltre 500 persone, di cui una settantina sono bambini. È un regime che non si ferma nel condannare a morte donne incinte o che consente alle proprie forze di sicurezza di prenderle a calci nella pancia facendo perdere loro il bambino. Essere nel mirino di un regime come quello iraniano fa paura, perché non c'è limite alla crudeltà, scatenata da un fanatismo religioso che consente di stuprare una bambina di dodici anni semplicemente per il fatto che non indossa il velo a

scuola e di farla morire a causa delle lacerazioni interne. Purtroppo non è l'unica barbarie.

Sempre secondo Amnesty International, le forze di sicurezza e di *intelligence* iraniane hanno commesso orribili atti di tortura, tra cui percosse, fustigazioni, stupri, scosse elettriche ai testicoli contro bambini manifestanti di appena dodici anni. A questi vanno aggiunti i fenomeni di avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuti nell'ultimo mese, oggetto di un'interrogazione depositata dal Gruppo Lega ed oggetto anche di una risoluzione votata dal Parlamento europeo la scorsa settimana. L'ONU ha formulato accuse nei confronti delle autorità in Iran che e, secondo il rapporto del relatore ed osservatore dei diritti umani, sono basate su accertamenti di gravi violazioni della libertà con violenze accertate e omicidi compiuti nei confronti dei manifestanti che ultimamente stanno cercando di dimostrare il dissenso al regime imposto. Sono state identificate come le peggiori violazioni dei diritti degli ultimi quarant'anni.

L'Iran sta vivendo da molti anni una condizione dove la *sharia* genera oppressione, oscurantismo, degrado sociale ed economico, ma più di ogni altra cosa il Paese è una terrificante prigione per le donne che vivono segregate da un regime religioso teocratico e fondamentalista. L'Iran però non è sempre stato così: possiamo trovare fotografie che ritraggono ragazze iraniane sorridenti, truccate e con i capelli al vento, donne libere. Queste immagini non rappresentano soltanto le condizioni delle donne, ma il livello di civiltà e libertà di un popolo. Il velo venne bandito intorno agli anni Trenta e sempre in quel periodo fu aperta l'università di Teheran anche alle donne. Nel 1963 arrivò il diritto al voto per le donne e nel 1967 fu innalzata da quindici a diciotto anni l'età per il matrimonio, fu limitata la poligamia e fu introdotto il diritto delle donne al divorzio, attraverso la riforma del codice di famiglia. Con la rivoluzione iraniana del 1979 però e la trasformazione dell'Iran in una Repubblica islamica la cui Costituzione si ispira alla legge coranica e alla *sharia*, le donne sono state quelle che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze. Il loro destino fu immediatamente segnato, a partire dalla reintroduzione dell'obbligo del velo e dall'abbassamento dell'età per il matrimonio a nove anni, con l'abolizione appunto del codice di famiglia.

Mi chiedo quale credo o quale dio possano autorizzare un uomo ad obbligare una bambina di nove anni a sposarlo e quale uomo possa trovare naturale abusare di una bambina. Questo non è essere uomini.

Questo non è credere in qualcosa o in qualcuno, il termine giusto è pedofilia e, come tale, dev'essere duramente combattuta. (*Applausi*).

Le proteste iniziate a settembre dello scorso anno, che hanno visto l'uccisione di Mahsa Amini, hanno evidenziato il malessere delle donne iraniane e non solo. Contrariamente alle altre proteste avvenute in passato, oggi in Iran assistiamo a un fenomeno che si è diffuso a macchia di leopardo in tutto il Paese, coinvolgendo ampie fette della popolazione, a prescindere dall'età, dal genere e dall'appartenenza sociale. Molto significative sono le parole contenute in un messaggio rivolto al popolo iraniano dal filosofo sloveno Slavoj Žyžek nel commentare le rivolte iraniane: gli uomini che partecipano alle manifestazioni «Donna, vita e libertà» sanno bene che la lotta per i diritti delle donne è anche la lotta per la propria libertà. L'oppressione delle donne non è un caso speciale, è il momento in cui l'oppressione che permea l'intera società è più visibile. Questo a me pare il punto centrale: laddove le donne non hanno cittadinanza, i diritti di ogni essere umano sono in pericolo. I diritti delle donne sono alla base dei diritti universali e non ci sono diritti universali dove non c'è la completa separazione della religione dallo Stato: la libertà di religione o di credo è un importante diritto umano, è una questione di coscienza; quando però la religione è parte integrante dello Stato o della legge non si tratta più di credo personale, ma di potere e controllo sulla collettività. La difesa della laicità è una sfida importante per i progetti islamisti che aumentano in Europa, come le corti della *sharia*, il *burqa* o la segregazione di genere nelle università britanniche.

Ebbene, proprio partendo dal messaggio del filosofo vorrei fare una riflessione su quello che accade anche in Italia: penso al caso Saman, ai tanti matrimoni forzati e alle donne con il *burqa* sempre più presenti nelle nostre città. Abbiamo visto un'involuzione proprio in questo senso: mentre fino a qualche tempo addietro in Italia le donne con il *burqa* erano pochissime, oggi sono molte.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, rubo le parole di Oriana Fallaci: «C'è molto sole sui

Paesi dell'Islam, un sole bianco, violento, che acceca. Ma le donne musulmane non lo vedono mai: i loro occhi sono abituati all'ombra come gli occhi delle talpe. Dal buio del ventre materno esse passano al buio della casa paterna, da questa al buio della casa coniugale, da questa al buio della tomba».

Con la proposta di risoluzione in esame, per la quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, aiutiamo le donne iraniane a tornare a vedere il sole ed aggiungo che aiutiamo anche quelle che vivono in Italia a far sì che proprio in casa nostra non vengano nuovamente avvolte dal buio. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, pensosia molto opportuno portare anche qui in Aula questa discussione che avevamo svolto all'interno della 3a Commissione permanente e come Gruppo Partito Democratico abbiamo insistito in questo senso. È il modo in cui possiamo testimoniare la vicinanza più alta di coloro che rappresentano il popolo italiano, al Senato come alla Camera, e riprendere le tante manifestazioni che sono state fatte sul territorio in maniera molto libera da associazioni e persone davanti al consolato e all'ambasciata iraniani per dimostrarsi accanto a quelle donne, a quei giovani, al popolo iraniano. In tali contesti, si sono saldate anche componenti diverse che in passato non si erano ritrovate per manifestare contro un regime anche per ragioni diverse.

Ritengo pertanto che sia stato molto opportuno farlo in questa sede, ringrazio del lavoro fatto all'interno della 3a Commissione permanente ed è inevitabile annunciare da subito il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Tuttavia, seppur velocemente, bisogna ripercorrere quello che è successo in Iran, che era già una polveriera e in cui c'erano già le condizioni di una manifestazione che poteva diventare davvero virale nel suo passaggio su Internet. Non a caso, le piattaforme per messaggistica di Internet più utilizzate dai più giovani sono state il primo obiettivo del regime.

Già le aveva vietate nel 2009, quelle più conosciute e più diffuse (penso a Facebook e Twitter), ma lo ha subito fatto nei giorni successivi a fine settembre, provando a cercare di arginare un moto di popolo che invece non si è fermato, perché il passaparola funziona ancora, al di là delle tecnologie, ed è stato impetuoso, dopo quel 16 settembre in cui hanno ucciso Mahsa Amini e da cui tutto è partito, iniziando da Teheran e dal Nord, dalla zona del Kurdistan iraniano.

Poi si è diffuso qualcosa di imprevedibile, perché si è saldata la protesta dei più giovani e delle donne, che inizialmente bruciavano il velo e si tagliavano ciocche di capelli (quindi in maniera pacifica), raggiungendo anche i centri rurali, quelli più lontani e che non venivano mai coinvolti in manifestazioni di piazza, portate avanti dal ceto più istruito e dagli intellettuali e che partivano dalle università, dai centri dell'istruzione e della formazione, che spesso erano appunto i luoghi da cui partivano le principali manifestazioni. Questa volta il fenomeno si è esteso anche nelle realtà più piccole, perché è inevitabile che si siano saldate le richieste profonde di cambiamento nei confronti di una società oppressiva, nella direzione delle libertà, soprattutto dei diritti fondamentali delle donne, dei più giovani e delle giovani generazioni, con le proteste di alcuni strati popolari, certamente in difficoltà per le pesanti sanzioni occidentali, soprattutto durante il regime di Ahmadinejad. Queste proteste diverse si sono saldate, ma non hanno ancora trovato il favore di alcuni strati: penso ad alcuni settori lavorativi, ad esempio quello del gas e del petrolio, in cui la morsa del potere e del regime è ancora molto forte.

La reazione del regime è stata devastante: quella di chi ha paura di perdere tutto davanti a una morsa che mette insieme le migliori energie del Paese, ma anche appunto strati popolari profondamente scontenti della loro situazione economica e che si sentono abbandonati ed emarginati. È una miscela esplosiva, i cui esiti possono essere i più nefasti.

Il regime, oltre a intervenire in maniera pervicace con la violenza, nonostante gli appelli delle principali organizzazioni internazionali, di Amnesty International, di Human Watch e delle principali agenzie delle Nazioni Unite, non si è fermato e ha raggiunto il culmine a dicembre e a gennaio con esecuzioni capitali di giovani e anche l'uccisione di minori e donne, di ragazzine (penso a mia figlia che ha sedici anni), per il solo fatto di aggiustarsi il velo in maniera diversa, sono state uccise dalla

repressione. L'ONU si è mossa con un'indagine conoscitiva ed è stato ricostruito come siano stati dati ordini precisi di rispondere con armi da fuoco alle proteste di ragazzi e di giovani che avevano l'unica colpa di voler chiedere maggiori libertà e manifestare per i diritti civili.

Da questo punto di vista, serve una reazione forte di tutto il mondo occidentale. Le Nazioni Unite hanno avviato le loro indagini su un elemento davvero inquietante, com'è stato già ricordato: l'intossicazione di migliaia di ragazzi e di studentesse, su cui il regime ha abbozzato all'inizio. Poi, davanti a una manifestazione ampia che raccoglieva sicuramente il consenso di tante parti e anche di quelle preoccupate dalle manifestazioni, ha dato una prima risposta, ma è stata evasiva e non sufficiente.

Ora, che cosa fare? Questo è il punto e anche diversi analisti si interrogano su quello che sta succedendo e su quello che può provocare anche qualche mossa sbagliata da parte dell'Occidente. Ricordavo ieri, in dichiarazione di voto, come le Guardie della rivoluzione, ad esempio i *pasdaran*, spingano molto più spesso per un'alleanza non solo con Mosca (la collega Camusso ricordava prima la partecipazione attiva degli iraniani nella guerra in Ucraina, con la fornitura di droni), ma ormai da tempo con la Cina, che esercita una funzione di *patronage* non solo sul blocco Est, ma anche sul blocco Sud, nel tentativo di costruire un asse anche con quelli che una volta erano considerati non allineati. Lo dimostra l'accordo raggiunto con i responsabili della sicurezza iraniana e saudita: un tentativo di riunificare. In passato vedevamo le foto dei Presidenti americani fra Sadat e Begin (quello era il turno di Carter).

Poi abbiamo visto, in epoche successive, Clinton fra Ehud Barak e Yasser Arafat. Abbiamo visto i presidenti americani provare a patrocinare in quella zona strategica del Medio Oriente, delicata dal punto di vista degli assetti geopolitici; oggi vediamo la Cina intervenire in quell'asse. Occorre quindi ragionare anche sulla capacità dell'Occidente di intervenire con attenzione, con le misure giuste, facendo ripartire il JCPOA (Joint comprehensive Plan of action), l'accordo delicato sul nucleare iraniano, che allenta la pressione delle sanzioni sul popolo iraniano, perché poi si rischia di non colpire il regime, ma il popolo iraniano.

Sono tutti ragionamenti che vanno fatti, anche dal Governo italiano e in ambito europeo, su come vogliamo agire, utilizzando gli strumenti della diplomazia internazionale, per evitare che l'Iran venga sempre più attirato dall'egemonia cinese. Hanno già partecipato a esercitazioni militari congiunte, fanno parte - perché gli è stato richiesto - dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e da questo punto di vista non è facile intervenire, però l'Europa ha il vantaggio di poter insistere, appunto, sull'accordo sul nucleare per arrivare ad allentare le sanzioni sul popolo iraniano e allo stesso tempo, però, perché noi siamo diversi da questo punto di vista, esercitare il *soft power*. Da questo punto di vista, possiamo offrire un modello diverso rispetto alla Cina, che è quello - con una battuta - del *business* senza diritti.

Noi abbiamo un'arma fondamentale nella politica estera italiana, che certamente è quella della cooperazione; ci sono la politica commerciale, l'azione politico-militare, la partecipazione nelle operazioni di *peace-keeping*, ma anche la lotta, la tutela e la difesa dei diritti umani e dei principi fondamentali. In quello siamo diversi e dobbiamo dimostrare in tutte le sedi che la battaglia che stanno facendo le donne e i giovani iraniani è parte integrante della nostra politica estera e la deve caratterizzare. (*Applausi*)

Ha ragione la collega Camusso quando dice che non a caso vengono colpite le giovani generazioni e le donne, che rappresentano una speranza per il futuro. Non a caso vengono colpite le diverse forme d'arte, il libero pensiero, la possibilità che qualcuno la possa pensare in maniera diversa, perché quella è la prima crepa per i regimi. La forza dei regimi è la possibilità di contare sull'omertà delle persone. Coloro che stanno manifestando, mettendo a rischio la propria vita, devono quindi sapere che in Italia, come in Europa e nei Paesi occidentali, ci sono altre persone che non fanno calcoli, non applicano il realismo politico che spesso viene applicato nelle relazioni internazionali di politica estera, ma sanno che questa volta si gioca una partita per la libertà e i principi; quelle stesse libertà e principi che sono scolpiti nelle nostre Costituzioni e che abbiamo il dovere di difendere, a fianco di quelle donne e di quegli uomini che con coraggio manifestano per la libertà. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdi). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare ed esprimere, anche da parte di Fratelli d'Italia, un vivissimo apprezzamento alla presidente Craxi, a tutti i colleghi della Commissione esteri e ai colleghi che hanno parlato in questo momento, per aver assunto l'iniziativa di una risoluzione che è importante per una serie di motivi.

Il motivo principale riguarda una vicenda spaventosamente triste e violenta. Abbiamo citato il caso di Masha Amini, ma migliaia e migliaia di donne, di dimostranti e di persone sono state incarcerate, impiccate e torturate in Iran negli ultimi cinque-sei mesi; ricordiamoci che questi cinque o sei mesi sono però soltanto la punta di un *iceberg* ancora più orrendo, che affonda le radici nel khomeinismo di uno Stato che è teocratico, fondamentalista sciita, e che può essere benissimo definito islamico terrorista, come definivamo l'ISIS di matrice sunnita.

Uno Stato sciita terrorista, contro il suo popolo e contro i popoli vicini, che ha però la prerogativa di essere un grande Paese fornitore di *business*, di petrolio e di affari a troppa gente che ci va con grande leggerezza, magari perdendoli anche gli affari, è uno Stato che solleva illusioni straordinarie. Consentitemi di dire che anche oggi ne ho sentita qualcuna, cioè che ci sia una riformabilità del regime khomeinista, del *velāyat-e faqih*, del potere dei giureconsulti, dell'identificazione che tutto quello che avviene è la legge di Dio e chi fa qualcosa, anche una contravvenzione stradale, è un apostata, un *mohareb*, una persona da torturare, da impiccare, e lo decidono i giureconsulti. Questo è lo stato immutabile del potere khomeinista, signor Presidente, onorevoli colleghi.

Scorriamo la lista dei Presidenti, guardiamo negli occhi chi sono questi signori: Khomeyni, Khamenei, Rafsanjani, Montazeri, Khatami, Rouhani e ne potrei citare altri. Tra questi ci sono i più riformisti che il Paese abbia prodotto, che hanno continuato ad impiccare a più non posso. Rouhani, il grande riformista, era quello che uccideva e impiccava più persone, ogni giorno, di ognuno dei suoi predecessori (*Applausi*) e abbiamo fatto affari, mandato delegazioni e sollecitato l'Unione europea. Tanti Governi negli ultimi dieci anni lo hanno fatto, troppi, ed è ora di cambiare. Questa è una risoluzione importante per la politica estera italiana.

Si è parlato di diritti umani in politica estera, di Stato di diritto e di legalità: è fondamentale. Per questo motivo, ascoltando le dichiarazioni di voto, ho il piacere di constatare oggi, non certo per i pochissimi accenni che ho fatto anche ieri su questo tema, l'importanza di una maggior coesione, ampiezza e base parlamentare per i grandi temi di politica estera. (*Applausi*). Questo è uno dei grandi temi di politica estera. È un tema che riguarda l'Ucraina, perché l'Iran è combattente sul terreno in Donbass, con sue milizie, reclutate in Siria, Afghanistan e Yemen. Con i suoi droni, le sue armi e i suoi missili ammazza gli ucraini direttamente, non per interposta persona. Queste milizie sono comandate dal corpo dei *pasdaran*, dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Non facciamo finta di non sapere tutto questo. Lo sappiamo benissimo, non l'abbiamo letto solo sui giornali, ma in molti casi l'abbiamo ascoltato di persona.

Perché l'Iran è un Paese terrorista all'esterno, oltre che al suo interno, facendo quello che è stato ampiamente descritto? Voltandomi verso qualche collega che era presente con me, in quell'aula di 40.000 o 50.000 persone, a Villepinte, quattro anni fa, penso che eravamo stati oggetto di un attentato mostruoso. Un diplomatico, accreditato all'ambasciata iraniana a Vienna, Assadollah Assadi, è stato processato perché colto con un esplosivo ad altissimo potenziale, che stava portando all'interno di quell'aula, dove c'erano tante persone, perlomeno con una trentina di amministratori locali, di personalità, di giornalisti, di parlamentari italiani. Egli stava cercando di far esplodere quella manifestazione del Consiglio della resistenza iraniana, per creare una strage che sarebbe stata, se non simile, per lo meno non molto distante da quelle delle Torri gemelle.

È quindi uno Stato terrorista. Assadi cos'era, anzi cos'è? Lo vogliono scambiare, adesso: è stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena in Belgio, ma si cerca naturalmente di scambiarlo e l'Iran cattura poveri innocenti, che acchiappa in giro per il mondo, che transitano dai Paesi vicini, per tenerli in carcere e scambiarli con Assadollah Assadi. Assadi chi era? Era una persona che, in due anni, aveva fatto centottanta viaggi in Europa, era capo di una rete terrorista

iraniana ed era un diplomatico iraniano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si pone un problema serio. Vogliamo continuare a fingere che tutto questo non esista? Vogliamo lasciare scorrazzare queste bande iraniane in giro per l'Europa e anche in Italia?

Vogliamo lasciare che continuino a uccidere personalità politiche, dissidenti politici, persone (*Applausi*), uomini, donne, ragazzi, che siano davanti ai loro carnefici? Questi casi sono infiniti; li conosciamo tutti, o molti di noi.

Smettiamo di credere e di cadere nelle trappole che questo Paese si riforma col dialogo. Certo, serve il dialogo, ma servono anche le forze vive, libere, della società iraniana: una società giovane, splendida, di gente magnifica, di grandi intellettuali, di persone di enorme coraggio.

Dobbiamo parlare con loro; ci sono grandi organizzazioni: quella guidata dalla signora Rajavi è una di queste; è quella che raccoglie più sostegno all'interno del Paese probabilmente, ma ce ne sono anche altre; sono democratici con carte vere, credenziali serie. Se andiamo a visitare i loro luoghi - anche in Albania sono rappresentati - vediamo che hanno un culto delle persone, della memoria di coloro che sono caduti.

Ne dico una per tutte: nel 1988 sono caduti 30.000 martiri dei *mujaheddin*, del popolo soprattutto, anche di altre etnie, non soltanto politiche, ma etnico-culturali del Paese. I *mujaheddin* del popolo hanno perso 30.000 persone impiccate da una commissione che rispondeva a una *fatwa* dell'*ayatollah* Khomeini. E da chi era guidata la commissione della morte? Penso che molti lo sappiano: dall'attuale presidente della Repubblica islamica Raisi.

Su questo Iran non dobbiamo illuderci; ci dev'essere un segnale forte da parte della comunità internazionale.

Mi ha fatto piacere sentire la senatrice Camusso proporre l'inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche del corpo dei *pasdaran*, che fra l'altro governa (per parte mia, ma credo anche per il mio Gruppo, è un elemento che voglio sollevare, ma sarà il Governo a deciderlo); è uno dei più grandi organizzatori del superamento del sistema sanzionatorio contro la Russia attraverso il controllo dell'economia. Le forze della sicurezza iraniana controllano più della metà dell'economia del Paese.

Per questi motivi, perché quanto fatto con questa risoluzione è un passo importante, ho l'onore di dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, nell'auspicio che sia un voto unanime di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sono intervenuta prima in fase di discussione, per cui ora vorrei semplicemente dichiarare il voto favorevole a nome del Terzo Polo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXIV, n. 1.

È approvato.

Il documento è approvato all'unanimità. (*Applausi*).

In attesa che venga completata l'analisi del prossimo documento all'ordine del giorno, che è ancora in Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 16,04*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Discussione dalla sede redigente dei documenti:

[\(Doc. XXII, n. 9\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) **CAMUSSO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia*

[\(Doc. XXII, n. 6\)](#) **LOMBARDO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati*

[\(Doc. XXII, n. 11\)](#) **FLORIDIA ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

(Relazione orale) (ore 16,04)

Approvazione del documento XXII, n. 9

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9, 5, 6 e 11.

Il relatore, senatore Magni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

MAGNI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei rivolgere innanzitutto un ringraziamento a tutti i componenti della 10a Commissione del Senato, a cominciare dal Presidente, per avermi affidato il compito di svolgere la relazione su questo importante documento che siamo chiamati ad approvare, riguardante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Si tratta di una proposta condivisa da tutto il Parlamento, visto che, di fronte al fatto che c'erano altri documenti e altre proposte di legge, il testo base preso a riferimento è quello contenente una proposta avanzata da tutti i Gruppi parlamentari e voluta quindi dall'insieme del Parlamento, cosa che mi pare molto importante.

Ringrazio quindi vivamente ancora una volta per l'incarico affidatomi per il quale, tra l'altro, essendo la mia prima volta come relatore, sono anche un po' emozionato per il fatto di assumermi una tale responsabilità.

Venendo alla relazione, il documento in esame prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Si prevede, oltre alla relazione conclusiva da presentare al Senato al termine della legislatura, una relazione con cadenza annua.

In base alla disciplina istitutiva in esame, la Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e con la garanzia di almeno un componente per ogni Gruppo. Sono inoltre stabilite le disposizioni sulla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione e sull'adozione del regolamento interno e si specifica che le sedute della stessa sono pubbliche, eccettuati i casi in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato e può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (il documento demanda al regolamento interno la definizione del numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione).

I compiti di accertamento della Commissione sono individuati analiticamente dall'articolo 3. Si ricorda, in via di sintesi, che essi riguardano: l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, alla sussistenza di differenze tra i sessi, tra le fasce di età, tra le aree territoriali e i settori lavorativi, nonché con particolare riguardo agli interventi di assistenza prestati alle vittime e alle loro famiglie; le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro; l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla sicurezza sul lavoro; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro per i lavoratori e le loro famiglie, per la produttività delle imprese, per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema economico; l'incidenza della formazione permanente, l'efficacia dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione in Italia rispetto agli altri Paesi; gli eventuali nuovi strumenti legislativi e

amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il documento disciplina, poi, i poteri e i limiti della Commissione, i quali, in conformità al principio costituzionale sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, sono definiti con riferimento a quelli per le autorità giudiziarie; la modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti di inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipano o vengono a conoscenza di tali atti.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Magni. Nonostante l'emozione della prima volta, abbiamo apprezzato la sua relazione. (*Applausi*).

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo perché ritengo che l'importanza di questa Commissione sia davvero grande. Purtroppo, ogni giorno vediamo che continuano ad esserci incidenti sul lavoro. Continuano, purtroppo, ad esserci lavoratori che escono di casa e non tornano più alle proprie famiglie.

Avere una Commissione a tale tema dedicata anche in questo ramo del Parlamento è sicuramente un fattore positivo per il Governo, che potrà attingere sicuramente ad opinioni ed idee, che potremo mettere in campo per valutare, appunto, le norme che servono in questo momento a dare risposte e a far sì che non si verifichi più nessuna morte: zero morti sul lavoro.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere non ostativo espresso dalla 5a Commissione permanente sul documento in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del documento XXII, n. 9, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono davvero molto contento che tutta l'Aula abbia votato a favore degli articoli che istituiscono questa Commissione e che, presumibilmente, farà lo stesso quando si tratterà di esprimere il voto finale.

Non è la prima volta, ma è dalla XIV legislatura che il Senato della Repubblica, giustamente, istituisce una Commissione di inchiesta sul mondo del lavoro e sulle condizioni del lavoro. Il fatto che il Senato abbia deciso di istituirla anche in questa legislatura e che l'abbia fatto all'unanimità mi sembra un elemento molto importante. Ci tenevo a sottolinearlo, come anche volevo ringraziare i colleghi ed i Capigruppo, per aver sostenuto questa scelta insieme a tutti noi. Naturalmente considero non rituale l'istituzione di questa Commissione, anche se questa è già la quinta legislatura in cui si decide di dar

vita ad una Commissione come questa. Penso, al contrario, che sia una scelta dovuta e anche molto connessa ai profondi, giganteschi cambiamenti che sono intervenuti negli anni. Abbiamo detto tante volte e in tante occasioni di dibattito che ci sono state anche qui al Senato, ma non solo, di quanto siano intervenute una serie di profonde modifiche strutturali che hanno significativamente, in qualche caso addirittura clamorosamente, cambiato l'organizzazione del lavoro, rendendola molto diversa da quella che conoscevamo in passato. Intorno a una diversa organizzazione del lavoro, si è evidentemente definita e strutturata anche una società particolarmente diversa, ma questi mutamenti hanno generato anche una enorme, in qualche caso drammatica, frammentazione che certamente non aiuta e anzi spesso mette le lavoratrici e i lavoratori in una condizione di maggiore difficoltà e anche una materia come quella relativa alla sicurezza delle condizioni di lavoro in qualche modo ha profondamente a che fare con questi elementi di frammentazione.

Penso che si potrà fare un buon lavoro, che sarà utile a tutto il Paese, anche quando ci sarà da intervenire in termini di legislazione. Esprimo pertanto un grande apprezzamento per la scelta che l'Assemblea sta compiendo oggi.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, gentili colleghi, gentile Sottosegretario, credo di capire bene l'emozione con cui il senatore Magni ha voluto aprire la discussione e credo che non fosse solo legata al luogo nel quale presentava il disegno di legge, ma anche e soprattutto al tema, vista l'affinità con tante battaglie che ha affrontato. Lo capisco, perché questo è stato il primo disegno di legge che ho voluto presentare come senatore e l'ho voluto fare anche simbolicamente, rispetto alla mia precedente esperienza di amministratore locale come assessore al lavoro del Comune di Bologna. Oggi siamo contenti di affrontare una votazione che, al di là delle appartenenze ai Gruppi politici, riconosce l'utilità dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Vorrei che la parola giusta, che purtroppo è risuonata anche in quest'Aula per vicende diverse estere, risuonasse nella sua crudezza anche rispetto all'argomento trattato e la parola è "guerra". Presidente, ogni giorno muoiono tre persone in Italia sul luogo di lavoro e non ci sono solo i morti, ci sono anche gli infortuni sul lavoro che sono oltre 600.000 l'anno; stiamo parlando di oltre 2.000 infortuni al giorno; sono i numeri di una guerra. Questi sono i numeri ufficiali che l'INAIL ci dà ogni anno in occasione del 22 ottobre, la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituita per riflettere sul tema, ma non è detto che questi siano i numeri che davvero certificano la realtà, perché purtroppo sappiamo che esistono tanti casi di infortuni sui luoghi del lavoro che non vengono neanche certificati come tali. Il voto di oggi significa che per noi tutti lavorare non può significare porre a rischio la propria vita; il voto condiviso odierno significa che per tutti noi, per un Paese moderno e democratico, questo è inaccettabile. Dirò di più: questi numeri sono il segno di un tradimento del sogno dei nostri Padri costituenti che volevano porre il lavoro a fondamento della nostra vita democratica e della nostra comunità. Riaffermare i diritti sui luoghi di lavoro, a partire dalla vita e dalla salute, è un generatore di valore per la società. Con questa Commissione non solo abbiamo il dovere di continuare a lavorare sul monitoraggio, sull'informazione e sulla prevenzione, ma a mio avviso abbiamo anche il dovere culturale di evitare l'assuefazione sui numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro. Evitiamo l'assuefazione rispetto alla contabilità.

Morire sul lavoro non è mai una fatalità: evitiamo anche l'utilizzo di termini che non descrivono la verità. È una sconfitta per tutti, è una ferita sociale che lacera il Paese, ma non è una ferita sociale che lacera le nostre coscienze; se fosse così anche noi, in quest'Aula, a volte non saremmo complici di alcune delle cause che determinano gli infortuni sul lavoro. Tutti noi, infatti, sappiamo benissimo che dove c'è lavoro precario il rischio di infortunio sul lavoro è più alto e che tutte le volte che non contrastiamo la precarizzazione del lavoro, aumentiamo l'incidenza dei rischi di infortunio e di decesso; tutte le volte che non siamo contro il lavoro irregolare non diminuiamo i rischi di infortuni e decessi; tutte le volte che non contrastiamo il lavoro nero, diventiamo complici di quello che succede. Non a caso i settori più colpiti sono sempre gli stessi: cantieristica, edilizia, logistica e agricoltura. Soprattutto il settore della logistica è profondamente cambiato in questi anni e gli infortuni e i decessi

nei luoghi di lavoro in tale comparto ci dovrebbero far riflettere molto su quali sono le condizioni di lavoro in tale ambito nel nostro Paese.

Noi dovremmo essere consapevoli che il costo della sicurezza non può essere un elemento di competizione economica. Quando determiniamo il tema del minor costo delle gare al massimo ribasso, dobbiamo essere consapevoli che le prime voci di taglio che vengono fatte sono quelle sul costo del lavoro, sulla sicurezza e sulla formazione. Quando non riusciamo a contrastare il fenomeno delle cooperative di comodo o delle cooperative spurie, che sono molto attive nei settori della logistica e dell'agricoltura, non riusciamo a determinare le condizioni per le quali ci può essere sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo sapere che quando non riusciamo a contrastare i contratti collettivi di comodo, cioè quelli non fatti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, questo ha un impatto sulle condizioni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un ulteriore aspetto di questa Commissione può essere utile. Noi abbiamo avuto l'esperienza del Covid: cerchiamo di far luce sul perché non eravamo pronti a valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro a causa della pandemia. Evitiamo che lo stesso problema si possa ripetere, come ci dicono le organizzazioni internazionali e le strategie che richiedono investimenti nelle infrastrutture per aumentarne la resilienza.

Ce lo fanno capire temi sui quali non vorrei che noi, per distrazione, superata l'emergenza della stretta fase pandemica, non cogliessimo il lavoro che c'è da fare sulla prevenzione e sulla formazione. Questo non lo si può fare per parti separate: lo devono fare tutti i partiti politici insieme e lo devono fare le istituzioni, l'ispettorato del lavoro, le autorità locali, le amministrazioni locali, le organizzazioni sindacali. Si tratta di una guerra da combattere tutti insieme come sistema Paese.

Vorrei che questo fosse un ambito dell'attività di questa Commissione di inchiesta: non solo assumere tutte le informazioni che possono essere utili al Parlamento per legiferare e per rendere effettive le misure di controllo, ma riuscire anche a fare un lavoro di sensibilizzazione per non essere noi indifferenti rispetto ai numeri sui decessi e sugli infortuni, rispetto ai numeri di una guerra silenziosa che il nostro Paese purtroppo ogni giorno si trova ad affrontare. Ripeto, ci sono tre morti al giorno dichiarati e più di 2.000 infortuni sui luoghi di lavoro. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo i docenti e gli studenti del Liceo classico «Quinto Orazio Flacco» di Potenza. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,27)

[TERNULLO](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TERNULLO](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la proposta che istituisce la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha avuto un consenso pressoché unanime. Di questa proposta credo sia doveroso apprezzare il fatto che non verrà trattato soltanto il tema degli infortuni sul lavoro o della sicurezza, come nelle precedenti Commissioni infortuni; rimangono temi ancora centrali, naturalmente, ma lo spettro di indagine della nuova Commissione sarà molto più ampio. Oggi dobbiamo riconoscere che il testo ampliato dal lavoro della 10a Commissione ha messo a fuoco nuove e ulteriori tematiche da approfondire, come ad esempio la differenza tra sessi nel mondo del lavoro, argomento che porta con sé altri temi estremamente attuali come la parità di retribuzione o il diritto ad avere congedi parentali.

La 10a Commissione ha inoltre aggiunto un punto importante di cui occuparsi, che riguarda la digitalizzazione e l'impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

Voglio infine sottolineare la questione della formazione, il collegamento di questa col percorso di studi, il raffronto tra il livello di formazione italiano e quello estero.

Questo nuovo perimetro di lavoro definito per la Commissione di inchiesta è uno scenario che oggi abbiamo il dovere di sostenere, perché permetterà al Parlamento di poter avere una lente di ingrandimento su tutti gli aspetti attuali, sui quali è giusto accendere una luce neutrale e terza. Tutto

ciò permetterà al legislatore di comprendere le criticità e offrire spunti per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i cittadini italiani. L'obiettivo, quindi, dovrà essere quello di analizzare, studiare e mettere a disposizione, con il consenso più vasto possibile, una serie di puntualizzazioni sulla legislazione vigente.

Forza Italia ha da sempre posto la questione lavoro come tema centrale di tutti i programmi di Governo e delle iniziative politiche intraprese, sia quando siamo stati all'opposizione, sia quando siamo stati - come oggi - al Governo. Nel rispetto dei valori, degli ideali e di quella tradizione che da sempre accompagna le nostre battaglie, oggi siamo qui a sostenere la costituzione di questa Commissione, che riteniamo utile e indispensabile in avvio di questa XIX legislatura. Il nostro impegno non mancherà, soprattutto sui temi della semplificazione, che ritengo debbano tornare a essere centrali nelle politiche sul lavoro e incidere positivamente nella vita di ogni lavoratore di questo Paese.

Per queste ragioni, con estrema convinzione annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza-Berlusconi Presidente. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, dico in partenza che il MoVimento 5 Stelle appoggia pienamente l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

Presidente, noi in questo momento abbiamo delle emergenze gravi da risolvere in questo Paese e queste emergenze non sono i *rave*, non è il tetto al contante, ma è certamente il lavoro, in tutte le sue facce. Il lavoro povero: oggi abbiamo 4,5 milioni di lavoratori poveri, persone che, nonostante lavorino, non riescono ad uscire dalla condizione di povertà. Eppure, quando parliamo di salario minimo, ancora ci viene detto che è impossibile inserire il salario minimo legale e che basta invece rafforzare la contrattazione collettiva.

Abbiamo l'emergenza lavoro precario: oggi i lavoratori precari sono oltre 3 milioni e moltissimi di questi sono giovani. I dati Eures ci dicono che il 43 per cento dei giovani al di sotto dei trentacinque anni guadagna meno di 1.000 euro nel nostro Paese. Questo chiaramente spinge moltissimi giovani ad andare via: sono oltre 120.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro Paese per non fare più ritorno e spesso sono giovani anche altamente formati.

Abbiamo certamente l'emergenza dei servizi al lavoro, che purtroppo in questo Paese non esistono: le cosiddette politiche attive del lavoro. Negli anni abbiamo investito appena lo 0,03 per cento del PIL; pensiamo che la Germania investe dieci volte tanto. Vorrei ricordare che le Regioni che hanno la competenza sui servizi al lavoro non sono nemmeno riuscite a spendere il miliardo di euro che avevamo stanziato in legge di bilancio 2020 per assumere i lavoratori nei centri dell'impiego (*Applausi*), che sono i luoghi deputati ai servizi al lavoro.

Certamente tra le emergenze da affrontare per il lavoro ci sono le condizioni dei lavoratori e i turni massacranti. Penso, ad esempio, ai lavoratori del comparto sanitario: li abbiamo costretti a lavorare in condizioni estreme, li abbiamo chiamati eroi, eppure ancora non sono partiti i censimenti per stabilizzare i tanti lavoratori precari (*Applausi*), nonostante abbiamo fatto delle leggi che permettono alle Regioni di stabilizzare chi abbia maturato diciotto mesi di lavoro durante la pandemia.

Questo lavoro così precario, così sottopagato, così massacrante, con turni che non sono tollerabili, è evidente che causi anche dei problemi di sicurezza. Qui parliamo di una vera e propria mattanza, Presidente, come ricordavano i miei colleghi: più di mille morti all'anno sul lavoro, quasi tre morti al giorno. Le chiamiamo "morti bianche", ma di candido non hanno assolutamente nulla. Spesso sono giovani; è capitato che a morire fossero anche giovani durante l'apprendistato o il tirocinio, spesso sono madri o padri che escono per andare al lavoro e non fanno più ritorno nelle proprie famiglie.

Questa Commissione di inchiesta deve avere - a nostro avviso - tre obiettivi principali. Il primo è quello della formazione: a questo Paese, purtroppo, manca la costruzione di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro, che secondo noi deve partire dalla scuola. Per questo abbiamo depositato un disegno di legge che istituisce l'insegnamento della sicurezza sul lavoro già nel percorso scolastico.

Il secondo obiettivo fondamentale è quello della prevenzione, perché, Presidente, anche in questo

campo l'arma più potente che abbiamo e che come Stato possiamo mettere in campo è certamente quella della prevenzione. Eppure, spesso ci sentiamo dire che investire in prevenzione è troppo costoso, ma non si tiene conto che quegli investimenti a lungo termine significano certamente risparmio di spesa in termini di invalidità.

Il terzo obiettivo fondamentale è quello della conoscenza e dell'informazione: conoscenza di quali sono i comportamenti corretti da seguire; conoscenza e informazione anche su quegli incidenti che si chiamano *near miss*, ovvero quasi incidenti, che spesso non vengono neppure registrati, eppure sono proprio l'indicatore di una condizione lavorativa in sicurezza, oppure non in sicurezza, o in sicurezza apparente.

Signor Presidente, riteniamo che bisogna anche fare un altro passo, con l'istituzione di una vera e propria procura nazionale del lavoro (*Applausi*). Ci stiamo provando dalla scorsa legislatura: purtroppo non abbiamo mai avuto i numeri per approvare questa proposta di legge, perché anche su questo siamo stati sempre isolati in Parlamento. Eppure, avere una procura nazionale sul lavoro, con dei magistrati che seguono quegli infortuni, renderebbe molto più rapide tutte le indagini successive, che oggi invece richiedono moltissimo tempo.

Signor Presidente, oggi abbiamo un'idea di lavoro che andrebbe totalmente stravolta, ma credo che un po' i nostri giovani stiano andando in quella direzione. Oggi i giovani parlano di *YOLO economy* (*you only live once*), per cui si vive una sola volta, non si vive solo per lavorare e non si vive solo per guadagnare. Quindi, anche le espressioni che usiamo spesso, come guadagnare per vivere, andrebbero totalmente riviste: il lavoro deve diventare un valore aggiunto, uno strumento che permetta a ciascuna persona di realizzare il proprio progetto di vita, il proprio sogno. Questo è quello a cui dovremmo mirare. Ricordiamolo anche quando diciamo ai nostri giovani che tutto sommato dovrebbero accontentarsi di qualsiasi lavoro venga loro offerto. Lo abbiamo fatto tutti, signor Presidente, ma tutti poi abbiamo avuto e dobbiamo avere l'ambizione di realizzare, anche attraverso il lavoro, il nostro sogno, il nostro progetto di vita. Potremo fare le leggi più belle del mondo ma, se non capiamo che la società non può guardare solo alla produttività, non avremo mai davvero un futuro migliore.

Ho già annunciato il voto favorevole del mio Gruppo al documento in esame e voglio concludere il mio intervento con le parole del presidente Mattarella, secondo cui i morti sul lavoro «feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza di ogni lavoratore riguarda il valore aggiunto che attribuiamo alla vita». (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,38)

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustrissimi colleghe e colleghi, la tematica della sicurezza sul lavoro ritorna in Assemblea, finalmente, perché purtroppo le statistiche sono terribili. Circa 6.300 persone muoiono ogni giorno nel mondo a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali. Condivido quanto detto dalla collega Castellone, del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che l'emergenza non sono i *rave party*. Ebbene, cara collega, non lo sono più grazie alla legge voluta dal Governo. (*Applausi*).

Purtroppo l'emergenza è la sicurezza sul lavoro, visto quello che succede. Onorevoli colleghi, se guardate sul vostro telefonino, troverete una notizia ANSA sull'ennesimo episodio di una persona morta nel veronese, schiacciata in una fabbrica. Mandiamo le condoglianze alla famiglia ed esprimiamo il sostegno del Governo (*Applausi*), con l'obiettivo di arrivare a zero morti sul lavoro, come diceva il sottosegretario Durigon.

Già nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, in Commissione lavoro, si erano incardinate alcune proposte di legge, di cui ero stata relatrice, ma dopo audizioni varie, a causa del Covid-19 e di altre urgenze, non si è potuti arrivare a una conclusione. Istituire una Commissione di inchiesta sulle

condizioni di lavoro e sulla sicurezza è importante. Si tratta di temi importanti, che voglio analizzare in dettaglio. Prima di tutto si parla delle condizioni di lavoro, nei vari ambienti e settori, per verificare i diversi contratti che vengono applicati, perché sappiamo benissimo che esistono contratti pirata o contratti inadeguati al luogo o alla mansione che una persona viene chiamata a svolgere. Già è stato fatto in agricoltura con la Commissione di inchiesta sul caporalato, nella scorsa legislatura, ma quello è solo un ambito, purtroppo, di contratti irregolari e di sfruttamento.

Basta aprire un quotidiano locale: indagini della Guardia di finanza vengono fatte ogni giorno, e a loro va il nostro elogio per il loro operato. Purtroppo, scoprono situazioni irregolari o di lavoro nero in diversi ambiti e settori. Per non parlare delle gare d'appalto, dove si parla di massimo ribasso, il cui primo taglio arriva proprio dal costo del personale o, infine, delle cooperative spurie, che applicano condizioni contrattuali illecite e sono le stesse cooperative regolari - possiamo chiamarle così - che ci chiedono di arrivare direttamente a una situazione per vagliare e migliorare il loro operato.

È importante analizzare nella Commissione anche la sicurezza sul lavoro a 360 gradi, con un ampio e incisivo intervento di semplificazione e aggiornamento del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e del sistema assicurativo, anche sotto il profilo della vigilanza. Ci chiedono non solo le aziende, ma gli stessi ispettori del lavoro e di vigilanza di riformare il sistema, perché sono sempre meno e soprattutto perché utilizzano risorse per adempiere a infinita burocrazia, togliendo in tal modo tempo alle reali verifiche che devono essere fatte e sottraendo risorse necessarie alla formazione, che è una tematica importante su cui bisogna investire. Infatti, come si suol dire anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, prevenire è meglio che curare.

Concludo, Presidente, ritenendo necessaria e fondamentale questa Commissione, per la quale, per il Gruppo Lega, annuncio il voto favorevole. Tuttavia, riteniamo altrettanto necessario e fondamentale arrivare alla conclusione dei lavori della Commissione non solo con una relazione, ma anche con un atto concreto e condiviso che porti a cambiamenti veritieri per giungere a condizioni regolari per tutti, con la conciliazione di vita, lavoro e famiglia, prospettive di contratto innovativo di un mercato del lavoro che cambia ed è flessibile, ma soprattutto - come dicevamo - con l'obiettivo morti zero.
(Applausi).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, tramite lei, Presidente, vorrei ringraziare il relatore e la 10^a Commissione per il lavoro fatto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei anche sottolineare che mi pare si possa dire che questo sarà un voto unanime dell'intera Assemblea; il che rende quella di istituire una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una scelta impegnativa per il Parlamento; una scelta che deve partire dal fatto che vi sono nel nostro Paese alcuni milioni di lavoratori e di lavoratrici che vivono in una condizione di precarietà, perché fanno il *part time* involontario, perché hanno contratti brevissimi, magari solo di alcuni giorni.

Bisogna sapere che, quando si ha un contratto a termine che dura solo alcuni giorni, per esempio, la formazione obbligatoria non viene fatta, perché non c'è il tempo materiale per farla.

Bisogna sapere che, se ci si abitua all'idea di contratti che continuano a essere reiterati per brevissimo periodo, ciò significa che l'investimento sulla formazione e sulla sicurezza non c'è.

Non si può avere l'idea che una formazione compiuta per affrontare i temi della sicurezza possa avvenire nella logica del temporaneo, breve, del meno costoso possibile.

Sto parlando di lavoro legale, neanche di tutto quel mondo, che invece esiste, indubbiamente, di lavoro informale o di lavoro nero.

Il problema è che più si destruttura il lavoro e i suoi diritti, più si riduce la sicurezza; più si riduce la qualità del lavoro più, in realtà, si introduce l'idea di un sistema di produttivo, di un sistema di servizi che non è in grado di dare certezze ai lavoratori. Questo anche perché, per esempio, quando si fa un codice degli appalti che prevede il subappalto a gogò come se nulla fosse, si introducono grandi elementi di ricattabilità dei singoli lavoratori che, di fronte alla necessità, rinunciano anche a

pretendere condizioni sicure di lavoro.

Il lavoro, quindi, non è insicuro soltanto perché possono presentarsi imprevisti e imprevedibilità. Il lavoro spesso è insicuro perché non lo si conosce o non lo si affronta e perché non si investe in termini di prevenzione e condizioni positive.

Nel documento che ci apprestiamo ad approvare per insediare la Commissione ci sono molti impegni, che sono indicati nell'articolo 3 - come ci ricordava il relatore - e che hanno l'idea, che io credo sia fondamentale, che nessuno dei temi riguardanti le condizioni di lavoro può essere isolato rispetto agli altri. C'è una trasversalità, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di contratto che hai, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di formazione che hai. Dobbiamo anche cominciare a ragionare sul fatto che c'è una relazione tra la sicurezza e le trasformazioni tecnologiche che sono in atto in termini di cambiamento dei sistemi produttivi, ma forse anche in termini di opportunità.

Vorrei soffermarmi per un momento su uno dei temi che abbiamo affidato a questa Commissione, di cui si parla in genere solo in occasione della Giornata internazionale: il lavoro minorile. Noi diamo in qualche modo per scontato che nel nostro Paese questo tema non ci sia. Non è vero. Lo diciamo perché in realtà non abbiamo alcuna rilevazione statistica che ci permetta di dire se esiste o non esiste il lavoro minorile nel nostro Paese. Nel 2021 i consulenti del lavoro indicavano in 2,4 milioni i lavoratori che avevano cominciato a lavorare prima dei sedici anni. Nel 2019 l'Ispettorato del lavoro rileva, durante le sue ispezioni, 243 casi di illiceità dal punto di vista dell'età; di nuovo, ne rileva altri 127 del 2020 e poi non abbiamo altri dati. Possiamo sempre pensare che sia un fenomeno minoritario. La verità è che, per esempio, una delle attività a cui potrebbe dedicarsi la Commissione di indagine è iniziare a rilevare statisticamente questo fenomeno e a vedere come possiamo intervenire affinché non ci sia quella che io considero un'onta sull'immagine del nostro Paese e sulla sua scelta rispetto al lavoro.

Come dicevano già altre colleghe e colleghi, si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Nessun lavoro può chiedere alle persone di perdere la salute o, ancora peggio, la vita. Eppure, c'è una strage che si ripete anno su anno e che troppo spesso si risolve in qualche minuto di ricordo o in qualche ora di cordoglio, ma non diventa mai un tema centrale dell'iniziativa. Il dato del 2022 (l'ultimo dato disponibile) ci dice che gli infortuni sono stati 697.773 e che sono aumentati del 25,7 per cento rispetto al 2021; che gli incidenti mortali sono stati 1.090, più di tre al giorno. So che qualcuno ha commentato dicendo che siamo di fronte a una lieve differenza rispetto al 2021 e al 2020. Purtroppo quella differenza è data dal fatto che la pandemia da Covid è stata anche un acceleratore delle morti sul lavoro.

Ma c'è una quota consistente (oltre mille morti ogni anno) di incidenti che si ripetono negli stessi settori e con le stesse caratteristiche, che si ripetono da circa sessanta anni. Molta attenzione dobbiamo dedicare e contemporaneamente dobbiamo sapere che crescono, e spesso non le riconosciamo, le malattie che derivano dal lavoro, quelle che chiamiamo malattie professionali, così come crescono le patologie da lavoro correlato.

Questa Commissione, allora, non è solo un luogo per riepilogare le cose che già conosciamo o quelle che magari non conosciamo (per esempio che nel 2021 gli infortuni femminili sono cresciuti del 42,9 per cento). Aumentano in generale, per uomini e donne, gli infortuni *in itinere*; forse vuol dire che si corre troppo, ci si deve troppo spostare per rincorrere i lavori e viene meno la sicurezza. Potremmo dirci - e lo dirà senz'altro la Commissione - che gli infortuni mortali, nel solo gennaio di quest'anno, sono già stati 43; e non abbiamo i dati degli ultimi due mesi.

Allora cosa possiamo fare per affrontare il fatto che esistono delle dinamiche di infortunio che continuano a ripetersi? Credo che non possiamo continuare a dire che l'unico strumento è quello della formazione. La formazione è sicuramente uno strumento essenziale, ma non è l'unico. Dobbiamo esplorare quel mondo nuovo, di cui spesso diamo di per sé un giudizio positivo: il mondo delle tecnologie, dell'innovazione, del digitale. È un mondo che ci offre grandi contraddizioni. Quello dei *rider* non è un lavoro sicuro, anzi, abbiamo purtroppo la testimonianza di come sia molto pericoloso.

Ci sono invece altre situazioni in cui la tecnologia sui cicli produttivi ha determinato la riduzione delle condizioni di sicurezza, ma quello delle tecnologie è un mondo vasto. Per esempio, potremmo

ragionare sul fatto che, se non si entrasse in una cisterna quando i sensori indicano la presenza di gas, forse non si ripeterebbero degli infortuni che c'erano prima?

Dobbiamo sconfiggere allora l'idea che la sicurezza sia un costo e non un investimento. Dobbiamo sconfiggere l'idea, che spesso è presente nella discussione del nostro Paese, che in fondo basta che il lavoratore sappia e questo di per sé impedisce che si generino infortuni.

Non basta che il lavoratore o la lavoratrice sappiano. Non possiamo cioè non ragionare sulla gravità e sulla ripetitività degli infortuni sul lavoro. Abbiamo bisogno di riflettere, anche pensando che non abbiamo fatto abbastanza in passato, anche se certamente il nostro Paese ha delle leggi importanti e positive sulla sicurezza sul lavoro. Forse abbiamo bisogno di rimettere energie, fantasia, proposte e di cogliere l'insieme di quelle trasversalità che indagare sulla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto abbiamo bisogno di prevenire e di determinare condizioni sicure.

Credo che in fondo possiamo dirci che questo è uno dei migliori compiti che può essere affidato a un'Aula parlamentare. È una delle migliori espressioni di potestà legislativa alla quale possiamo ambire quella di rendere il lavoro per le persone una certezza per la loro qualità della vita e, soprattutto, la certezza di tornare a casa la sera. (*Applausi*).

[MANCINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre un tema di grande centralità nel nostro Paese e si condivide pienamente la necessità di trovare soluzioni in grado di ridurre il numero di infortuni e di vittime, purtroppo ancora molto alto.

La proposta in esame tratta - come si è già detto - molte tematiche complesse e solo apparentemente slegate tra loro, in quanto gli incidenti sul lavoro sono spesso correlati alla legalità o, meglio, all'illegalità del lavoro.

Troppo spesso ci si occupa delle cosiddette morti bianche solo in occasione degli eventi di cronaca più eclatanti, dimenticando che ogni giorno decine di lavoratori vengono coinvolte in incidenti sul lavoro, spesso non correttamente identificati.

Responsabilità della politica è quindi occuparsi del tema con continuità e programmazione su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti comparti, consapevoli che gli infortuni pesano in modo rilevante dal punto di vista economico e gravano sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario.

La sicurezza è da considerarsi, pertanto, un investimento in positivo e non meramente un costo e questo passaggio necessita di un cambio culturale importante.

Le cause alla base degli infortuni sul lavoro sono molteplici. Sicuramente rilevanti sono le cause organizzative (legate a un processo di ammodernamento tecnologico, di macchine e di attrezzature), la scarsa prevenzione, la disattenzione e la superficialità spesso legata a scarsa informazione e formazione dei lavoratori e, in particolare, l'illegalità, perché gli infortuni aumentano proprio laddove ci sono meno controlli e comunque in realtà imprenditoriali dove prolifera il lavoro nero o sommerso.

L'orientamento maggiormente utilizzato sino ad oggi, ovvero il solo approccio repressivo, non basta. Vanno sviluppate e incentivate tutte le politiche di carattere preventivo. Per fare ciò serve davvero un cambio culturale. Investire in sicurezza non significa necessariamente spendere in sicurezza: investire in sicurezza ripaga ampiamente a livello aziendale, ma soprattutto a livello sociale (spesa sanitaria, previdenziale, assicurativa).

Sul tema della consapevolezza e della cultura della sicurezza, pur riconoscendo che l'Italia è dotata di un quadro normativo certamente avanzato, potrebbe essere opportuno riflettere sulla realizzazione di una campagna mediatica che metta al centro del suo messaggio l'importanza della prevenzione. È necessario incentivare l'ammodernamento tecnologico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, potenziando e sfruttando al meglio anche le iniziative e le agevolazioni promosse dall'INAIL. Bisogna riconoscere, valorizzare e incentivare gli sforzi delle aziende virtuose che operano nel rispetto delle regole e che investono in sicurezza.

Occorre migliorare l'informazione. È indispensabile avere un sistema informativo moderno e aggiornato, conoscere non solo gli infortuni indennizzati dall'INAIL, ma anche i rischi a cui i

lavoratori sono esposti, comprendendo anche quelli in condizione di fragilità, rapporti di lavoro variegati, instabili, orari e turni, che vanno ad aggiungersi ai normali rischi lavorativi; ciò tanto più oggi alla luce dei profondi cambiamenti del mondo del lavoro che hanno spostato il baricentro del luogo stesso, definito ormai da una pluralità di possibili luoghi di lavoro.

Occorre far dialogare tutti i dati disponibili; anche dati dell'INAIL, del Ministero della salute, dell'Istat, dell'ARPA, dell'Agea e anche, perché no, quelle di tutte le Regioni e degli ispettorati nazionali del lavoro. Occorre però soprattutto responsabilizzare i lavoratori tramite la formazione, strumento culturale di prevenzione perché coinvolgere e responsabilizzare lo stesso lavoratore rispetto ai pericoli è fondamentale. La sua consapevolezza e la sua preparazione sono la prima neutralizzazione del rischio, dove non si può operare l'eliminazione totale alla fonte.

Deve trattarsi però di una formazione di qualità. Taluni operatori della formazione spesso offrono alle aziende servizi formali, non effettivamente formativi, e questo svuota il significato dell'obbligo formativo a tutto svantaggio delle imprese sane, che invece sostengono importanti costi per una formazione permanente, seria ed efficiente. Il tema della formazione merita di essere svolto e considerato in relazione anche al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici e fondamentale è la vigilanza, intesa soprattutto come controllo preventivo. In un'ottica di investimento in sicurezza anche il ruolo repressivo a cui siamo abituati, accompagnato da politiche sanzionatorie eccessivamente onerose, va rivisto, mentre va potenziata la vigilanza là dove vi sia il sospetto di coinvolgimento di lavori invisibili, in nero o comunque rapporti non regolari.

È opportuno che gli interventi ispettivi prendano in considerazione soprattutto queste realtà imprenditoriali e lavorative al fine di supportare le imprese che intendono mettersi a norma e individuare quelle che operano nell'illegalità. In tale direzione si colloca proprio il piano nazionale per l'emersione del lavoro sommerso, approvato dal Governo a dicembre. La sfida sarà soprattutto quella di rendere superiore per le imprese i benefici dell'operare nella legalità rispetto ai costi connessi all'utilizzo del lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un *mix* di procedure di prevenzione e promozione del lavoro regolare accanto a una ridefinizione delle misure di deterrenza.

È sempre quindi necessario ricercare il giusto equilibrio tra l'esigenza delle aziende e la tutela circolare dei diritti dei lavoratori. Ciò significa dare dignità e valore a chi lavora, garantendo il rispetto di orari, riposo, formazione e professionalità, senza però dimenticare che la centralità del lavoratore è sul fronte non solo dei diritti, ma anche dei doveri, intesi soprattutto come attenzione e responsabilizzazione, fattori necessari per fronteggiare e prevenire in maniera adeguata il rischio di infortuni gravi. Dall'altra parte, le imprese devono avvertire la presenza di uno Stato che supporta e aiuta perché la sicurezza deve essere patrimonio collettivo.

Il dialogo sociale su una materia così delicata è avvertito anche dall'opinione pubblica. Oggi più che mai dobbiamo investire tutti: le istituzioni, ad ogni livello, le organizzazioni sociali di rappresentanza, i corpi intermedi e la stessa società civile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il parere favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXII, n. 9.

È approvato. (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i documenti XXII, nn. 5, 6 e 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Quest'anno il tema è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il messaggio è ridurre gli sprechi e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da ormai due anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità e sul nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse.

Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema: l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria e l'aria con il

suolo. Ed occorre comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre.

Come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Sironi, scusi se la interrompo, ma devo invitare i colleghi non interessati ad ascoltare ad uscire dall'Aula, così da permetterle di svolgere il suo intervento.

SIRONI (M5S). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli, che potrebbero trattenerla. Perché consumiamo il suolo, alterando il ciclo delle acque, con tutti i danni che ne conseguono? Perché siamo pervicacemente fissati su agricolture intensive, non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre, dunque, avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto.

Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua fino a quattro o cinque volte di meno e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco che approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50 per cento della pioggia si infila solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infila scende giù in falda e l'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo.

Dobbiamo pensare ad una grande cisterna, che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante. Quindi, anche quando non piove, soprattutto quando non piove, tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se, invece cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente; e se la pioggia sarà intensa e breve, rischiamo pure di fare gravi danni.

Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri di acqua, ovvero 150 TIR di bottiglie di acqua. Quindi, queste sono buone ragioni per parlare, proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, dell'azzeramento, ora, del consumo di suolo. La Giornata dell'acqua non serve per invocare la pioggia, ma per capire che la politica deve darsi da fare per avviare i necessari cambiamenti radicali. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di portare rispetto nei confronti dei colleghi che stanno parlando, anche quando si tratta di un intervento di fine seduta.

Come già ho detto in più di un'occasione rispetto a colleghi che ridono, scherzano e fanno di tutto anziché ascoltare, c'è la *buvette*, dove si mangia e si beve bene. Nell'Aula del Senato si ascoltano i colleghi che intervengono. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 marzo 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ([495](#))

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Definizione*)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

Approvato

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

Approvato

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

Approvato

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Approvato

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

Approvato

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

Approvato

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

Approvato

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di

classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Approvato

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ([182](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui,

per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso,

di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 495.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 ([453](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
([454](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 ([494](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 ([541](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "Accordo del 1999".

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

Approvato

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta ([Doc. XXIV, n. 1](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta,

premessi che:

da decenni in Iran donne e uomini lottano con determinazione per il ripristino di condizioni di libertà, democrazia e per il rispetto dei diritti umani;

le autorità iraniane hanno sempre replicato alle legittime richieste di riforma con una dura repressione, provocando morti e arresti anno dopo anno. Si contano infatti migliaia di casi tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che ha spinto i cittadini iraniani a rischiare la vita per chiedere libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani;

il 13 settembre 2022, una giovane iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta «polizia morale» della Repubblica islamica (*Gasht-e-Ershad*)-l'organismo di sicurezza istituito ufficialmente nel 2005 a seguito dell'elezione a Presidente di Mahmoud Ahmadinejad, deputato a vigilare, arrestare e rieducare chi violi il rigido codice di abbigliamento e a proteggere l'etica e i valori stabiliti dall'attuale governo dell'Iran-per avere indossato il velo in modo inappropriato ed in ogni caso in difformità da quanto previsto dalla normativa locale che obbliga le donne in Iran all'utilizzo dello *hijab*;

secondo testimoni oculari, la «polizia morale» avrebbe spinto la ventiduenne Mahsa Jina Amini in un furgone, l'avrebbe picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, fino a farla entrare in coma;

la giovane, ricoverata in stato di fermo presso un vicino ospedale, è morta il successivo 16 settembre 2022, ufficialmente, secondo quanto sostenuto dalle autorità iraniane, per cause naturali, senza tuttavia che risulti essere stata condotta alcuna approfondita indagine sull'accaduto e senza chele

autorità locali abbiano consegnato ai familiari della vittima la cartella clinica e i risultati dell'esame autoptico sul suo corpo;

considerato che:

la morte di Mahsa Jina Amini ha dato origine ad una ondata di manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, che ha interessato oltre 150 città e 140 università - a partire dalla prestigiosa Università di tecnologia Sharif di Teheran - in tutte le 31 province dell'Iran, e a cui stanno prendendo parte attivi cittadini iraniani espressione di tutte le componenti della società civile;

le proteste femminili, che hanno trovato eco anche nei principali *social media*, hanno destato la piena solidarietà da parte di molti uomini iraniani, e coinvolto persino la nazionale maschile di calcio, impegnata di recente nei mondiali di calcio in Qatar;

tali proteste, promosse spontaneamente dalle donne della società civile iraniana, nascono inizialmente con l'obiettivo di chiedere alle autorità iraniane un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il Paese, con particolare riferimento all'obbligo del velo; con il passare dei giorni, e con l'aumento della portata delle proteste, le manifestazioni hanno assunto una dimensione di massa, e mirano al cambiamento dell'attuale sistema teocratico e la conseguente fine dell'oppressione delle libertà personali e dei diritti civili;

come evidenziano alcuni osservatori, le proteste di questi mesi, che sembrano indipendenti da fattori di matrice politica, sono esacerbate, oltre che dalle legittime aspirazioni dell'universo femminile e della società civile iraniana, certamente anche da un profondo e diffuso malcontento popolare e da un montante sentimento di angoscia per il futuro, che ha radici sociali, economiche e occupazionali, che è aggravato dallo stato di isolamento in cui versa il Paese, dal deterioramento del sistema economico e alimentato dalla frustrazione e dalla rabbia per la diffusa corruzione del regime;

alla base delle proteste vi è la richiesta di riconoscere i diritti individuali e sociali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di superare il sistema normativo attuale che ha di fatto istituzionalizzato la discriminazione sessuale e la repressione delle donne, con la conseguente compressione di tutti i loro fondamentali diritti civili;

nonostante i reiterati appelli alla moderazione rivolti da organismi internazionali, da molti Paesi e da personalità della Comunità internazionale alle autorità di Teheran, la risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle manifestazioni di protesta è ancora improntata alla rigidità, oltre che indiscriminata, sproporzionata e non necessaria, e ha causato finora la perdita di numerose vite umane ed un elevato numero di feriti;

dall'inizio delle proteste, in particolare, le forze di sicurezza avrebbero risposto alle manifestazioni di piazza di manifestanti disarmati usando anche armi letali contro persone che non rappresentavano alcuna reale minaccia;

le forze di sicurezza, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e le forze dei Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e gli agenti di sicurezza in borghese avrebbero fatto ampio uso di proiettili, di gas lacrimogeni e di manganelli per reprimere le manifestazioni di protesta;

Amnesty International riferisce di aver raccolto prove che dimostrano come il comando generale delle Forze armate abbia ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato delle armi da fuoco;

l'azione repressiva appare particolarmente stringente nei confronti di alcuni difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e giornalisti, avendo coinvolto, fra gli altri, anche Niloofar Hamedì,

la giornalista che per prima diffuse la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini e che pubblicò la foto dei genitori della giovane abbracciati fuori dal reparto in cui era ricoverata, e la collega Elahe Mohammadi, che raccontò il funerale della ragazza, entrambe arrestate e a rischio di essere condannate alla pena di morte;

a cadere vittime delle azioni repressive sarebbero state inoltre altre vittime innocenti, giovanissime donne colpevoli unicamente di aver dato voce ad un disagio e ad un afflato di libertà,

come Mahak Hashemi, uccisa a 16 anni a manganellate dalle forze di sicurezza a Shiraz, nella regione centromeridionale dell'Iran, per aver indossato un berretto da *baseball* al posto del tradizionale velo, come Asra Panahi, morta anch'ella a 16 anni ad Ardabil, nell'estremo nord del Paese, dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema, o come Hadis Najafi, la ragazza che legandosi i capelli era divenuta ella stessa simbolo della protesta, uccisa nel corso di una manifestazione nella città di Karaj, a nord ovest di Teheran;

le repressioni avrebbero interessato in particolar modo le regioni del Paese dove vivono comunità etnico-religiose minoritarie, inclusi i Curdi, i Baluchi, gli Arabi, le minoranze religiose non sciite, i Baha'i e i Cristiani, che continuano a essere colpite in modo sproporzionato, soprattutto in termini di vittime e di arresti;

secondo stime attendibili fornite dall'organizzazione non governativa *Iran Human Rights* (IHRNGO), avente sede ad Oslo, dall'inizio delle manifestazioni di protesta alla data del 17 dicembre scorso, almeno 469 persone, tra cui 63 bambini e 32 donne, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza;

anche l'organizzazione non governativa internazionale *Human Rights Watch* (HRW) ha a sua volta documentato l'utilizzo eccessivo ed illegale della forza da parte delle autorità iraniane contro i manifestanti in dozzine di casi in diverse città del Paese;

la stessa UNICEF, nel condannare le numerose violenze perpetrate nei confronti dei bambini, ha chiesto di porre fine ad ogni forma di violenza e abuso in Iran, confermando le notizie secondo cui nei disordini di questi mesi avrebbero trovato la morte oltre 50 bambini;

l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, nel chiedere al Consiglio per i diritti umani della massima assise internazionale, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali perpetrate in questi mesi nei confronti dei manifestanti in Iran, ha parlato di circa 14.000 persone, compresi i bambini, arrestate nel contesto delle proteste;

secondo i dati forniti dalla stessa magistratura iraniana dall'inizio delle manifestazioni di protesta, più di 2.000 persone sono state incriminate dalle autorità giudiziarie locali, la metà delle quali nella sola città di Teheran, e alcune di esse già condannate a morte, accusate di aver provocato disordini o causato danni a persone e beni pubblici;

alcune organizzazioni per i diritti umani, fra cui il *Center for Human Rights in Iran*, accusano apertamente la magistratura iraniana di aver celebrato processi farsa a carico dei manifestanti arrestati, comminando sentenze capitali ai loro danni senza il rispetto delle necessarie garanzie legali e procedurali;

fonti giornalistiche riportano la notizia relativa alla esecuzione delle prime due condanne a morte ai danni di due ventitreenni arrestati nel corso delle manifestazioni di questi ultimi mesi, rispettivamente Moshen Shekari e Majidreza Rahnavard, avvenute l'8 e il 12 dicembre scorsi;

oltre ad aver fortemente conculcato il diritto dei cittadini iraniani di riunirsi e di manifestare liberamente, le autorità iraniane avrebbero deciso di minare gravemente anche il loro diritto alla libertà di espressione, limitando drasticamente l'accesso a *internet* e bloccando le piattaforme per la messaggistica istantanea in tutto il Paese;

fonti giornalistiche, che hanno trovato conferma nelle parole del portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi, raccontano inoltre che dall'inizio delle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini almeno 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni;

considerato altresì che:

in Iran, ai sensi di alcune norme esplicative del codice penale islamico, le donne che vengono viste in pubblico senza il velo sono passibili di pene detentive da dieci giorni a due mesi o ad una multa in denaro; tali disposizioni si applicano anche a bambine di nove anni, ovvero al raggiungimento dell'età minima per la loro imputabilità penale;

simili disposizioni normative e prassi applicative autorizzano la polizia e le forze paramilitari iraniane ad arrestare e imprigionare decine di migliaia di donne ogni anno per aver mostrato ciocche di capelli sotto il velo o per aver indossato soprabiti, pantaloni o abiti a maniche corte e colorati e che il

gesto del taglio di una ciocca di capelli ha finito col diventare simbolo della protesta in atto, internazionalmente riconosciuto;

ricordato che:

l'Iran è vincolato al rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, strumenti internazionali che le autorità di Teheran hanno espressamente sottoscritto e in seguito ratificato, rispettivamente nel 1975 e nel 1994;

il Paese asiatico, inoltre, pur non avendo aderito alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, è tenuto in ogni caso al rispetto del principio di non discriminazione, ed in particolare a quello di uguaglianza tra uomini e donne, giacché esso costituisce un principio chiave del *corpus* internazionale a tutela dei diritti umani, sancito peraltro, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco, a cui Teheran aderisce sin dal 24 ottobre 1945;

rilevato altresì che:

lo scorso 24 novembre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione speciale sulle continue e gravi violazioni dei diritti umani in Iran, e nell'accogliere la richiesta dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali in corso contro i manifestanti in Iran, ha istituito una missione conoscitiva sulle proteste iniziate il 16 settembre nel Paese asiatico, missione conoscitiva a cui peraltro l'Iran ha già fatto sapere di non voler collaborare;

lo scorso 14 dicembre il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato a maggioranza una bozza di risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, per rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne (UNCSW), il principale organismo intergovernativo globale dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile, fino alla scadenza del suo mandato, prevista per il 2026;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 viene espressa una ferma condanna per le recenti condanne a morte pronunciate ed eseguite nel contesto delle proteste in corso in Iran, e chiesto alle autorità iraniane di porre immediatamente fine a tale pratica, di annullare senza indugio le recenti condanne e di porre fine all'ingiustificabile uso della forza nei confronti dei manifestanti pacifici, in particolare delle donne;

numerose sono in questi mesi le attestazioni di solidarietà e di stima nel mondo occidentale nei confronti delle donne iraniane e dei manifestanti che pacificamente stanno esprimendo il loro aperto dissenso nei confronti di norme così pesantemente restrittive della libertà individuale e di espressione in Iran;

manifestazioni di vicinanza alla popolazione iraniana, e con l'obiettivo di spingere le istituzioni a prendere una posizione netta rispetto al massacro dei manifestanti perpetrato dal regime teocratico, sono state anche accompagnate da iniziative oltremodo coraggiose come lo sciopero della fame che la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, ha avviato per chiedere azioni contro la violazione dei diritti umani in Iran;

parole di solidarietà sono state espresse anche da Alessia Piperno, la giovane viaggiatrice e *blogger* italiana arrestata, come altri cittadini dell'Unione europea per il loro presunto coinvolgimento nelle proteste, liberata di recente, dopo settimane trascorse in stato di detenzione presso la prigione di Ebrat, grazie all'opera di mediazione delle varie articolazioni del Governo italiano coinvolte;

Tarane Alidoosti, una delle attrici iraniane più celebri anche a livello internazionale, è stata arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza per aver «pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos» e secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim sarebbe stata rinchiusa nel carcere di Evin. L'attrice sin dall'inizio ha espresso il suo pieno sostegno alle proteste e denunciato negli ultimi giorni l'inizio delle esecuzioni capitali utilizzando il

suo profilo *Instagram* che conta più di 8 milioni di *follower*;

preso atto che:

nonostante diverse informazioni giornalistiche abbiano riportato dell'indicazione fornita dal procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Mantazeri in merito alla possibile abolizione della «polizia morale», ad oggi non si ha alcuna conferma ufficiale;

la Commissione,

ricordando le misure sanzionatorie adottate di recente dall'Unione europea nei confronti di singole personalità ed entità statali del regime iraniano in risposta alle ripetute violazioni dei diritti umani nel Paese;

esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani uomini iraniani che in questi giorni stanno con coraggio protestando per rivendicare i propri elementari diritti di libertà di espressione;

ribadendo il pieno e convinto appoggio al popolo iraniano per la sua aspirazione alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

impegna il Governo:

a fare pressione sul Governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso dei cittadini a *internet* e alle piattaforme per la messaggistica istantanea;

ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso ad ulteriori esecuzioni delle sentenze di condanna a morte comminate dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi;

a chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle attuali proteste;

a condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali;

a collaborare con gli organismi della Comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran in questi mesi ai danni di pacifici manifestanti;

a proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese;

a vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e munizioni che riguardino anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali esso commerci abitualmente, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto nel Paese asiatico;

a sostenere, in accordo con la *policy* dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

DOCUMENTO NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 9](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l'edilizia e la logistica;

e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

f) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

g) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

h) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

- i) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- n) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.
- p) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi.

Art. 4.

Approvato

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.
5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte

le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 8.

Approvato

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia ([Doc. XXII, n. 5](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione e organizzazione interna)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.
6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione accerta:

- a) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- b) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- c) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;
- d) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;
- e) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- f) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- h) nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- i) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a

procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.

Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ([Doc. XXII, n. 6](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

- a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
- b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
- c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
- d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione;
- e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- f) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del

segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 11](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

h) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della

repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

m) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

n) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 495 e 182

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso del Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 495 e 182

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere; la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate; presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi; sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 453

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 454

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 494

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 541

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui Docc. XXII, nn. 9, 5, 6 e 11

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Florida Barbara, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Versace, per attività della 7ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore Giacobbe.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Parrini Dario

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (552)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Romeo Massimiliano ed altri

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità (475)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia
Regione Toscana

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (477)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Segre Liliana

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (551)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. La Pietra Patrizio Giacomo, Sen. Malan Lucio

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (241)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Meloni Marco

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (405)

previ pareri delle Commissioni 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 21 marzo 2023 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare: *alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)*:

Romeo, Bizzotto, Pucciarelli, Stefani, Bergesio, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Murelli, Pirovano, Potenti, Spelgatti, Testor e Tosato. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia di minori scomparsi", previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 10*).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, recante l'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, in ordine alla notifica delle società Nebius B:V: e Tecnologia Intelligente S.r.l - Acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l..

Il predetto documento è deferito, predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 118).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della

legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXII, n. 1*).

Il Ministro della Salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 agosto 2020, n. 113, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nel corso dell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXII, n. 1*).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLIII, n. 1*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 marzo 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole (FHT) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 63*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 13 febbraio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII-bis, n. 1*).

Mozioni

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [PATUANELLI](#), [DAMANTE](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#) - Il Senato,

premessi che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti a prescindere;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'INAIL nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 all'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capotreno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (quindi la sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), e la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che:

molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività;

al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con queste ultime, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso della XVIII Legislatura nella Commissione 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato è stata approvata all'unanimità una risoluzione in esito all'istruttoria sull'affare assegnato n. 149 (Doc. XXIV, n. 63) in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un "sistema chiuso" controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie (per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo) non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, le attuali disposizioni normative a tutela di tali soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria;

nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni per viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di cassazione;

è altresì emerso che il lavoro nel settore ferroviario è escluso dalla categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. È doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, consentendo loro di andare in pensione a 58 anni, tali effetti furono cancellati con la "legge Fornero", aggiungendo, di fatto, ben 9 anni ai requisiti e spostando quindi l'età pensionabile a 67 anni, impegna il Governo:

- 1) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, con un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;
- 2) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;
- 3) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;
- 4) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie di lavoro usurante di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.

(1-00034)

[DI GIROLAMO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [TURCO](#)

- Il Senato,

premessò che:

secondo il rapporto della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), "Drought in numbers 2022", in mancanza di un'efficace strategia e di un impegno condiviso a livello globale, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale;

il degrado dei terreni nelle aree più esposte alla desertificazione è causato principalmente dallo sfruttamento eccessivo e dall'uso inappropriato del suolo e delle acque, oltre che dalle variazioni climatiche;

la siccità è una delle principali cause della desertificazione, che a sua volta comporta il declino della fertilità dei terreni, della biodiversità che ospitano, con evidenti danni complessivi anche alla salute umana, azioni i cui impatti sono fortemente inaspriti dai cambiamenti climatici;

come rilevato dalle categorie di settore e dalle istituzioni competenti in materia, tali fattori hanno un pesante impatto sulla disponibilità di risorse idriche, anche nel nostro Paese;

negli ultimi due anni il fenomeno della siccità sta investendo soprattutto le regioni del Nord Italia, dove i laghi alpini presentano livelli di riempimento ai minimi storici, con altrettanta minima quantità dei flussi di risorsa idrica rilasciata. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove i 5 laghi prealpini più importanti, che secondo i dati ARPA potrebbero consentire lo stoccaggio di 1,3 miliardi di metri cubi di acqua, a causa della scarsità degli immissari hanno raggiunto solo 350 milioni di metri cubi, 200 milioni in meno rispetto al 2022;

anche la portata del Po continua a diminuire e risulta più che dimezzata rispetto allo scorso anno. Secondo l'ultimo *report* dell'ANBI, l'associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione, in alcuni punti del fiume si registra una riduzione perfino dell'80 per cento, e si preannuncia una situazione particolarmente critica per diversi bacini idrici dal Nord al Sud Italia;

tutti gli indici presi in considerazione dall'Osservatorio siccità dell'Istituto di bioeconomia del CNR nei mesi primaverili del 2022, a cominciare dall'indice SPI (*standard precipitation index*), indicatori di *surplus* o *deficit* pluviometrico, sono univoci nell'indicare un *deficit* abbastanza diffuso nelle regioni settentrionali e su Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria, soprattutto sul medio e lungo periodo, con buona parte del Nord e diverse aree del Centro-Sud in siccità, da moderata a estrema. Anomalie negative, indicative di un forte disseccamento del suolo, sono evidenziate anche dall'indice ESI (*evaporative stress index*), che quantifica anomalie temporali standardizzate del rapporto fra evapotraspirazione reale e potenziale, e dall'indice TCI (*temperature condition index*), che mostra anche per le temperature valori superiori rispetto alla serie storica di riferimento concentrate fra Piemonte e Lombardia occidentale, Lazio e regioni meridionali, eccetto Molise, e buona parte della Campania. Da quanto riportato emerge che la popolazione esposta al rischio siccità severa o estrema risulta oscillare fra il 2,3 per cento sul breve periodo fino ad arrivare al 30,6 per cento sul medio periodo;

i rilievi elaborati dall'osservatorio del CNR compongono una grave situazione di siccità di tipo

idrologico, tale cioè da intaccare le riserve idriche superficiali. Dai dati ARPA relativi al bacino padano emerge che, fra manto nevoso, invasi e laghi, nel febbraio 2015 si stimavano 4 miliardi di metri cubi di acqua e 2,6 miliardi nel 2018, a fronte di 1,5 miliardi nel febbraio 2022. Che nel bacino padano sia in atto una progressiva desertificazione è inoltre comprovato dalle immagini satellitari messe a confronto nell'arco dei decenni (*change detection*), dalle quali emerge con evidenza l'aumento della superficie non coperta da vegetazione nelle aree della pianura del Po;

la Società meteorologica italiana ("Nimbus web") ha rilevato che il 2022 è entrato nella storia della climatologia italiana ed europea come un anno tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni, e in particolare in Italia si è rivelato il più caldo e siccitoso nella serie climatica nazionale, iniziata nel 1800 e gestita dal CNR-ISAC di Bologna, con pesanti ripercussioni sulle portate fluviali, sull'agricoltura e la produzione idroelettrica;

le prospettive non sembrano incoraggianti anche per il 2023. Il 10 gennaio 2023 il programma di osservazione satellitare della Terra EU-Copernicus (servizi sui cambiamenti climatici e il monitoraggio dell'atmosfera, C3S e CAMS) ha diramato l'analisi delle anomalie climatiche del 2022 in Europa e nel mondo ed evidenziato che un nuovo episodio di mitezza eccezionale ha interessato gran parte d'Europa anche tra fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023. Inoltre il medesimo programma segnala che la concentrazione media planetaria di anidride carbonica atmosferica nel 2022 ha toccato un nuovo *record*, più 2,1 parti per milione, rispetto al 2021;

si rileva inoltre che il già precario equilibrio del territorio è sempre più spesso aggravato da fenomeni pluviometrici estremi di segno diametralmente opposto, come violenti nubifragi, che comportano erosione del suolo, rischio di frane, mareggiate intense, trombe d'aria e sbalzi termici, provocando frequenti e ingenti danni al territorio e al sistema produttivo;

oltre all'aspetto quantitativo legato all'approvvigionamento, va considerato che il fenomeno della siccità comporta anche un decadimento della qualità della risorsa idrica, con gravi ripercussioni soprattutto per il settore agricolo. Si tratta del cosiddetto fenomeno dell'intrusione del cuneo salino, per il quale la progressiva intrusione di acqua marina a un elevato grado di salinità determina una salinizzazione dei pozzi con cui vengono irrigate le colture, che risultano così irrimediabilmente danneggiate ed un conseguente degrado dei suoli (salinizzati);

va inoltre considerato che le infrazioni per la presenza di nitrati in falda permangono in molte zone d'Italia e gli indici di eutrofizzazione peggiorano lo stato di molti corpi idrici, con la conseguenza che la diminuzione dell'acqua in falda non può che aggravare la concentrazione dei nitrati e di altri inquinanti chimici nelle acque;

secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006) tutte le derivazioni superficiali di acqua pubblica nei corsi d'acqua naturali sono soggette all'obbligo del mantenimento in alveo di una portata minima d'acqua, definita "deflusso minimo vitale". Tale concetto è stato poi integrato da quello di "deflusso ecologico", che ne rappresenta un'evoluzione: con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla direttiva comunitaria quadro in materia di acque 2000/60/CE, volta a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo della risorsa, a favorire il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, ma anche a contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

il piano di gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla direttiva, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici rapportati alla scala di distretto idrografico. Nell'ambito degli strumenti del piano di gestione è stata introdotta l'istituzione degli osservatori per la gestione delle risorse idriche. Essi rappresentano uno strumento permanente di condivisione delle conoscenze e di dialogo tra enti istituzionali e portatori di interesse ed hanno tra le loro finalità principali quelle di: favorire la raccolta sistematica ed unitaria delle informazioni relative agli scenari climatici ed idrologici e al monitoraggio in tempo reale delle disponibilità e dei consumi idrici, proporre linee strategiche di impiego stagionale delle risorse idriche di distretto, definire gli strumenti tecnici di

supporto alla pianificazione del bilancio idrico a scala di bacino e di modalità di *reporting* idrologico, ambientale ed economico da effettuarsi al termine di ogni anno idrologico;

l'introduzione degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici costituisce una misura fondamentale nell'ambito del programma di misure del piano di gestione acque e ha mostrato la sua efficacia nella *governance* della risorsa idrica sin dalla crisi idrica del 2017, contribuendo a risolvere o mitigare in maniera significativa criticità che avrebbero avuto impatti sicuramente molto più pesanti sul tessuto socio-economico;

il risparmio della risorsa idrica e la riduzione degli sprechi richiede la transizione da un modello di gestione delle acque reflue di tipo lineare ad uno, maggiormente virtuoso, basato sui principi dell'economia circolare, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute. Nel settore agricolo il riutilizzo delle acque reflue depurate ha un potenziale rilevante, quantificabile in 9 miliardi di metri cubi all'anno, sfruttato solo per il 5 per cento, ossia 475 milioni di metri cubi;

occorre inoltre promuovere tecnologie innovative che consentano di conservare la risorsa idrica mediante lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette all'evaporazione resa più intensa dall'aumento delle temperature, ed incrementare il contenuto della sostanza organica nei suoli al fine di aumentare la capacità di campo, che definisce il contenuto d'acqua nel terreno, in termini di umidità percentuale (un incremento dell'1 per cento nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 metri cubi all'ettaro di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione e le colture agricole);

tra le *milestone* del piano nazionale di ripresa e resilienza sono state inserite misure importanti per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Si fa riferimento alla missione M2C4, che prevede "investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" e, in particolare, all'investimento 1.1 "volto ad azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e alle infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future",

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per disciplinare, con apposite disposizioni normative, gli "osservatori permanenti sugli utilizzi idrici" nei distretti idrografici presso le autorità di bacino distrettuali, ad oggi affidati a protocolli d'intesa e pertanto costituiti solo come strutture operative volontarie e di tipo sussidiario, a supporto della gestione delle risorse idriche nel distretto idrografico;

2) ad adottare adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi inerenti alle infrastrutture, anche a carattere emergenziale, all'attuazione dei programmi di recupero delle perdite idriche, e all'aggiornamento e all'attuazione del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mediante il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo piano, in coerenza con l'obiettivo della missione 2, componente 4, del PNRR;

3) a promuovere politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell'acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto, nonché dei sistemi di igiene, assicurando adeguate conoscenze ai fini decisionali e della corretta comunicazione ambientale;

4) ad adottare iniziative per prevedere la creazione di un catasto a scala distrettuale, interoperabile con i catasti regionali, delle concessioni degli utilizzi delle acque pubbliche, comprensivo dell'indicazione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli, oltre a provvedere all'acquisizione, anche in tempo reale, e all'archiviazione delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, affinché sia consentito di conoscere la ripartizione idrica tra i diversi usi e

di assumere le decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della protezione civile e delle altre autorità competenti coinvolte;

5) ad adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali captazioni idriche, anche in vista di piani di riduzione differenziata delle captazioni in caso di emergenza idrica quantitativa e qualitativa in funzione dell'utilizzo primario;

6) a predisporre idonee iniziative normative, in raccordo con gli enti territoriali competenti, finalizzate alla gestione della crisi idrica da parte delle Regioni in una fase precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza, mediante ordinanze che abbiano la finalità di ridurre o sospendere i prelievi idrici e di ottimizzare l'invasamento di acqua;

7) a monitorare il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, consentendo l'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

8) ad adottare iniziative volte a rendere pubblici i dati relativi alla concentrazione dei nitrati e di altri elementi inquinanti nelle acque potabili erogate, al fine di consentire un'adeguata informazione ai cittadini ed il costante monitoraggio della qualità delle acque;

9) ad assumere iniziative finalizzate ad aumentare gli investimenti nella ricerca sulle tecnologie volte a migliorare lo stoccaggio e il risparmio idrico e su sistemi e tecniche di irrigazione di precisione che consentano di regolare le portate e di ridurre l'inutile spreco della risorsa idrica;

10) a promuovere l'attivazione di misure e progetti che consentano di ampliare la capacità di depurazione ai fini del riutilizzo delle acque reflue, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute;

11) ad avviare ogni iniziativa utile volta a promuovere lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette ai fenomeni evaporativi, resi più intensi dall'aumento delle temperature, e ad aumentare la capacità idrica di campo incrementando il contenuto della sostanza organica nei suoli;

12) a fornire elementi in merito allo stato delle attività di rinaturazione dei corsi d'acqua previste dal PNRR;

13) ad adottare iniziative per potenziare, nell'ambito dei piani di bacino dei distretti idrografici, gli strumenti e le regole di esercizio volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, garantendo un'equa ripartizione della risorsa tra territori regionali contigui, con particolare attenzione per le deficienze idriche connesse ai periodi di siccità e scarsità della risorsa;

14) a monitorare lo stato quantitativo dei corpi idrici e pianificare, di concerto con le autorità di bacino regionali, le azioni volte a contrastare gli effetti negativi delle scarse precipitazioni mediante l'acquisizione mensile dei volumi degli invasi da parte di tutti i gestori, quale condizione preventiva e necessaria per pianificare le risorse finanziarie e mitigare gli effetti della siccità su tutta la penisola;

15) ad accrescere le conoscenze sull'effettiva disponibilità e la gestione attenta delle risorse idriche sotterranee, caratterizzate da una più elevata qualità e da un notevole potenziale in un contesto di crescente scarsità idrica;

16) ad adottare iniziative per prevedere una riduzione di prelievi e captazioni da parte dei concessionari delle acque minerali nelle aree in cui la crisi idrica si presenti critica;

17) a promuovere campagne di sensibilizzazione, volte a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la necessità di riduzione dei prelievi da aste fluviali e bacini da parte di tutti i soggetti derivatori.

(1-00035)

Interrogazioni

[RANDO](#), [MALPEZZI](#), [BASSO](#), [BORGHI Enrico](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

in Italia, come conferma un primo studio condotto dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (CNR-IFC), almeno 54.000 adolescenti italiani si possono definire

hikikomori: una condizione e un fenomeno che prende spunto da un termine giapponese e che può tradursi con "ritirati sociali";
tale fenomeno indica la tendenza, nei giovani o giovanissimi, di smettere di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze e limitare al minimo i rapporti con l'esterno, mantenendo i contatti prevalentemente attraverso *internet*;
il fenomeno è anche oggetto di uno studio promosso dal "gruppo Abele" in collaborazione con l'università della Strada, volto a definire una prima stima quantitativa attendibile, il *report* integrale è disponibile sul sito *web* della *onlus*. La ricerca ha preso le mosse dallo studio ESPAD Italia (European school survey project on alcohol and other drugs), condotto annualmente dal CNR-IFC rispetto al consumo di sostanze psicoattive coinvolgendo un campione di oltre 12.000 studenti rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni;
i ragazzi sono stati intervistati attraverso un apposito *set* di domande volte a intercettare sia i comportamenti che le loro cause percepite e i risultati si basano sull'autovalutazione dei partecipanti;
il 2,1 per cento del campione attribuisce a sé stesso la definizione di *hikikomori*; pertanto, proiettando il dato sulla popolazione studentesca 15-19enne a livello nazionale, si può stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identifichino in una situazione di "ritiro sociale";
il dato sembra trovare conferma anche dalle risposte sui periodi di ritiro effettivo: il 18,7 per cento degli intervistati afferma, infatti, di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di *lockdown*, e di questi l'8,2 per cento non è uscito per un tempo da uno a 6 mesi e oltre; in quest'area si collocano sia le situazioni più gravi (oltre 6 mesi di chiusura), sia quelle a maggiore rischio (da 3 a 6 mesi). Le proiezioni parlano di circa l'1,7 per cento degli studenti totali (44.000 ragazzi a livello nazionale) che si possono definire *hikikomori*, mentre il 2,6 per cento (67.000 giovani) sarebbero a rischio grave di diventarlo;
l'età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro è quella che va dai 15 ai 17 anni, con un'incubazione delle cause del comportamento di autoreclusione già nel periodo della scuola media;
le differenze di genere si rivelano nella percezione del ritiro (i maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di *hikikomori*) così come nell'utilizzo del tempo, con le ragazze più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al *gaming on line*;
fra le cause dell'isolamento assume un peso determinante il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni;
considerato che:
sebbene il fenomeno non registri la stessa portata di Paesi come il Giappone, dove esso nasce e trova ragioni e radici culturali profonde, anche in Italia sembra assumere forme ben definite. Anche nel nostro Paese, infatti, i giovani che sperimentano una forte ansia sociale faticano a relazionarsi con i coetanei e ad adattarsi alla società. Sono spesso ragazzi molto intelligenti, con un elevato quoziente intellettivo, ma di carattere molto introverso e introspettivo, sensibili e inibiti socialmente, convinti di stare meglio da soli, lontani da tutti. Tale condizione, oltre ad aumentare il rischio dello sviluppo di uno stato depressivo, ha impatto negativo su alimentazione e attività fisica, totalmente trascurate, così come sulla cura della propria persona. Generalmente, gli *hikikomori* vivono di notte e dormono di giorno, invertendo completamente il ritmo sonno-veglia. Ciò determina lo sviluppo di una tendenza autodistruttiva: autolesionismo e abuso di sostanze sono infatti pratiche diffuse;
per gli *hikikomori* si registra un'altissima probabilità di abbandono e dispersione scolastica: l'ambiente scolastico, infatti, viene vissuto come con particolare sofferenza e, non a caso, la maggior parte di loro inizia l'isolamento proprio durante gli anni delle scuole medie e delle superiori;
di frequente, il malessere provocato dall'ambiente scolastico non è dato solamente dal rapporto con i coetanei, ma anche da quello con gli insegnanti: se il ragazzo non si sente tutelato dall'insegnante, ma, al contrario, percepisce da parte di quest'ultimo disinteresse, superficialità o, addirittura, complicità con i suoi detrattori, allora la sua sfiducia nei confronti delle persone, delle relazioni e, di conseguenza, della società diventa tale da provocare in lui una grave perdita di motivazione nell'intraprendere qualsiasi carriera scolastica, lavorativa e sociale;

anche in Italia l'emergenza COVID ha messo a dura prova la socialità di bambini e ragazzi, la loro possibilità di incontrarsi con gli amici e fare le esperienze formative per quell'età, contribuendo al peggioramento della loro condizione psicologica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e della condizione di vita che vivono gli *hikikomori*, e se non ritengano di intervenire su una situazione che vede coinvolti tanti giovani ragazzi e famiglie;

quali iniziative stiano intraprendendo, nell'ambito delle rispettive competenze, per affrontare il disagio psicologico e la conseguente annosa questione della dispersione scolastica;

se non ritengano di dover lavorare ad una o più campagne di sensibilizzazione che permettano ai ragazzi un maggiore sostegno e, alle famiglie, la possibilità di conoscere e relazionarsi con fenomeni così gravi.

(3-00303)

[MANCA](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Il successivo articolo 121 ha definito il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) e l'ha esteso, oltre che per il *superbonus*, anche per tutti i principali *bonus* edilizi, fra cui il *bonus* facciate, l'ecobonus, il sismabonus, il *bonus* casa;

negli ultimi due anni, grazie a questi strumenti, sono stati ristrutturati dal punto di vista energetico, con il *superbonus* 110 per cento, 86 milioni di metri quadrati per 359.440 edifici già completati e ulteriori 122.000 edifici in fase di completamento per un totale di quasi 482.000 edifici. Il successo di queste misure è fortemente legato alla possibilità di cedere il credito d'imposta maturato con l'intervento, ma, a causa delle ripetute modifiche alla disciplina, il funzionamento della cessione del credito è stato fortemente rallentato;

con la recente emanazione del decreto-legge sugli incentivi fiscali, le misure del *superbonus* e gli altri incentivi fiscali, così come la cessione del credito, hanno subito un ulteriore blocco che rischia di provocare una preoccupante crisi per il settore delle costruzioni e nella relativa filiera, con conseguente fallimento di migliaia di imprese e la perdita di migliaia di occupati, nonché di mettere in seria difficoltà economica migliaia di famiglie;

considerato che:

attualmente la principale problematica del *superbonus* è rappresentata dall'ingente mole di crediti d'imposta bloccati a causa della capacità fiscale esaurita del sistema, a partire da banche ed altri intermediari finanziari, che non acquistano più i crediti, e dalle imprese con cassette fiscali saturi. Tali crediti ammonterebbero ad oltre 15 miliardi di euro e la mancata individuazione di una soluzione si sta traducendo, nel concreto, nel blocco dei cantieri già avviati o nelle difficoltà a iniziare i lavori per i quali sono stati già sottoscritti contratti;

per ogni miliardo di euro di crediti edilizi incagliati si bloccano circa 6.000 cantieri e rischiano il fallimento circa 1.700 imprese con un conseguenziale aumento potenziale della disoccupazione. Allo stato attuale, risultano gravi problemi in circa 90.000 cantieri, con il rischio di fallimento per oltre 25.000 imprese e la perdita di oltre 130.000 occupati nel settore delle costruzioni, senza considerare le imprese della filiera;

le soluzioni finora proposte dal Governo e da ultimo quelle attualmente in discussione con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono del tutto insufficienti e non consentiranno il superamento dei problemi legati ai crediti fiscali incagliati;

diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i *bonus* edilizi;

la principale proposta riguarda la possibilità, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

che le banche e la società Poste italiane S.p.A. utilizzino in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi del *superbonus*, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario;

su tale proposta vi è stata finora una netta contrarietà del Governo, senza tuttavia individuare una soluzione alternativa in grado di garantire la prosecuzione o l'avvio dei lavori programmati ed evitare l'insorgere di enormi difficoltà per migliaia di imprese, lavoratori e famiglie, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia dei vigenti strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e per porre rimedio ai principali nodi problematici manifestatisi in questi mesi e messi in luce, anche recentemente, anche dagli operatori dei settori coinvolti;

se intenda adottare iniziative urgenti volte a superare definitivamente gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali, anche mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti come l'F24, il coinvolgimento di CDP S.p.A. o con altre soluzioni condivise con le associazioni di categoria e l'ABI, evitando per tale via il fallimento di migliaia di imprese e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e della filiera;

se intenda procedere ad un progressivo riordino condiviso con tutte le parti interessate della legislazione vigente in materia di incentivi fiscali edilizi, anche mediante stesura di un testo unico, che razionalizzi, stabilizzi, metta a sistema e preveda che tali strumenti siano commisurati in modo proporzionale agli interventi caratterizzati da maggiore efficacia dal punto di vista antisismico e dell'efficientamento energetico, al fine di consentire un orizzonte temporale di lungo termine per gli investimenti di famiglie e imprese;

se non ritenga opportuno, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Unione europea, con l'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervenire nelle sedi istituzionali UE, affinché gli ambiziosi obiettivi di efficientamento energetico degli immobili siano accompagnati da adeguati strumenti finanziari stanziati a livello europeo, in modo che i costi degli interventi non ricadano sulle famiglie, in particolar modo sulle fasce economicamente più deboli, e sulle imprese, e predisporre quindi, d'intesa con gli altri Ministri competenti, un piano nazionale di ristrutturazione degli immobili di durata pluriennale, includendo oltre agli edifici residenziali privati anche gli edifici pubblici e quelli di edilizia residenziale pubblica, con una valutazione d'impatto economico degli interventi nel corso degli anni.

(3-00304)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota sulla congiuntura di febbraio, in cui aggiorna le previsioni per il biennio 2023-2024, avverte che lo scenario macroeconomico dell'economia italiana è "circondato da un'incertezza ancora molto ampia";

nel quadro delineato dall'UPB la crescita dell'economia è confermata per quest'anno in deciso rallentamento allo 0,6 per cento (dal 3,9 per cento in più del 2022). Mentre per il 2024 è rivista lievemente al rialzo all'1,4 per cento (0,1 punti percentuali in più), "ipotizzando il progressivo miglioramento del contesto geopolitico ed economico internazionale". Si tratta di una stima in linea con quella del Governo per quest'anno ma non per il prossimo, visto che la NADEF indica per il 2024 un 1,9 per cento in più;

il calo inoltre, avverte l'UPB, è dovuto alle componenti più volatili, soprattutto quelle energetiche, mentre l'inflazione di fondo continua ad aumentare: questo comporta che la dinamica dei prezzi resti molto più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, con la conseguenza di una forte erosione del potere d'acquisto tutta a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici;

più di 4 italiani su 10 non sono riusciti a risparmiare nell'ultimo anno, schiacciati dal peso delle bollette e dei rincari in genere. Nel 2022 l'inflazione si è attestata all'8,7 per cento (indice armonizzato IPCA a livello europeo), un *record* dal 1985. I salari sono rimasti stagnanti: quelli contrattuali, ha

appena rilevato l'ISTAT, sono cresciuti solo dell'1,1 per cento. La differenza tra i due ritmi, 7,6 punti percentuali, non si vedeva dal 2001, anno di nascita dell'IPCA stesso;
questo fenomeno conduce ai dati sui consumi delle famiglie, che vengono finanziati soprattutto dai risparmi; così la spesa degli italiani, che lo scorso anno è aumentata di oltre 4 punti percentuali, nella media del 2023 e del 2024 dovrebbe crescere "di circa un punto percentuale";
con riguardo agli altri indicatori, l'UPB stima un rallentamento degli investimenti, una riduzione della dinamica delle esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, e una decelerazione ancora più marcata per le importazioni;
considerato che, come detto, le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR, comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, a livello generale, per contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari e se, in particolare, non ritenga opportuno introdurre normativamente meccanismi simili a quello introdotto dalla contrattazione nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici dove è previsto un meccanismo che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario.

(3-00305)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [ZEDDA](#), [MENIA](#), [BARCAIUOLO](#), [MIELI](#), [GELMETTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la questione tunisina è stata, su richiesta italiana, uno dei temi più importanti discussi lo scorso lunedì 20 marzo 2023 a Bruxelles al Consiglio affari esteri della UE, dove è stata avanzata la richiesta di tempi rapidi per finanziare un Paese che vive un momento economico e finanziario molto difficile;

il Paese è giudicato "ad altissimo rischio" soprattutto dopo che, a fine gennaio, l'agenzia Moody's ha declassato il *rating* del credito della Tunisia, che fatica a ottenere i fondi necessari per finanziare l'azione del Governo, stretta tra le turbolenze economiche causate dalla pandemia di coronavirus e le ricadute della crisi ucraina;

la grave crisi economica che soffoca la Tunisia riguarda anche l'Italia, non solo per le ripercussioni sui flussi migratori e per l'approvvigionamento energetico, ma anche perché l'Italia è divenuta, nel 2022, il primo *partner* commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia;

il Paese nordafricano costituisce un'importante piattaforma manifatturiera per l'industria nazionale, in cui operano quasi mille società a capitale italiano;

si ritiene necessario garantire congrui finanziamenti, in modo che possano essere realizzate riforme che diano stabilità a quel Paese, scongiurando anche il pericolo del ritorno dell'estremismo islamico nel nord dell'Africa,

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso o in programma, a livello europeo e italiano, a sostegno della Tunisia, che sta affrontando la crisi economica finanziaria peggiore dal 2011, al fine di garantire la stabilità di un Paese chiave per il nord Africa e straordinariamente vicino, non solo geograficamente, all'Italia.

(3-00306)

[PUCCIARELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Iran, presso le principali città del Paese, negli ultimi mesi si sono registrati migliaia di casi di bambine e ragazze ricoverate con sintomi di intossicazione grave per via respiratoria;

come riportato da organi di stampa locali e internazionali, nel corso dei mesi tali bambine o adolescenti sono rientrate da scuola con nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile, palpitazioni e letargia;

considerato che:

il viceministro della salute iraniano, Younes Panahi, nel corso di una conferenza stampa organizzata per fornire chiarimenti su questi casi, ha confermato una delle teorie che circolava nella società civile iraniana;

il viceministro ha infatti parlato di "avvelenamenti intenzionali" nei confronti delle studentesse, che ha come obiettivo la chiusura delle scuole femminili;
i casi, inizialmente registrati nella città di Qom, si sono moltiplicati con il passare delle settimane, fino a coinvolgere l'intero Paese;
i *target* risultano essere sempre scuole femminili, che devono pertanto chiudere momentaneamente, in quanto impossibilitate a svolgere il loro servizio tutelando la salute delle studentesse;
casi simili si erano registrati anni fa in Afghanistan, ed avevano il medesimo obiettivo politico, cioè l'esclusione delle studentesse dai piani educativi del Paese;
secondo le prime ricostruzioni, la causa dei vari avvelenamenti sarebbe da ricondurre ad un particolare tipo di gas; le autorità iraniane comunicano di aver arrestato decine di persone che potrebbero essere collegate ai fatti esposti;
valutato infine che:
il 16 marzo 2023 il Parlamento europeo ha votato, ad ampia maggioranza, una risoluzione che, tra i vari impegni, esorta il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a incaricare la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti (IIFFM) di condurre un'indagine sugli avvelenamenti delle studentesse e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; esorta, inoltre, le autorità iraniane ad assicurare il pieno accesso all'IIFFM delle Nazioni Unite e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;
la società civile iraniana è già fortemente sotto pressione a causa della repressione condotta dalle istituzioni del Paese nel corso degli ultimi mesi; questi fatti si verificano, pertanto, in un momento in cui la repressione contro le donne che esercitano il loro diritto alla libertà è quanto mai grave e severa, si chiede di sapere, al fine di chiarire i gravi episodi di avvelenamento esposti, che rischiano di indebolire ulteriormente la società civile iraniana, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, insieme ai *partner* europei, per dar seguito alla volontà di incaricare una missione indipendente dell'accertamento dei fatti.

(3-00307)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [PIRONDINI](#), [DE ROSA](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [ALOSIO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la lunghezza delle liste di attesa nel servizio sanitario nazionale è una criticità annosa che si è aggravata con l'arrivo e con l'incidenza della pandemia da COVID-19. Dati del Ministero della salute stimano che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020 siano stati rinviati circa 30 milioni di prestazioni, anche e soprattutto a causa dell'acuirsi della pandemia;

nel febbraio 2019 è stato approvato il piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 che aveva l'obiettivo di far convergere Governo, Regioni e Province autonome su "azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell'equità d'accesso alle prestazioni";

lo stanziamento, dall'anno 2020 ad oggi, di circa un miliardo di euro per il miglioramento della gestione delle liste di attesa non ha fermato il *trend* negativo; l'attuale capacità del SSN di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie, infatti, sembra essere incontrovertibilmente insufficiente e con profonde differenze di gestione da parte delle singole Regioni;

secondo l'analisi "Cure mancate e PDTA per la cronicità", condotta da "Salutequità", nel primo semestre dell'anno 2022, una prima visita specialistica su 5 è venuta meno rispetto allo stesso periodo del 2019, comportando inevitabilmente profonde falle all'interno del SSN;

considerato che:

la lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;

tra le conseguenze vi è anche quella di indurre il cittadino paziente a rivolgersi allo stesso ospedale pubblico per svolgere una visita in regime *intramoenia* a pagamento, come denunciato dall'articolo

pubblicato il 22 febbraio 2023 dal giornale *on line* "fanpage.it" che riporta il caso di una paziente, in lista da settimane per un'urorisonanza magnetica (Uro-RMN) con impegnativa urgente a 10 giorni, a cui viene comunicato dallo stesso ospedale pubblico di non avere disponibilità e che "la sua richiesta era stata inserita in una lista di galleggiamento" ma anche che per la stessa prestazione, se fatta a pagamento per il costo di 490 euro, avrebbe trovato posto dopo 3 giorni. A questo si aggiunge che, nonostante la paziente "avesse detto di poter andare in qualunque provincia lombarda, non ne hanno proposto nessun'altra";

considerato inoltre che l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998 statuisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l'esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa e, inoltre, dispone che, qualora una struttura ospedaliera pubblica non sia in grado di eseguire un esame o una visita nei tempi garantiti per legge (30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici), la stessa prestazione sanitaria deve essere prenotata in altre strutture ospedaliere pubbliche dello stesso territorio o, come *extrema ratio*, la struttura sanitaria interessata è tenuta a prestare la visita in *intramoenia* o l'esame diagnostico con il solo pagamento del *ticket*, o, se si tratta di paziente esente, deve essere erogato gratuitamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia al corrente delle criticità rilevate;

se intenda attivarsi per promuovere un nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa per il prossimo triennio, tenendo conto delle problematiche evidenziate;

se, in riferimento a quanto pubblicato da "fanpage.it", risulti che l'ospedale abbia provveduto ad informare la paziente di poter richiedere che la medesima prestazione venisse fornita dal medico, in *intramoenia*, senza costi aggiuntivi rispetto al *ticket* che avrebbe pagato.

(3-00308)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel corso del 2022 ha sorpreso favorevolmente l'ottima tenuta dell'economia italiana, che ha frenato nel 3° trimestre, ma meno del previsto, per poi contrarsi nel 4° trimestre di 0,1 per cento. Qualora tale contrazione fosse confermata anche per i primi tre mesi del 2023, si sarebbe in recessione tecnica;

nella nota sulla congiuntura di febbraio 2023, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha evidenziato che, a fine 2022, l'incertezza fra le imprese è aumentata ancora nel nostro Paese. L'inflazione al consumo scende, ma quella di fondo sale ancora, rallentando il processo di disinflazione;

lo scorso anno le misure di politica economica hanno attenuato la dinamica dei prezzi di circa un punto percentuale e le misure contenute nell'ultima legge di bilancio per il 2023, che ricalcano interventi molto simili a quelli introdotti dal Governo precedente, garantiscono di continuare su questa strada solo fino all'imminente fine del primo trimestre del 2023;

secondo le previsioni dell'UPB sull'economia italiana rese nella predetta nota, il tasso di risparmio dovrebbe continuare la discesa graduale dai picchi raggiunti nel 2020. Anche per gli investimenti si stima un rallentamento (al 2,7 per cento in media nel biennio), meno pronunciato per la spesa in costruzioni (3,2 per cento) rispetto a quella in macchine e attrezzature (2,3 per cento). Per le esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, la dinamica si ridurrebbe. Per le importazioni è prevista una decelerazione ancora più marcata. Infine, pur se è atteso un calo graduale dell'inflazione per l'allentamento delle tensioni sui mercati delle materie prime (energetiche e non), la dinamica dei prezzi rimane tuttavia più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto;

considerato che:

il fallimento, nell'ultima settimana, di tre banche statunitensi (ben centodieci dall'inizio dell'anno), tra cui l'importante Silicon Valley Bank, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sul mercato azionario ed aprire a scenari pericolosi che rimandano indietro alla crisi finanziaria del 2008;

l'economia italiana, già fortemente provata dalla pandemia, dalla guerra e dall'inflazione causata dal caro energia, si trova davanti ad un nuovo allarme che potrebbe rendere ancora più difficile la crescita del PIL. Il recente rapporto "Congiuntura Confcommercio" si spinge a prevedere una flessione di 0,3 punti percentuali;

valutato che:

nella nota di aggiornamento al DEF di novembre 2022, il Governo ha previsto una crescita dello 0,6 per cento del PIL;

in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2023, il Ministro in indirizzo ha affermato che: "Non possiamo escludere una temporanea flessione del Pil nei trimestri a cavallo di fine anno", tuttavia "nell'ipotesi che non si verificano nuovi shock" e tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e famiglie "prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al maggior impulso generato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Più volte l'Esecutivo in carica ha dichiarato di lavorare per dare priorità alla crescita;

da ultimo, nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023 rese nell'Aula del Senato nella giornata del 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che: "Abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità; oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita: questa deve essere la nostra priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle nuove devono invece sostenere con efficacia i considerevoli investimenti pubblici necessari in questi anni in tutti i settori strategici, compresi l'ambiente, la difesa, la digitalizzazione. Il tempo dell'austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci pubblici degli Stati maggiormente indebitati non dovrà sacrificare la dimensione dello sviluppo economico, non solo per evitare di colpire ulteriormente famiglie e imprese, ma perché la crescita economica stabile e duratura è anche l'unica vera garanzia di sostenibilità del debito pubblico";

le misure sinora adottate da un Governo che è intervenuto, a più riprese, per eliminare meccanismi di crescita, quali il cosiddetto *superbonus* 110 per cento e le agevolazioni legate agli investimenti in "Transizione 4.0" non appaiono, a giudizio dell'interrogante, né in linea con quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, né idonei a ridare slancio all'economia del Paese e alla crescita del PIL, attraverso la spinta a maggiori investimenti, ovvero a produrre effetti a cascata sui settori collegati e sulla crescita dell'occupazione;

appare evidente che la crescita dello 0,6 per cento del PIL prevista nella NADEF rischia, soprattutto alla luce della stretta di politica monetaria impressa dalla BCE, di essere anche inferiore e riportare l'Italia in quel funesto limbo tra stagnazione e recessione, il tutto dopo che il PIL italiano è cresciuto nell'ultimo biennio del 10,7 per cento, grazie alle coraggiose politiche espansive adottate dal Governo Conte II contro l'austerità, che hanno comportato sensibili effetti macroeconomici: il settore delle costruzioni è cresciuto in misura marcata nel biennio 2021-2022, più di quanto registrato negli altri maggiori Paesi europei. Secondo i più recenti dati di contabilità nazionale, che potranno essere rivisti nei prossimi trimestri, il contributo degli investimenti in costruzioni residenziali alla crescita del PIL nel biennio scorso, tra effetto diretto e indiretto, è stato di ben quattro punti percentuali;

considerato, infine, che:

anche per finanziare le misure chiave della delega fiscale senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote IRPEF, alla revisione dell'IVA o al taglio dell'IRAP e alla riduzione dell'IRES, sono necessarie misure tutt'altro che esigue, che al momento non risultano ancora precisamente individuate; tali risorse, oltre a essere reperite dalla revisione delle *tax expenditure* per "qualche miliardo", come ha annunciato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ad un evento a Milano, puntualizzando però di non volere indicare numeri, potrebbero essere rinvenute anche dal taglio del *superbonus*,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rilanciare gli investimenti e garantire almeno il raggiungimento degli obiettivi di crescita preannunciati a novembre e più volte ribaditi, anche alla luce del persistere dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse;

quali misure intenda adottare al fine di arginare le ripercussioni dell'inflazione, in particolare per supportare famiglie e imprese, anche tenuto conto che la dinamica dei prezzi rimane sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto.

(3-00309)

[RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

non è vero, come da qualcuno sostenuto, che i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso, se nati all'estero, non possono essere iscritti all'anagrafe se vengono in Italia, e quindi non abbiano dei diritti, come il diritto all'assistenza sanitaria, eccetera;

in particolare: se due uomini all'estero ricorrono alla pratica dell'utero in affitto e sono riconosciuti entrambi padri di un bambino, quando vengono in Italia sarà padre quello il cui cognome compare nel certificato di nascita del piccolo, e solitamente coincide con il padre biologico; se due donne all'estero ricorrono alla fecondazione assistita e sono riconosciute entrambe madri di un bambino, quando vengono in Italia sarà riconosciuta madre quella che ha partorito;

in ogni caso il bambino viene registrato in Italia senza problemi all'anagrafe, con un solo genitore. Ci si chiede quali sarebbero i diritti negati: il bambino avrà gli stessi diritti di qualsiasi altro bambino con un genitore;

il problema delle trascrizioni sorge perché le coppie di uomini o donne che hanno avuto figli ricorrendo alla pratica dell'utero in affitto o alla fecondazione assistita eterologa, all'estero, vorrebbero essere riconosciuti anche in Italia entrambi padri o madri. Vogliono cioè che sia trascritto un atto che in Italia non esiste. E non vogliono risultare all'anagrafe genitori "single". Ma in Italia non ci sono diritti negati ai bambini, anche con un solo genitore: a giudizio degli interroganti la sola idea che con un solo genitore non si possa avere il pediatra è ridicola,

si chiede di sapere quale siano le politiche del Governo in materia, con particolare riguardo alle attività di competenza del Ministro in indirizzo.

(3-00310)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Italia è rimasto l'unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (MES);

la ratifica non imporrebbe all'Italia di ricorrervi, mentre la mancata ratifica comporterebbe di fatto l'impossibilità di accedere a questo strumento per tutti i Paesi che hanno già provveduto alla ratifica;

sul continente europeo torna ad aleggiare anche il pericolo di una crisi del sistema creditizio, dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e la gravissima crisi di Credit Suisse; gli istituti bancari dell'eurozona sono legati a requisiti di capitale e liquidità e a meccanismi di vigilanza particolarmente severi, ma in ogni caso, anche rispetto a questa minaccia, si pone il problema di assicurare la piena operatività del MES, per rafforzare la capacità dell'Unione di fronteggiare eventuali situazioni di dissesto;

se l'ostruzionismo italiano perdurasse e fosse legato alla pretesa di modificarne finalità e regole di funzionamento, ovvero a negoziare condizioni più favorevoli sulla modifica del patto di stabilità, questo contribuirebbe all'isolamento politico dell'Italia nell'Unione europea, con conseguenze imprevedibili, ma certamente negative;

il meccanismo europeo di stabilità non ha alcun compito di sorveglianza fiscale rispetto alle regole del patto di stabilità,

si chiede di sapere quando e come il Governo intenda decidere in ordine alla partecipazione dell'Italia all'accordo di riforma del meccanismo europeo di stabilità.

(3-00311)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [MUSOLINO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

secondo il "Rapporto Plus 2022" dell'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), i dati sull'effettiva fruizione in Italia dei congedi parentali sono emblematici di un'organizzazione familiare ancora fortemente incentrata su un maggiore carico delle donne nel lavoro di cura familiare e domestica;

nonostante la normativa vigente preveda che i congedi possano essere utilizzati da entrambi i genitori e che la coppia venga premiata con un mese in più se il padre prende almeno tre mesi di congedo, solo il

26,9 per cento degli uomini ne ha usufruito, a fronte del 68,6 per cento delle donne, con una forte differenziazione tra settore pubblico e privato, dove le percentuali di uomini che ne hanno usufruito ammonta, rispettivamente, al 34,1 e al 19,8 per cento;

in un tale contesto, le ripercussioni sull'occupazione femminile sono inevitabili e oggi, in Italia, quasi una donna su cinque (il 18 per cento) tra i 18 e i 49 anni non lavora più dopo la nascita di un figlio e solo il 43,6 per cento permane nell'occupazione, percentuale che scende al 29 per cento al Sud e nelle isole;

considerato che:

la fruizione del congedo spesso comporta una notevole perdita di reddito per la famiglia e il primo percettore di reddito (generalmente il padre) è in grado di esercitare il proprio diritto al congedo solo se quest'ultimo è sufficientemente retribuito, pertanto anche il premio per incentivare l'uso da parte dei padri di un periodo di congedo consistente funzionerà solo se questo sarà adeguatamente retribuito;

le esperienze degli altri Paesi europei, non solo Svezia, Norvegia e Finlandia, che costituiscono sicuramente modelli di eccellenza, ma anche più recentemente la Spagna, hanno dimostrato che tali politiche funzionano e sono efficaci solo se il congedo è ben retribuito;

per migliorare le condizioni di molte donne e redistribuire il carico di cura all'interno delle famiglie, favorendo così l'occupazione femminile e incentivando l'utilizzo del congedo parentale soprattutto da parte degli uomini, si dovrebbe prevedere un'indennità adeguata per chi (padre o madre) usufruisce del congedo;

la soglia del 30 per cento della retribuzione attualmente prevista andrebbe, pertanto, aumentata all'80 per cento, ma questo non solo per il primo mese;

la scorsa settimana, in risposta ad un'interrogazione durante lo svolgimento del *premier question time* alla Camera, la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha confermato, tra l'altro, che quello del sostegno alle madri lavoratrici è, per il Governo, un tema di "priorità assoluta",

si chiede di sapere se la Ministra in indirizzo non ritenga che lo strumento del congedo parentale, adeguatamente retribuito all'80 per cento, come attualmente avviene solo per il primo mese, sia la soluzione più efficace per dare effettivo sostegno alle madri lavoratrici e se possa essere una misura che, in concreto, si impegna a realizzare nell'ambito del suo dicastero.

(3-00312)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le criticità legate al caro bollette, seppure in un contesto di minor gravità rispetto al 2022, continuano a perdurare, colpendo soprattutto le famiglie con i redditi più bassi e le imprese;

è imminente la scadenza delle misure in materia di prezzi dell'energia adottate dal Governo per il primo trimestre 2023;

si rende, pertanto, necessario intervenire al fine di continuare a prevedere forme di sostegno mirate, a favore delle famiglie maggiormente bisognose e delle imprese maggiormente esposte alle difficoltà connesse all'aumento dei prezzi e dal caro bollette,

si chiede di sapere quali misure il Governo, ed in particolare il Ministro in indirizzo per i profili di propria competenza, intenda adottare per fronteggiare gli effetti del caro energia e per quali periodi.

(3-00313)

[COTTARELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i *fringe benefit* sono l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di *welfare* aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;

i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 51 recita che: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei *fringe benefit* la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;

tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al *fringe benefit*, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

(3-00314)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSOLINO](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

a seguito delle note vicende che riguardano la cattura del boss Matteo Messina Denaro, si sono susseguite diverse indagini per scoprire tutti i dettagli della sua latitanza trentennale e, soprattutto, individuare la rete di complici e fiancheggiatori che lo avrebbero agevolato;

di recente, tra le persone ritenute vicine a Messina Denaro, è emerso il nome dell'insegnante L.B., attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo "Capuana-Pardo" di Castelvetrano (Trapani); secondo quanto riferito dalla magistratura, si ritiene che la maestra L.B. abbia avuto un ruolo di spessore nella latitanza di Matteo Messina Denaro (così come si evince dalle numerose intercettazioni ambientali che la riprendono proprio in compagnia del boss), oltre ad aver intrattenuto con lui un fitto rapporto epistolare: tutti motivi per i quali L.B. risulta indagata per favoreggiamento aggravato; ritenuto che:

appare impensabile che, a tutt'oggi, la signora L.B. eserciti liberamente il ruolo di insegnante presso la scuola dell'infanzia di Castelvetrano, dove dovrebbe essere portavoce della legalità e educatrice contro ogni forma di violenza e di sopraffazione;

la scuola ha, infatti, un ruolo determinante contro la criminalità mafiosa, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni;

le istituzioni scolastiche, tuttavia (al netto di ogni ulteriore profilo di indagine), hanno mostrato un blando interesse nei confronti dei fatti esposti, che appaiono gravi e dinnanzi ai quali si rende necessaria una presa di posizione da parte dello Stato che non può certamente ignorare una simile vicenda e deve immediatamente contrastare ogni possibile infiltrazione di fenomeni di illegalità nel mondo della scuola,

si chiede di sapere per quali motivi, ad oggi, non sia stata ancora intrapresa alcuna iniziativa per valutare l'idoneità della maestra L.B. nel proseguimento del proprio ruolo di insegnante e quali provvedimenti si intenda adottare ai fini della sua permanenza in servizio, atteso che ella, già indagata per favoreggiamento della latitanza di Matteo Messina Denaro, non costituisce certamente un modello per promuovere la cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona umana.

(3-00315)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

in data 10 novembre 2022 sul sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato

pubblicato un avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli leggeri e pesanti, recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022. In particolare, il provvedimento reca l'obiettivo di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'uso dei combustibili alternativi, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica"; relativamente alla componente "rivoluzione verde e transizione ecologica" di cui alla missione 2 del PNRR, nel testo approvato dal Governo Conte 2, il piano disponeva (a pagina 24) che per la componente "energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile" sarebbe stata stanziata una quota significativa di risorse pari al 50 per cento al Mezzogiorno; nel PNRR approvato dal Governo Draghi non fu confermato questo riparto, prevedendo "misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno presso aree di servizio autostradali, magazzini logistici, porti ecc. tramite accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per definire le aree di rifornimento selezionate lungo il locale della stazione di rifornimento per la realizzazione di corridoi H2 partendo dalle Regioni del Nord Italia fino alla Pianura Padana"; pertanto, l'esito dell'avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile ha previsto una concentrazione delle risorse nelle aree settentrionali, a discapito del Centro e del Sud Italia; considerato che: l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno"; risulta agli interroganti che l'avviso recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022, avrebbe dovuto tener conto della suddetta clausola di riparto territoriale a favore delle regioni meridionali; l'articolo 3, comma 2, del bando di cui al citato decreto direttoriale ha previsto che il rispetto della clausola del 40 per cento debba avvenire "tenendo conto dell'effettiva sussistenza della domanda", specifica che ha consentito di "eludere" la prescrizione territoriale prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021; in tal senso si muove anche il comma 2 dell'articolo 6 del bando, secondo cui: "sono prioritariamente ammesse al finanziamento le stazioni di rifornimento localizzate a supporto delle esigenze delle seguenti aree: 1) l'asse stradale del Brennero in direzione nord-sud sino alla pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue; 2) il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di trasporto ad esse contigue; 3) i corridoi delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e i punti transfrontalieri (*cross-border*)"; ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del bando, "l'incidenza massima del contributo riconoscibile per stazione di rifornimento risulta (...) nel limite massimo del 50% sul totale dei costi ammissibili". Pertanto, si prevede che le aziende interessate debbano compartecipare nella misura del 50 per cento delle spese previste. Tuttavia, risulta agli interroganti che questo vincolo penalizzi le aziende centro-meridionali, che più difficilmente dispongono di un capitale sociale sufficiente a sopportare investimenti robusti; l'esito dell'avviso è che, come già riferito, la distribuzione delle risorse messe a bando dal Ministero delle infrastrutture ha penalizzato le aree del Centro e del Sud Italia; più dettagliatamente, come denunciato in un articolo pubblicato dalla testata "CentroSud 24" in data 17 marzo 2023, "su 36 progetti della graduatoria ammessi a contributo nell'ambito dell'Investimento del PNRR 3.3 'Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale', missione 2 componente 2 (M2C2)" solo 6 sono collocati nel Mezzogiorno. Pertanto, a fronte dei 103,5 milioni di euro stanziati, appena

13,4 milioni, e cioè il 13 per cento, verranno spesi nel Meridione, si chiede di sapere:

se, attesi gli sviluppi dell'idrogeno nel settore della mobilità, il Ministro in indirizzo ritenga che il riparto possa penalizzare le aree centro-meridionali;

se condivide l'opportunità di destinare finanziamenti specifici e ulteriori per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale nelle aree territoriali penalizzate dal bando;

se condivide l'opportunità di modificare la modalità attraverso cui bandire le risorse stanziati dal Ministero, con l'obiettivo di prevedere un'equa ripartizione dei fondi, nel rispetto della clausola del 40 per cento, di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021;

quale sia, relativamente alla dotazione prevista dal PNRR, l'allocazione territoriale degli importi stanziati dal Ministero.

(4-00324)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 20 luglio 2021, come riportato sul sito *web* dell'Agenzia per la coesione territoriale, è stato delineato un progetto relativo alla rifunzionalizzazione di palazzo Fienga di Torre Annunziata (Napoli), storica roccaforte del *clan* Gionta, confiscato al sodalizio camorristico oplontino. Più specificamente, ai sensi di un accordo siglato dall'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio, il sito dovrebbe divenire "operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di ingenti opere di ristrutturazione e adeguamento";

in particolare, come riportato sul portale *web*, il progetto concordato prevede di ristrutturare l'area allestendo presidi, uffici e alloggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia giudiziaria, della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Torre Annunziata;

analogamente, sono previsti spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi, demandando all'Agenzia del demanio lo svolgimento dei rilievi architettonici e strutturali, la verifica di vulnerabilità sismica, le indagini geologiche e geotecniche, e tutte le attività preliminari necessarie alla redazione del primo livello di progettazione;

la gestione del complesso, che conta 72 appartamenti dislocati in una zona di circa 12.000 metri quadrati, è stata affidata a un commissario straordinario, che avrà il compito di trasformare palazzo Fienga in un presidio di legalità, con un impegno economico stimato di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, ad oggi, non si registrano significativi passi in avanti sostanziali rispetto al progetto definito da circa 2 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la fase di stallo offre l'opportunità di riflettere sull'utilizzo di palazzo Fienga, anche alla luce dell'evolversi della legislazione nazionale ed europea che rema verso l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. Fattispecie, quest'ultima, rafforzata dalla legge regionale della Campania n. 21 del 2003, che ha disciplinato l'avvio di una pianificazione per ridurre il numero dei cittadini che risiedono nella "zona rossa" (in cui rientra Torre Annunziata), esposti al rischio potenziale di eruzione del Vesuvio. A questo, inoltre, s'aggiunge il rischio idrogeologico, che vede il comune oplontino soggetto a numerosi episodi di allagamento (ben 17 solo nel 2022);

sotto il profilo strettamente funzionale, occorre riflettere sull'effettiva opportunità di concentrare in un unico complesso tutte le forze di polizia cittadine, atteso il rischio che la criminalità possa bloccare i pochi assi viari che connettono palazzo Fienga al resto della città, per sterilizzare e neutralizzare l'operato dei tutori dell'ordine in determinate circostanze criminose o terroristiche;

le aree destinate al verde pubblico a Torre Annunziata si estendono per circa 1,9 metri quadrati per abitante, a fronte dei 9 metri quadrati previsti dalla normativa vigente. Pertanto, il sito potrebbe essere

oggetto di abbattimento col fine ultimo di adibire l'area, così "liberata" dal consumo di suolo, a parco urbano fruibile dalla cittadinanza,
si chiede di sapere:
quali siano lo stato dell'arte del progetto di riutilizzo di palazzo Fienga e il cronoprogramma dei lavori eventualmente previsti;
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi nelle sedi opportune al fine di rivedere il progetto di rifunzionalizzazione di palazzo Fienga;
se condividano l'opportunità di procedere alla demolizione della struttura, con l'obiettivo di utilizzare gli spazi per un parco pubblico urbano, limitando il consumo di suolo.
(4-00325)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 21 marzo 2023 la piattaforma "YouTube" ha rimosso il video "Un frammento dell'ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo", che la fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato sul proprio canale ufficiale in ricordo del professor Antonio Martino, venuto a mancare esattamente un anno fa;
la stessa piattaforma ha poi oscurato per una settimana il canale della medesima fondazione, perché, in un passaggio del suddetto video, il professor Martino esprimeva la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del Governo italiano allora in carica;
nella comunicazione del provvedimento alla fondazione, "YouTube" sottolinea come la piattaforma non ammetta "affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms";
in numerose occasioni ed esternazioni la fondazione ha preso una posizione netta sulla gestione pandemica a sostegno delle ragioni scientifiche della campagna vaccinale e del *green pass*;
la pubblicazione della lezione del professor Martino, politico ed economista con un passato trascorso tra accademia e istituzioni, non coincideva in assoluto con la posizione della fondazione Einaudi, ma rappresentava la mera diffusione di una lezione da lui tenuta;
a quanto risulta all'interrogante, "YouTube" avrebbe giustificato la rimozione del video e l'oscuramento del canale sulla base di specifici indirizzi elaborati nell'ambito delle istituzioni europee, si chiede di sapere:
se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sia a conoscenza di specifici indirizzi elaborati nell'ambito dell'Unione europea al fine di comprimere, per mezzo delle piattaforme *social*, l'espressione di idee e pensieri su determinate tematiche e, in caso positivo, quali siano e in che cosa consistono;
quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo, al fine di garantire che l'esigenza assoluta e primaria di contrastare il dilagante fenomeno delle *fake news*, anche e soprattutto nell'ambito delle posizioni antiscientifiche, non possa trascendere in arbitrarie limitazioni della manifestazione del pensiero, senza la preventiva verifica delle circostanze, dei soggetti e del contesto in cui le idee vengono espresse.

(4-00326)

[VERSACE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca è stato pubblicato il programma progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 2022 ("bando PRIN 2022"), con uno stanziamento pari a 781,8 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica di durata biennale, con scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo 2022;
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando, la procedura di valutazione dei progetti è stata affidata a 27 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, i cui componenti sono scelti dal comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
con decreto direttoriale 19 maggio 2022, n. 836, del Ministero è stata pubblicata la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore ERC, in base alle richieste economiche totali delle 7.817 proposte progettuali pervenute alla data di scadenza del bando;
successivamente, con decreto direttoriale 14 settembre 2022, n. 1409, è stato pubblicato il programma

PRIN piano nazionale di ripresa e resilienza 2022 ("bando PRIN PNRR 2022"), finanziato con 420 milioni di euro e con termine di presentazione delle candidature fissato al 30 novembre 2022, destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica volti alla promozione del sistema nazionale della ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal PNRR e alla migliore partecipazione italiana alle iniziative relative;

sono ad oggi trascorsi quasi 12 mesi senza che le fasi del processo di valutazione siano ancora state completate ed il ritardo sta producendo significativi effetti negativi, sia perché pone i ricercatori italiani in situazione competitiva di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali, sia perché gli obiettivi di ricerca oggetto dei progetti proposti possono aver perso parte del loro carattere innovativo a distanza di quasi un anno dalla loro formulazione,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di valutazione delle proposte progettuali relative al bando PRIN 2022 e, in particolare, quale delle fasi del processo di valutazione sia già stata completata, nonché quali iniziative abbia adottato o intenda assumere il Governo per rendere più veloci le valutazioni delle proposte progettuali, anche in previsione della fase valutativa del successivo bando PRIN PNRR 2022.

(4-00327)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Enrico Forti, detto Chico, è un cittadino italiano, nato a Trento nel 1959, che, dal 2000, si trova in carcere negli Stati Uniti per una condanna all'ergastolo con sentenza diventata definitiva nel 2010 relativa all'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami;

Forti si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un gravissimo errore giudiziario. Un amplissimo movimento di opinione si è creato in Italia affinché egli possa fare ritorno in Italia;

nel dicembre 2020 il governatore della Florida ha accolto l'istanza presentata da Chico Forti al fine di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di conseguenza essere trasferito in Italia;

il 23 dicembre 2020 il Ministro *pro tempore* Di Maio ha annunciato l'impegno del Governo ad accelerare il più possibile il rientro di Chico Forti in Italia;

l'interrogante riconosce l'impegno profuso a livello diplomatico, attraverso gli ambasciatori italiani negli USA, con il governatore della Florida e le autorità americane per l'ottenimento di questo importante risultato per Chico e per la sua famiglia, ma deve constatare che sono, ormai, trascorsi circa 3 anni da quell'annuncio e sulla vicenda è ripiombato un silenzio preoccupante;

non si hanno più notizie ufficiali sullo stato del procedimento di trasferimento di Forti e questo preoccupa molto per il rischio che il suo caso venga nuovamente dimenticato e che passino ancora anni, troppi, per riportarlo in Italia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della procedura di trasferimento di Chico Forti in Italia e quali siano i motivi di questo ritardo;

quali azioni concrete i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per mantenere alta l'attenzione sul caso e quali ulteriori interventi diplomatici siano programmati per ottenere al più presto il suo trasferimento in Italia.

(4-00328)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00211, della senatrice Mancini, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00070 della senatrice D'Elia ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00314 del senatore Cottarelli, sull'incidenza dei *fringe benefit* ai dipendenti sui loro prestiti a tasso fisso;

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00303 della senatrice Rando ed altri, sul fenomeno degli *hikikomori* in Italia;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00308 della senatrice Pirro ed altri, sulle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie in ambito pubblico.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.